IL TITOLO DEL DIGESTO

DE REGULIS JURIS

TRADOTTO E RISCHIARATO CON BREVI COMMENTI
TEORICO-PRATICI, E COL RISCONTRO
AGLI ARTICOLI DE' CODICI VIGENTI IN ITALIA

PEL

CAV. GAETANO FOSCHINI
CONSIGLIERE D' APPELLO
E PROFESSORE NELLA REGIA UNIVERSITÀ
DI MACERATA

SECONDA EDIZIONE

Legant eas (regulas juris) studiosi juris atque relegant, meque sponsore credant nunquam fore ut eos impensae operae poeniteat.
Heinnec. Pandect. ad Tit. De Regulis juris.

MACERATA
STABILIMENTO TIPOGRAFICO BIANCHINI
1880

A SEBASTIANO TECCHIO

CAVALIERE DELLA SS. ANNUNZIATA

ALTO INTELLETTO DI FORTI STUDI NUDRITO

GIURECONSULTO CONSPICUO TRA I SOMMI

IN ITALIA E FUORI

CHE GIOVANE COMBATTÈ PER LA PATRIA

SUI CAMPI DELLA NATIA VICENZA

MATURO CONSACRÒ MENTE E CUORE A REDIMERLA

A RIFORMARNE LE LEGGI

A RIDONARLE LA DILETTA VENEZIA

E GIÀ DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE

PRESIDENTE DELLA CAMERA MINISTRO

SIEDE ORA CAPO DELLA VENETA CORTE

E MODERATORE SUPREMO

DEL PIÙ ECCELSO CONSESSO DELLO STATO

GAETANO FOSCHINI

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI APPELLO DI MACERATA

AMMIRATORE DI TANTA GRANDEZZA

PAREGGIATA SOLO DALLA BONTÀ DELL'ANIMO

DEDICA COME A SUO MAESTRO E SUO AUTORE

IN SEGNO DI GRATITUDINE E AFFETTO REVERENTE

PAROLE PREMESSE DALL' AUTORE
ALLA PRIMA EDIZIONE

Al benevolo lettore

Quando io era Consigliere della Corte di Appello di Venezia, donde dovei allontanarmi per ragioni di salute, dettai ad alcuni egregii giovani un corso di Pandette comparate al Codice Civile Italiano, e feci lor prendere sul testo un doppio esercizio — l' uno sul Titolo De Regulis juris — *e l' altro su' principii direttivi degl' istituti giuridici spiegati —*

Mi accadde perciò di raccogliere per riguardo a quel Titolo alcuni appunti di schiarimenti, e di riscontro a vigenti Codici. E perchè mi sembra che potrebbero arrecare qualche utilità, li pubblico volentieri nella fiducia che al solito non mi mancherà l' indulgenza di chi legge, e della quale per questo lavoretto ò maggior bisogno, avendolo formato unicamente per esercitare que' giovani nello studio del testo del Diritto Romano.

L' AUTORE

Regola 1. Paolo

1. Regula est, quae rem, quae est, breviter enarrat. Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et, ut ait Sabinus, quasi causae conjectio est; quae simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium sunm.

» È regola quella la quale brevemente espone la cosa che è, non già perchè dalla » regola si tragga il diritto, ma invece perchè dal diritto qual' è sorga la regola — » Per regola dunque s' intende una breve narrazione delle cose. E, come disse Sabino, è » quasi l'argomento della causa, il quale se è in qualche parte viziato perde il suo officio. »

È regola quella che in brevi parole espone il punto di dritto sopra qualche argomento giuridico — Codesto è il concetto del giureconsulto. Dapoichè quando egli dice che la regola narra la cosa che è, vuol intendere che la regola espone il vero giuridico qual' è — Non si trae poi il diritto dalla regola, ma invece questa si trae da quello, poichè non è più vera la regola quando non corrisponda alla Legge — A dar poi il Giureconsulto una idea chiara della regola dice ch' essa è nel diritto ciò che l' argomento della causa è nel fatto. Tale argomento (*causae conjectio*) era presso i Romani una brevissima narrazione del fatto, cioè un cenno de' punti salienti di fatto, da' quali dipendeva la causa — E così la regola è una brevissima narrazione del diritto, cioè un cenno del punto di diritto, ossia del vero giuridico nella materia di cui tratta —

La regola poi è viziata quando si applichi ad un caso che per una qualche circostanza se ne allontani — Minima che questa sia fa perdere alla regola ogni vigore pel caso medesimo —

Giova tener presente quanto qui si dice per la intelligenza dell' art. 3 delle Disposizioni preliminari del Codice Civile, e specialmente del capoverso in cui si parla de' principii generali di diritto, i quali d' ordinario son contenuti in altrettante regole —

Regola 2. Ulpiano

2. Foeminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt: et ideo nec judices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere — § 1 Item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere.

» Le femine non sono ammesse a qualunque officio civile o pubblico e perciò non » possono essere nè Giudici nè Magistrati, non possono dimandare in giudizio o far da » avvocati, nè possono guarentire o esser procuratori.

» § 1. Allo stesso modo l'impubere deve astenersi da tutti gli officii civili — »

Le femine per diritto Romano erano escluse dagli officii pubblici, cioè dagli officii di ordine pubblico o sociale; e per riguardo agli atti di ordine privato, esse ebbero varia sorte secondo i tempi — Dapprima le femmine erano sotto perpetua tutela, ma questa venne addolcendosi, in fino a che si ammise che la donna potea liberarsene con la emancipazione — Per altro si mantennero in generale parecchie proibizioni, come quelle di far guarentigia, di essser tutrici, di far da testimoni specialmente negli atti pubblici ec.

L'impubere poi, il quale era il fanciullo maggiore di sette e minore di quattordici anni, non potea fare atti civili se non con l'autorità del tutore ed alle volte anche con l'intervento del Magistrato —

Or, a parte ciò chè è disposto da Leggi diverse le quali eludono costantemente le femine dalle funzioni di ordine pubblico, nel Codice Civile si trova che esse non possono esser tutrici meno le ascendenti e le sorelle germane non maritate art. 268 n. 1. E venne permesso l'intervento delle femine come testimoni negli atti pubblici e privati: Legge de' 9 Dicembre 1877 num. 4167 — Quante volte poi la femina è maritata, il sistema vigente risente molto dell'antico per la dipendenza che ella à verso il marito senza la cui autorizzazione non può fare parecchi atti importanti i quali comprometterebbero il di lei patrimonio, la cui conservazione era il principale obbietto dell'antica tutela delle donne art. 134 e seg. e 1743 Cod. Civ.

Il minore poi è rappresentato negli atti civili dal suo tutore art. 277 del Cod. Civ.

La differenza tra Giudice e Magistrato, de' quali si parla nel testo di questa Legge, si ripete da che specialmente nel sistema formolario, ed anche in qnello delle azioni di Legge, il Magistrato decideva del diritto ed il Giudice decideva del fatto.

Regola 3. Ulpiano

3. Ejus est nolle qui potest velle.

» Il non volere è proprio di colui che può volere. »

E' questa una regola logica più che giuridica. Ma volendola per qualche caso applicare al Codice Civile si trova, ad esempio. che può non volere una eredità quegli che già può volerla non già quegli che, se voglia, non possa ottenerla — art. 944, 954, 1118.

Regola 4. Ulpiano

4. Velle non creditur qui obsequitur imperio patris vel domini.

» Non si ritiene che voglia colui il quale obbedisce all'ordine del padre o del padrone »

Questa regola, presa assolutamente quale si mostra nel suo senso letterale, oggi non sarebbe applicabile perchè nè il figlio nè il servo sono cose rispetto al padre o al padrone, come erano per Diritto Romano —

Ma se mai questa regola si unisca all' altra regola 157, si potrà anche interpetrarla nel senso che se il padre o il padrone oggi diano ordine al figlio o al servo di fare un' azione lecita in se stessa e che riesca di nocumento altrui, senza che costoro sappiano che quelli non avevano il diritto di esercitar quell' azione (come ad esempio l' abbattimento di un' albero, di dubbio confine) nè il figlio nè il servo debbono risponderne, ma invece ne sono responsabili il padre e il padrone — art. 1151, 1752 Cod. Civ. —

Regola 5. Paolo

5. In negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt quamvis actum rei non intelligerent: nam furiosus nullum negotium contrahere potest: pupillus omnia, tutore auctore, agere potest.

» Per riguardo a' contratti, altra è la condizione de' furiosi, altra è quella di coloro » i quali possono parlare, ma che non intendono l'atto che fanno — Dapoichè il furioso » non può fare alcun contratto, ma il pupillo può farne di tutte specie intervenendovi » l' autorità del tutore. »

La idea del giureconsulto nel dettar questa legge sembra sia stata quella di designar la differenza precisa che passa, per riguardo a' contratti, tra due diverse classi di persone, le quali hanno di comune fra loro una difettosa intelligenza —

Or egli dice che la differenza fra i furiosi e i pupilli è che quelli non possono intervenire ad alcun contratto, e questi v' intervengono, ma il tutore deve per essi spiegare la sua autorità —

Ad intendere il concetto del Giureconsulto è da ricordare che il furioso era sotto curatela, e per lui tutto faceva il curatore — Il minore poi era sotto tutela fino a' 14 anni se maschio (poichè le femine erano in perpetua tutela) e da' 14 a 25 anni era sotto curatela — Or fino a' 7 anni il tutore faceva tutto, ma da' 7 a' 14 il minore interveniva ne' contratti, i quali si perfezionavano con l' autorita del tutore —

Da ciò si vede che fra uno di mente non sana, ed un fanciullo che abbia appena varcato i sette anni, non vi è molta differenza per rettitudine di giudizio, e ciò non ostante erano governati con ben diversa disposizione di legge —

*

Questa regola non ha importanza per Codice Civile perchè per gli art. 277 e 329 il minore e l'interdetto sono sotto tutela ed il tutore agisce per loro.

Veggasi regola 124 § 1

Regola 6. Ulpiano

6. Non vult heres esse qui ad alium transferre voluit hereditatem.

» Non vuol essere erede colui il quale volle trasferire ad altri la eredità. »

Questa regola si deve intendere pel caso della rinunzia alla eredità, la quale rinunzia importa necessariamente e di conseguenza il trasferimento della eredità ad altri art. 944, 945 Cod. Civ. Ciò per altro non si potrebbe dire pel caso in cui alcuno vendesse la eredità toccatagli a termini dell'art. 1545 Cod. Civ. perchè in tal caso il venditore resta erede — L. 88. ff. de heredibus instituendis —

Regola 7. Pomponio

7. Jus nostrum non patitur eundem in paganis et testato et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se pugna est, testatus et intestatus.

» Il nostro diritto non permette che la stessa persona, la quale non sia militare,
» muoia con testamento e senza testamento, dapoichè vi è patente contradizione tra il
» testato e l'intestato. »

Era regola in diritto Romano che niuno potea morire in parte testato e in parte intestato, di modo che se alcuno facea testamento ad esempio per la metà de' suoi beni, l'erede istituito si prendeva tutto. Vi era eccezione pel testamento Militare —

Per Codice Civile tale regola non si è ritenuta, e se alcuno oggi è istituito erede per la metà dè beni, per l'altra metà succedono gli eredi eredi legittimi — Articolo 720 Cod. Civ.

Regola 8. Pomponio

8. Jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt.

» I diritti che provengono dal sangue non possono cancellarsi da alcuna legge civile. »

Il Legislatore non può distruggere i rapporti creati dalla natura. Un applicazione di questo principio si trova per l'adozione nell'art. 212 Cod. Civ.

Regola 9. Ulpiano

9. Semper in obscuris quod minimum est sequimur.

» Quando il punto è oscuro, sempre dobbiamo attenerci al partito più mite. »

La ragione è che la oscurità lascia sempre qualche dubbio, e nel dubbio, si deve aggravare il meno possibile l'obbligato — Art. 1137 Cod. Civ.

Regola 10. Paolo

10. Secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequi quem sequentur incommoda.

» Sta nell' ordine naturale che il vantaggio di ciascuna cosa profitti a quello che » ne sente il peso. »

Questa regola è di estesa applicazione, e per la equità che la ispira trova riscontro in molti punti del Codice Civile. Basta perciò ricordarne un solo, quello cioè del profitto che fa il compratore dell' aumento che dopo la vendita possa avere la cosa venduta e che non sia stata a lui ancora consegnata — Art. 434, 1448.

Regola 11. Pomponio

11. Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium transferri non potest.

» Ciò che è nostro non può trasferirsi ad altri senza nostro fatto. »

È indubitato che niuna cosa può esser tolta dal dominio altrui senza il fatto del proprietario — La regola è sempre costante purchè non si tratti di espropriazione per causa di pubblica utilità — Art. 436 438 e 439 Codice Civile.

Che se si abbia una espropriazione per opera de' creditori, vi è il fatto del debito contratto precedentemente dall' espropriato, il quale indebitandosi esponeva come guarentigia le proprie cose Art. 1949 Cod. Civ.

Nè mancherebbe il fatto del proprietario quante volte si trattasse di acquisto per prescrizione, perchè gli estremi di un possesso legittimo, senza di cui non può esistere prescrizione acquisitiva, importano sempre il tacito assenso di quello al cui danno la prescrizione medesima è corsa — Art. 2105, 2106, 686, Cod. Civ.

Regola 12. Paolo

12. In testamentis plenius voluntates testantium interpetrantur.

» Ne' testamenti la volontà de' testatori s'interpetra nel modo più pieno. »

A questa regola si possono dare tre significati, i quali tutti reggerebbero —

L' uno è che i testamenti debbono essere intesi in modo liberale, e generoso, perchè è sempre tale chi fa un atto di beneficenza specialmente al tempo in cui lascia con la vita le proprie sostanze — Vedi anche Legge 3 ff. de constitutionibus principum —

L' altro è che la interpetrazione deve esser larga quanto si tratti di avere con essa il mezzo per far reggere il testamento che fosse impugnato, perciocchè bisogna sempre cercare di mantener fermi gli atti e non farli perire —

Il terzo è che ne' testamenti non si deve stare alla definizione esatta e filosofica delle parole, nè al senso loro grammaticale, ma all'uso co. mune e volgare adattato alla persona che fece il testamento, ed anche dietro la verosomiglianza dedotta da altri argomentt che offre il testamento medesimo — Per questo terzo significato veggasi Romagnosi Diritto filosofico positivo § 427 Edizione de Giorgi — Si abbia presente l' articolo 759 Codice Civile —

Regola 13. Ulpiano

13. Non videtur cepisse qui per exceptionem a petitione removetur.

» Non sembra che abbia fatto un acquisto colui il quale può nella sua domanda » essere respinto con una eccezione. »

In questa regola il Giureconsulto mette al confronto l' azione e la eccezione, e dice che sia qualunque la forza dell' azione, essa cade di fronte ad una eccezione valida; per lo che se chi à un' azione, à un acquisto, cioè à un bene art. 415 e 418 Cod. Civ., non lo à più quando l' azione è respinta dalla eccezione —

Vedi Regole 112 e 115

Regola 14. Pomponio

14. In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur praesenti die debetur.

» Le obbligazioni che non sono a termine debbono subito eseguirsi. »

Questa regola è stata riprodotta nell' art. 1173 Codice Civile — Possono leggersene le ragioni in qualunque Commentario —

Regola 15. Paolo

15. Is qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur.

» Chi à un azione pel ricupero di una cosa, sembra che abbia la cosa stessa. »

L' azione è una facoltà inerente al diritto, come ad esempio è pel proprietario il diritto di disporre della cosa. L' azione è da considerarsi come un annesso del diritto, un elemento di esso, non già come un diritto o parte di esso — Il diritto all' azione è inseparabile perciò dal diritto stesso, per lo che il diritto di agire giudizialmente non è che una trasformazione del medesimo diritto per cui si agisce — A tali idee accenna il Giureconsulto con questa regola, ed ecco come le azioni van comprese tra i beni — Art. 415 e 418 Cod. Civ. Leggasi Pacifici Mazzoni Istituzioni nota 2. pagina 84 volume 1.

Vedi la Regola 204

Regola 16 — Ulpiano

16. Imaginaria venditio non est pretio accedente.

» Non è immaginaria la vendita quando se ne sia sborsato il prezzo. »

Questa regola non dev' essere intesa nel senso che, numeratosi il danaro da chi à detto di comprare, all' altro contraente che à detto di vendere, non si possa l' atto impugnare di simulazione o di frode. La simulazione o la frode distruggono l' atto, se pure non possa riconoscersi che la simulazione era diretta a coprire altro contratto, come ad esempio una donazione ec. — Art. 1131 e 1235 Cod. Civ.

Sembra che la idea del Giureconsulto sia quella che quante volte vi sia stato il fatto reale della pecunia nemerata, accompagnato dal contratto di vendita, mal si direbbe che la vendita è immaglnaria. Supposto che non vi sia attacco di simulazione o di frode, la vendita si presenta così certa, per quanto non solo è stato convenuto il prezzo, ma lo si è pure sborsato. Articolo 1448 Codice Civile.

—

Regola 17. Ulpiano

17. Cum tempus in testamento adjicitur, credendum est pro herede adjectum, nisi alia mens fuerit testatoris: sicuti in stipulationibus promissoris gratia tempus adjicitur.

» Quando nel testamento si stabilisce un termine, è da ritenere che vi sia stato ap-
» posto in favore dell'erede, purchè non consti di una diversa intenzione del testatore. Allo
« stesso modo ne' contratti il termine deve intendersi apposto in favore del promittente. »

È principio generale che il termine s' intende stabitito a vantaggio di quello che è obbligato a dare o a far qualche cosa, e tal principio è comune alla materia testamentaria e contrattuale —

Or in quanto a' testamenti è certo che se l' erede è aggravato di legati, egli è un obbligato. e come tale il termine corre a suo vantaggio —

In quanto a' contratti, promittente è quegli a cui carico sta la obbligazione, è perciò il termine deve intendersi apposto in favore di lui.

Ciò è per presunzione di Legge — Ma il testatore potrebbe invece stabilire il termine per favore del legatario, e il termine si potrebbe stabilire nel contratto per favore non del promittente ma dello stipulante — In tali ipotesi deve osservarsi ciò che il testatore o i contraenti àn voluto.

Oggi questi principii si mantengono identici per Codice Civile ed ànno relazione agli art. 856 e 1175.

Regola 18. Pomponio

18. Quae legata, mortuis nobis, ad heredem nostrum transeunt, eorum commodum per nos his quorum in potestate sumus, eodem casu adquirimus: aliter atque quod stipulati sumus, nam et sub conditione stipulantes, omnimodo eis adquirimus, etiamsi, liberatis nobis potestate domini, conditio existat.

Paulus — *Si filius familias sub conditione stipulatus, emancipatus, fuerit, deinde extiterit conditio, patri actio competit: quia in stipulationibus id tempus spectatur quo contrahimus:*

» Que' legati, che dopo la nostra morte passerebbero al nostro erede, sono da noi » acquistati sempre a vantaggio di quelli sotto la cui potestà ci troviamo, quante volte » vengano a ricaderci nel tempo in cui siamo sotto tale potestà — Diversa cosa è per » riguardo a' contratti, dappoichè stipulando sotto condizione noi acquistiamo sempre a » vantaggio di quelli sotto la cui potestà ci trovevamo al tempo del contratto, anche » quando la condizione si verifichi dopo che noi siamo stati liberati — »

Paolo — Se il figlio di famiglia abbia contrattato stipulando a suo favore sotto » condizione, e poi sia stato emancipato, e dopo la emancipazione si verifichi la condi« zione; spetta al padre l' azione per avere la cosa dovuta al figlio, perchè ne' contratti « si à riguardo al tempo in cui vengono fatti. »

Questa regola segna la differenza nella retroattività fra le condizioni apposte nelle disposizioni testamentarie, e le condizioni apposte ne' contratti.

Il Giureconsulto vuol dichiarare che la condizione retroagisce ne' contratti e non retroagisce ne' legati — Per lo che dice che se mai si sia fatto un legato sotto condizione ad un servo, questi acquista pel padrone quante volte la condizione si verifichi durante ancora la servitù, perchè tutto ciò che acquistavano i servi lo acquistavano pel padrone; ma se la condizione si fosse verificata dopo che il servo fosse stato liberato, egli acquistava invece per sè. Passa poi il Giureconsulto a far la stessa ipotesi pe' contratti, e dice che per questi l' acquisto sarebbe stato sempre del padrone sia che la condizione si fosse verificata prima, sia che si fosse verificata dopo la liberazione del servo — Ed a meglio schiarire il principio che la condizione retroagisce nè contratti e non ne' legati, il Giureconsulto nel § 1. ne fa l' applicazione alla ipotesi del figlio di famiglia il quale avesse stipulato con condizione quando era sotto la potestà paterna, e la condizione si fosse verificata dopo emancipato, e decide che la stipulazione profitta al padre.

Per Codice Civile la condizione retroagisce tanto nella materia testamentaria quanto nella contrattuale. Ma la condizione à effetto ne' testamenti sol quando si verifichi in vita dell' erede o del legatario sottoposti a condizione, perchè il testatore ebbe in mira la loro persona art. 853 Cod. Civ. Ne' contratti invece la condizione produce il suo effetto anche dopo morto il creditore art. 1170 Cod. C. perchè si presume che ciascuno contratta per sè e suoi eredi. Art. 1127 Cod. Civ = Veggasi Marcadè all' art. 1179 Cod. francese.

Veggasi Regola 144 § 1

Regola 19. Ulpiano

19. Qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis ejus: heredi autem hoc imputari non potest, cum non sponte cum legatariis contrahit. §. 1. Non solet exceptio doli nocere his quibus voluntas testatoris non refragatur.

« Colui che contratta con un altro è, o dev' essere non ignaro della condizione di » quello col quale contratta — Ma codesto precetto non può applicarsi all' erede, perchè » egli non contratta spontaneamente co' legatarii — » § 1. Non suole la eccezione di « dolo nuocere a quelli a' quali non si opporrebbe la volontà del testatore —

La prima parte di questa regola contiene un principio molto importante di diritto, e che è di uso continuo nel foro. Con essa si stabilisce che il contraente deve conoscere le condizioni dell' altro contraente, e se non le conosca, tale sua ignoranza riesce a suo danno. In altri termini il principio è che costituisce una colpa il mettersi a contrattare senza sapere con chi si contratta, e perciò bisogna risentire le conseguenze del proprio fatto senza riversarle ad altri — arg. a contr. dall' articolo 1151 Cod. Civ. — Così per esempio, se uno contratta con un minore, non potrebbe poi dire che ignorava la minore età di lui, art. 1107 Cod. Civ. — Se uno dà danari a mutuo ad altri e crede che questi sia ricco mentre non lo è, il mutuo regge, e deve contentarsi di quella qualunque guarentigia che gli presentano i beni del debitore art. 1949 Cod. Civ.

L' obbligo poi dell' erede verso i legatarii costituisce un quasi contratto art. 1140 Cod. Civ. Ma egli evidentemente non si trova nella condizione di ogni altro contraente, non essendovi di fatto proprio che la sola accettazione della eredità. Per lo che non può essere applicabile il principio suddetto.

Col § 1 il Giureconsulto dichiara che non commette dolo chi cerca una cosa per la quale non si avrebbe un aperto contrasto con la volontà del testatore — Così se per un legato di cosa particolare o cadente sotto un certo genere od una certa specie, il legatario ne facesse domanda, e questa fosse respinta perchè la cosa non si trova al patrimonio del testatore, art. 841 Cod. Civ., non si può dire che il legatario avesse commesso azione dolosa istituendo l' azione contro l' erede — Di che segue che in cosiffatti casi, non essendovi azione dolosa da parte di chi istituisce l' azione, non vi sarebbe nè anche luogo a ristoro di danni art. 1151 Cod. Civ., 370 Cod. proc. civ. —

Regola 20. Pomponio

20. Quotiens dubia interpetratio libertatis est, secundum libertatem respondendum. erit.

« Quante volte sia dubbia la interpetrazione e si tratti di punto di libertà, questa « dev' esser favorita. »

La regola è generale e si applica così agli uomini come alle cose — La libertà si presume e si favorisce sempre — Così se si tratti di dubbia interpetrazione ne' diritti civili o politici per Leggi comuni o speciali, il diritto deve concedersi piuttosto che negarsi — Se è dubbia la esistenza della servitù di un fondo. si risponde per la libertà — À quì relazione l'art. 4 delle disposizioni generali del Codice Civile perchè la libertà costituisce la regola, e tutto ciò che contraria la libertà è eccezione.

Regola 21. Ulpiano

21. Non debet cui plus licet quod minus est non licere.

« Dev' esser lecito il meno a quello a cui è lecito il più — »

È questa una regola di logica giudiziaria più che di legge, e riesce sempre applicabile purchè la Legge non escluda tassativamente il meno — Così, se alcuno à dato in ipoteca due fondi, sarà lecito al creditore di prendere iscrizione sopra un fondo solo — art. 1979 e 1981 Cod. Civ. — Ma se col contratlo matrimoniale si è permessa l'alienazione del fondo dotale, e niente si è detto per la ipoteca, si potrà alienarlo ma non ipotecarlo — Art. 1404 Cod. Civ.

Regola 22. Ulpiano

22. In personam servilem nulla cadit obligatio §. 1. Generaliter probandum est, ubicumque in bonae fidei judiciis confertur in arbitrium domini vel procuratoris ejus conditio, pro boni viri arbitrio hoc habendum esse.

« Il servo non incontra mai obbligazione di sorta «

« § 1. Generalmente è da ritenersi cha quante volte ne' giudizii di buona fede si « pone per condizione di riportarsi all' arbitrio del padrone o del di lui procuratore, « tale arbitrio deve intendersi nel senso di una giusta discrezione di uomo dabbene »

Niente è a dire per la prima parte di questa regola, dapoichè si riferisce a' servi, i quali erano considerati come cose, e perciò incapaci di obbligarsi.

Il § 1 contiene un principio importante di diritto, che dev'esser chiarito.

Presso i Romani si distinguevano i giudizii di buona fede da' giudizii di stretto diritto — Erano di buona fede quelli ne' quali non si

stava strettamente legati alle parole del negozio, ma si spaziava con una certa discrezione nelle viste della equità e della onestà. Erano poi di stretto diritto quelli ne' quali si era rigorosamente attaccati alle parole — In generale si ritenevano di buona fede i negozii bilaterali, e di stretto diritto gli unilaterali — La ragione consisteva in ciò che trovandosi due obbligati l'uno verso l'altro, potea adoperarsi una certa latitudine; il che non si potea se vi fosse stato un obbligato solo, perchè facilmente si sarebbe questi potuto trovare in condizione più gravosa.

Or il Giureconsulto dice che ne' giudizii di buona fede, se mai vi fosse la condizione di riportarsi all'arbitrio di alcuno de' contraenti, tale arbitrio non dovea intendersi per capriccio, ma per onesta discrezione di uomo dabbene — Gli esempii che si portano sono — di uno che avesse promesso di dare una dote a suo arbitrio L. 3. Cod. de dotis promissione — di uno che per un'opera commessa ad altri si avesse riserbato l'arbitrio di approvarla L. 24 ff. locati — ne' quali casi l'arbitrio era ritenuto per una onesta osservanza de' patti, a quel modo che li avrebbe osservati un dabbenuomo.

Pel Codice Civile tutti i contratti sono di buona fede art. 1124, e perciò, non più riconoscendosi quelli di stretto diritto, il principio suddetto, è pienamente applicabile — di modo che se ne' contratti oggi vien rimessa alcuna cosa all'arbitrio di uno de' contraenti, s'intende essersi rimessa non al capriccio di lui, ma invece a quella certa giusta discrezione di cui deve andar fornito un uomo onesto. Giova tener presente codesto principio per la intera teoria contrattuale art. 1098 Codice Civile.

Regola 23. Ulpiano

23. Contractus quidam dolum malum duntaxat recipiunt: quidam et dolum et culpam: dolum tantum, depositum et precarium: dolum et culpam, mandatum, commodatum, venditum, pignori acceptum, locatum, item dotis datio, tutelae, negotia gesta. In his quidem et diligentiam. Societas et rerum comunio et dolum et culpam recipit; sed haec ita nisi si quid nominatim convenit, vel plus, vel minus, in singulis contractibus: nam hoc servabitur quod initio convenit: legem enim contractus dedit, excepto eo quod Celsus putat non valere, si convenerit ne dolus praestetur; hoc enim bonae fidei judicio contrarium est, et ita utimur. Animalium vero casus, mortes, quaeque sine culpa accidunt, fugae servorum qui custodiri non solent, rapinae, tumultus, incendia, aquarum magnitudines, impetus praedonum a nullo praestantur.

» Alcuni contratti ammettono soltanto il dolo e non la colpa, altri poi ammettono e » dolo e colpa — Ammettono soltanto il dolo i contratti di deposito e di precario — » Ammettono il dolo e la colpa i contratti di comodato, di vendita, di pegno, di locazione, » di dote, di tutela, di gestione di negozii (ne' quali si ricerca anche la diligenza) — » La società e la comunione de' beni ammettono pure il dolo e la colpa. »

» Ma tutto ciò deve osservarsi in generale, se non sia stato specialmente convenuto » ne' singoli contratti il più o il meno a prestarsi, dapoichè in tal caso bisogna osservare » ciò che è stato convenuto, mentre il contratto forma legge tra le parti. »

» Si eccettua però il caso ricordato da Celso, cioè della nullità della convenzione » con la quale si fosse pattuito di non prestare il dolo futuro, dapoichè ciò sarebbe contrario al giudizio di buona fede, e questa è la legge in vigore. »

» I casi poi degli animali, le morti, e tutto ciò che accade senza colpa, le fughe » de' servi che non sogliono custodirsi, i furti, i tumulti, gl' incendii, le inondazioni, e » gli assalti de' ladri non si prestano da alcuno. »

Questa Legge parla del dolo, della colpa, e del caso, e stabilisce inoltre tre principii l' uno pel dolo futuro, l' altro pel patto della prestazione della colpa in maggiore o minor misura, e l' ultimo relativo alla forza de' contratti fra le parti.

1. In quanto al dolo, dice il Giureconsulto che alcuni contratti ammettono il solo dolo e non ammettono la colpa, e ricorda i due contratti di deposito e di precario. Così era per Diritto Romano — E di vero, in quanto al deposito sta scritto nella L. 5 § 2 ff. commodati, che non si deve prestar colpa nel deposito perchè niun vantaggio ridonda al depositario, ond' era giusto disgravarlo della responsabilità per colpa — E nella L. 8 § 3 ff. de precario è detto che essendo il precario un atto di liberalità, non può colui che lo concede supporsi rigoroso fino al segno di richiedere la responsabilità per colpa — Ma per Codice Civile non è così — Gli art. 1843 e 1844 fanno intendere chiaramente che pel deposito si ammette una gradazione di colpa, ma di questa si deve sempre rispondere — In quanto al precario il Codice Civile non parla specialmente della colpa, onde, dovendosi ricorrere alle regole generali, bisogna stare agli art. 1151 e 1224.

2. I contratti poi ammettono dolo e colpa, e il dolo si distingue in principale ed incidente, e in ciò la regola del Giureconsulto risponde al diritto vigente — art. 1151 1224 1115 Cod. Civ.

3. Il caso non si presta da alcuno — art. 1226 1298 1631. 1672.

4. Si può anche oggi convenire una maggiore o minor diligenza, poichè ciò non sarebbe un patto in opposizione alla Legge o a' buoni costumi art. 1119 1224.

5. In quanto al dolo è da distinguere il dolo futuro dal dolo passato — Il futuro non ammette il patto che non debba prestarsi, poichè sarebbe immorale che due potessero pattuire d' ingannarsi a vicenda — arg. art. 1119 e 1484 — In quanto al dolo passato regge la regola desunta dalle Leggi 27 § 3 ff. de pactis, e 5 § 7 ff. de administratione tutorum, cioé — *de praeterito dolo pactio valet*, — poichè ognuno può rinunciare a' danni interessi derivatigli da un fatto doloso. Articolo 1236.

6. Che i contratti formino legge tra le parti è detto nell'art. 1123.

Regola 24. Paolo

24. Quatenus cujus intersit, in facto non in jure consistit

» Quale sia la estensione dell' interesse è quistione di fatto e non di diritto. »

L' interesse è la base delle azioni art. 36 Cod. proc. civ. Or è una questione di diritto il vedere se l' interesse che alcuno affaccia costituisca un diritto per spiegare azione in giudizio — Ma la estensione, cioè la misura, o meglio il più o il meno di tale interesse è cosa di fatto — Art. 1227 Cod. Civ.

Regola 25. Pomponio

25. Plus cautionis in re est quam in persona.

» La cauzione reale val più della personale. »

È una regola che spesso si ricorda e che è adombrata nell' art. 1905 Cod. Civ. La cauzione reale dà la guarentigia materiale, mentre la personale dà la guarentigia morale.

Regola 26. Ulpiano

26. Qui potest invitis alienare, multo magis et ignorantibus et absentibus potest.

» Chi può alienare malgrado altrui, molto maggiormente può farlo nella sua as-
» senza o ignoranza. »

La regola suppone che due diversi individui abbiano diritti differenti sulla stessa cosa. E il Giureconsulto dice che se alcuno di essi può alienare la cosa anche quando l' altro non voglia, molto maggiormente lo può nella ignoranza o assenza di lui — Così il proprietario può, malgrado il dissenso dell' usufruttuario, imporre al fondo le servitù che non pregiudicano al diritto di usufrutto art. 635 Cod. Civ; e perciò maggiormente lo può nell' assenza o ignoranza di lui — L' enfiteuta può alienare il suo dominio utile, non ostante il volere contrario del concedente art. 1562 Cod. Civ., e perciò può maggiormente farlo nella sua assenza od ignoranza.

Regola 27. Pomponio

27. Nec ex praetorio nec ex solemni jure privatorum conventione quicquam immutandum est: quamvis obligationum causae pactione possit immutari et ipso jure et per pacti conventi exceptionem: quia actionum modus vel lege vel per praetorem introductus privatorum pactionibus non infirmatur: nisi tunc, cum inchoatur actio, inter eos convenit.

» Ciò che è stabilito per diritto pretorio o per diritto civile non si può immutare
» per privata convenzione, benchè le cause delle obbligazioni possano immutarsi, sia per
» forza di legge, sia per eccezione di patto convenuto — La ragione è che il modo delle
» azioni, introdotto per legge o dal pretore, non può infirmarsi per patti privati, se pur
» non si convenga diversamente nella origine stessa dell' azione. »

Il giureconsulto con questa regola vuol dichiarare che non si può, volendo fare un determinato atto giuridico, derogare con private convenzioni a quanto la legge stabilisce come elemento essenziale per l'atto medesimo, ma che si può derogare a quanto la legge dispone nel semplice ordine privato — Così, il contratto matrimoniale deve essere stipulato per atto pubblico art. 1382 Cod. Civ., la vendita degli stabili deve essere fatta per scrittura art. 1314 Cod. Civ., e ciò sotto pena di nullità, val dire che in mancanza l'atto non esiste — Ma quanto è disposto negli articoli 1558, 1559, 1560, 1561 Cod. Civ. per riguardo alla enfiteusi può esser non atteso da' contraenti, i quali possono bene pattuire in modo diverso da quello dettato dalla legge, siccome accade per molte altre disposizioni di ordine privato —

Questa Regola 27 si rende oscura perchè il Giureconsulto à innestato quel principio alla teoria delle azioni, le quali avevano in Diritto Romano norme particolari e rigorose — Egli vuol dire che il sistema delle azioni è unico e le solennità sono essenziali, per lo che tale sistema non può essere variato da' privati; ma che sebbene ad un contratto risponda un'azione determinata, pure quando i contraenti abbiano usato di una regola diversa e propria di altro contratto, in tal caso deve applicarsi l'azione corrispondente a codesta regola diversa, non già al contratto cui i contraenti si vollero riferire — Così per Diritto Romano il mandato era gratuito, e se si pattuiva mercede si passava alla locazione d'opera — Or se, ad esempio, i contraenti avessero dichiarato di fare un mandato, ed avessero intanto stabilita la mercede, si aveva l'actio locati, non l'actio mandati —

Regola 28. Ulpiano

28. Divus Pius rescripsit, eos qui ex liberalitate conveniuntur, in id quod facere possunt condemnandos.

» Il divo Pio ordinò che coloro i quali fossero convenuti in giudizio per causa di » liberalità venissero condannati soltanto in ciò che potessero fare. »

Questa regola si riferisce all' istituto del beneficio di competenza, per lo quale umanamente il diritto Romano disponeva, che alcune categorie di persone, tra le quali i donanti, non fossero costretti a pagare in modo così rigoroso i donatarii da dover poi rimaner nella miseria — Oggi codesto istituto non si conosce, ma per Codice Civile il donatario è obbligato di dar gli alimenti al donante art. 1081.

Vedi Regola 173

Regola 29. Paolo

29. Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.

» Ciò che da principio è vizioso non può convalidarsi per tratto di tempo. »

La principale applicazione che si fa di questa regola chiamata Catoniana, è per le capacità e per le forme nelle donazioni, ne' testamenti, e ne' contratti —

Se si applichi alla capacità ne' testamenti, si à che essi non sono viziosi quando il testatore abbia la capacità di testare al tempo in cui fa il testamento art 763 ult. capov· Cod. Civ., e quando l'erede o il legatario abbiano la capacità di ricevere al tempo della morte del testatore, art. 724 725 764.

Se si applichi alla capacità ne' contratti, si ha che il contratto non è vizioso quando i contraenti abbiano la capacità nel momento in cui fanno la convenzione, art. 1105. 1170. Ma si avverta che i contratti con gli incapaci sono claudicanti, cioè possono essere annullati a sola richiesta di essi, e non già dell' altro contraente capace, art. 1107.

Se si applichi alla capacità nelle donazioni, si à che la donazione non è viziosa quando vi è la capacità nel donante e nel donatario al tempo della donazione, se questa e l' accettazione si facciano in un medesimo atto; e quando vi è la capacità di entrambi al tempo della donazione e dell' accettazione, se si facciano con atti separati. Pel tempo poi della notificazione dell' accettazione è necessaria la capacità del donante, non quella del donatario — art. 1053. 1057. 1105.

Se in fine si applichi alle forme rispondono gli art. 804, 1056, 1310, 1311 —

Vedi le regole 201 e 210

Regola 30. Ulpiano

30. Nuptias non concubitus sed consensus facit.

» Non la unione fisica ma il consenso costituisce le nozze. »

Che il matrimonio è un' atto che è costituito dal solo consenso si à dall' articolo 94 —

Regola 31. Ulpiano

31. Verum est neque pacta neque stipulationes factum posse tollere: quod enim impossibile est, neque pacto, neque stipulatione potest comprehendi, ut utilem actionem aut factum efficere possit.

» È cosa certa che nè i patti nè le stipulazioni possono cancellare un fatto — Da-
» poichè ciò che è impossibile non può, comprendendosi in un patto o in una stipula-
» zione, produrre effetto e dare una utile azione. »

Il giureconsulto parla della nullità delle convenzioni che abbiano per oggetto una cosa impossibile, o che sieno sottoposte ad una impossibile condizione, e decide che tali convenzioni non hanno effetto, e non producono azione veruna — La regola risponde al Codice Civile negli articoli 1104 capov. 3 e 1160 — Ma per la dimostrazione di codesto principio,

il giureconsulto dice che una convenzione non può cancellare un fatto, cioè che non può dedursi in convenzione, che ciò che è fatto sia non fatto, perchè ciò sarebbe impossibile — *factum infectum fieri nequit* — Se per altro non può cancellarsi il fatto materiale, possono cancellarsi gli effetti giuridici derivanti da esso — Può la legge e possono i contraenti considerare come inesistente un fatto per riguardo agli effetti giuridici cui abbia dato luogo. Così, la legge nell' articolo 273 n. 4 Codice Civile ritiene per gli effetti giuridici nella tutela come vivo il figlio morto in guerra — Così, chi à ragione a' danni interessi per un fatto delittuoso può rinunciarvi e considerare come inesistente quel fatto per riguardo agli effetti, articolo 1151 1236 capov. 3 Codice Civile.

Regola 32. Ulpiano

32. Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur: non tamen et jure naturali: quia, quod ad jus naturale atlinet, omnes homines aequales sunt.

» Per quanto riguarda il diritto civile i servi non ànno personalità giuridica — Ma » ciò non è per riguardo al diritto naturale perchè per esso tutti gli uomini sono eguali. »

Il principio della eguaglianza per diritto naturale non si poteva sconoscere neanche da' Romani, i quali consideravaao i servi come cose — Per lo che il servo era ritenuto capace di obbligazione naturale, e chi lo avesse ucciso doveva rispondere come se avesse ucciso un uomo libero.

Regola 33. Pomponio

33. In eo quod vel is, qui petit, vel is, a quo petitur, lucri facturus est, durior causa est petitoris.

» Quante volte si tratti di lucro, la condizione dell'attore è più dura di quella del » convenuto. »

In generale l' attore si trova in condizioni più dure del convenuto, sia perchè egli deve offrir le prove, sia perchè nel dubbio deve favorirsi il convenuto, articolo 1137 1312 Codice Civile. Vedi in seguito la Regola 125.

Codesto principio regge quando si tratti di far lucro, ma non sempre in altri casi — Cosi, se mai la controversia versi sul possesso, deve esser sempre favorito chi possiede, sia egli attore o convenuto — Veggansi le regole 126 § 2 e 128 — Del pari se si tratti di dubbio nella interpretazione della domanda, cioè se in essa sia compresa o no qualche altra cosa che venga di poi a domandar l' attore in giudizio separato, deve esser favorita la condizione dell' attore — Veggasi regola 172 § 1 —

Regola 34 Ulpiano

34. Semper in stipulationibus, et in caeteris contractibus, id sequimur, quod actum est, aut si non appareat, quid actum est, erit consequens, ut id sequamur, quod in regione, in qua actum est, frequentatur. Quid ergo, si neque regionis mos appareat, quia varius fuit? ad id quod minimum est redigenda summa est.

» Sempre nelle stipulazioni, e in tutti gli atri contratti, noi dobbiamo seguire ciò » che si è voluto dalle parti — Che se non apparisca ciò che si è voluto da esse, convien » seguire ciò che si pratica nella regione in cui l'atto si fece. Ma che accadrà se mai » non è chiara la costumanza della regione, perchè tale costumanza fu varia? In tal » caso bisogna restringere la obbligazione al minimo possibile. »

Questa regola à riscontro all' art. 1134 Cod. Civ. e ne completa la teoria e la intelligenza. Ne' contratti bisogna seguire ciò che i contraenti han voluto. Ma vi può esser dubbio intorno alla loro volontà, e in tal caso bisogna accostarla alle costumanze locali, poichè quando, ad esempio contratta un Veneziano nel Veneto pensa certamente seguire ciò che si fa nel Veneto, non ciò che si fa in Sicilia — Se poi resti dubbia la cosa perchè la costumanza è varia, entra la regola propria del dubbio, cioè che si debba favorire il più che è possibile l' obbligato art. 1137 Codice Civile —

—

Regola 35. Ulpiano

35. Nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est: ideo verborum obligatio verbis tollitur: nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur.

» Niente è più naturale che ogni ligame giuridico venga a disciogliersi allo stesso » modo col quale è stato formato — Per lo che la obbligazione verbale si toglie con le » parole, e la obbligazione consensuale col consenso contrario. »

Questa regola, la quale oggi riceve applicazione quando si voglia dire che i contraenti possono consensualmente disciogliersi dalla loro obbligazione, articolo 1098 Codice Civile, à uno speciale riscontro nel sistema contrattuale Romano — Perciocchè per Diritto Romano i contratti erano distinti in reali, verbali, letterali e consensuali, secondochè si fossero perfezionati con la consegna della cosa, con le parole solenni, con lo scritto, o col solo consenso — Or il Giureconsulto dice che ogni ligame giuridico si scioglie allo stesso modo col quale fu formato — E tocca poi de' soli contratti verbali e consensuali dicendo, che come i contratti verbali si formavano con le parole e i consensuali col consenso, così quelli si scioglievano con le sole parole, e questi col solo consenso contrario —

Per Codice Civile i contratti possono essere rivocati per mutuo consenso o per causa autorizzata dalla Legge, articolo 1123 — Vegansi regole 100 e 153 —

Regola 36. Pomponio

36. Culpa est immiscere se rei ad se non pertinenti.

» È una colpa immischiarsi in cose a sè non pertinenti. »

Moltissimi sono i casi di colpa, e perchè alcuna volta può esser dubbio se sia una colpa l'immischiarsi ne' fatti altrui, il giureconsulto risponde per l' affermativa, articolo 1151 Codice Civile — Così, ad esempio, per legge è permessa la gestione di negozio, la quale alla fin fine si riduce ad un atto pietoso verso il prossimo, ma nello stesso tempo costituisce un immischiarsi nelle cose altrui — Or chi non adempie con diligenza la impresa gestione deve risponderne, articolo 1143 Codice Civile —

—

Regola 37. Ulpiano

37. Nemo, qui condemnare potest, absolvere non potest.

» Chi può condannare può anche assolvere. »

La regola è generale per tutti quelli i quali possono condannare, non pe' soli magistrati dell' ordine giudiziario. Se in una legge speciale qualunque, si presenti il caso che qualche autorità abbia il potere di condannare, ella, anche quando la legge taccia, à sempre la facoltà di assolvere, perchè la condanna e l' assoluzione son termini correlativi, e se la legge avesse parlato del solo caso odioso, cioè della condanna, si sottointende il caso liberale dell' assoluzione —

—

Regola 38 Pomponio

38. Sicuti poena ex delicto defuncti heres tenere non debeat: ita nec lucrum facere, si quid ex ea re ad eum pervenisset.

» Come l'erede non può essere tenuto di pena pel delitto commesso dal suo autore,
» così del pari egli non può trarre lucro da ciò che gli sia pervenuto per tale delitto. »

Se all' erede non passa la pena, è giusto che non gli passi l' utile — Ma ad intender bene questa regola giova ricordare che per diritto romano l' erede era tenuto per l' indennizzo derivante dal delitto del suo autore solo per quanto fosse egli divenuto più ricco, non già per quanto sarebbe stato tenuto l' autore medesimo pel delitto commesso (veggansi le regole 44 86 87 111 152 §. 3 157 §. 2 e 164). Oggi la legge è più dura, e vuole che l' erede risponda di tutti i danni derivanti dalla obbligazione delittuosa del defunto, anche quanto niente gli sia pervenuto dal delitto di costui — articolo 133 Codice Penale, 3 e 5 procedura penale. 693 925 1027 1127 Codice Civile —

Regola 39. Pomponio

39. In omnibus pro facto accipitur id in quo per alium morae sit quominus fiat.

» Sempre si ritiene come fatto ciò che non si può fare per causa altrui. »

Quando all' avvenimento di un fatto sorgerebbe un diritto, e il fatto non può accadere per colpa o mora altrui, e specialmente per causa di quello verso cui sorgerebbe l' obbligo, il fatto si ritiene come accaduto — Così se avrò il diritto di pretendere 1000 da voi quando la nave torni dall' Asia, e voi tenete modo di non far venire quella nave o di farla affondare, il ritorno si à come verificato — Questa regola à relazione con l' articolo 1169 Codice Civile. —

Veggasi regola 161 —

—

Regola 40 Pomponio

40. Furiosi vel ejus cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est.

» Non si riconosce volontà nel furioso e in colui al quale è stata interdetta l' am-
» ministrazione de' beni. »

Il furioso non ha volontà ed il contratto sarebbe nullo per mancanza di consenso, articolo 1104 e 1107 — Che se poi il furioso avesse contrattato ne' lucidi intervalli, il contratto non sarebbe nullo per mancanza di consenso, ma perchè il contratto è fatto da uno a cui la legge non riconosce facoltà di obbligarsi art. 1106 — Or ogni altro interdetto, nella cui classe per diritto Romano rientrava anche il prodigo, non può contrarre per mancanza di facoltà legale, non di facoltà naturale; ed a codesta facoltà legale e non alla naturale vuole il Giureconsulto principalmente riferirsi.

—

Regola 41. Ulpiano

41. Non debet actori licere quod reo non permittitur. § *1. In re obscura melius est favere repetitioni quam adventitio lucro.*

» Non deve esser lecito all' attore ciò che non è permesso al convenuto. »

» § 1. Quando il punto è oscuro, è meglio favorire la ripetizione anzichè un lucro
» avventizio. »

La prima parte di questa legge tiene al principio cardinale di procedura sulla parità di trattamento — L' attore ne' giudizi deve andare apparecchiato; ond' è che, mentre talvolta la parità di trattamento cede in favore del convenuto, non può accader mai che ceda in favor dell' attore — Così il solo convenuto e non l' attore può fare opposizione alla sentenza contumaciale, articolo 474 Codice Procedura Civile. — Si può perciò ben ritenere l' assioma che non deve mai esser lecito all' attore ciò che non è lecito al convenuto. —

Rapporto poi al §. 1. la idea del giureconsulto è che quando un punto a decidersi è oscuro, e si tratti di ripetizione da una parte, e di lucro gratuito dall'altra, è meglio favorire la ripetizione anzichè il lucro, perchè la ripetizione si basa sulla proprietà che alcuno à di una cosa forse a titolo oneroso, mentre il lucro gratuito è da riguardare in minor grado perchè si tratta di un semplice vantaggio — Volendone vedere un'applicazione al Codice Civile, la si trova nell'articolo 1145 a proposito appunto dalla ripetizione d'indebito: se mai alcuno ripeta l'indebito dato scientemente ad altri, e questi sostenga di essergli stata donata la cosa da colui che ripete, quante volte il punto di fatto è oscuro, deve favorirsi la ripetizione — Così anche per l'articolo 1235 a proposito dell'azione paulliana, per la quale quando si tratta di alienazione a titolo gratuito fatta dal debitore deve provarsi soltanto la frode nella persona del debitore, e non di quello che à ricevuto la cosa. —

Regola 42. Gajo

42. Qui in alterius locum succedunt justam habent causam ignorantiae an id quod peteretur deberetur. Fidejussores quoque non minus quam heredes justam ignorantiam possunt allegare. Haec ita de herede dicta sunt si cum eo ageretur: non etiam si agat: nam plane qui agit certus esse debet: cum sit in potestate ejus, quando velit, experiri: et ante debet rem diligenter explorare, et tunc ad agendum procedere.

» Coloro che succedono in luogo altrui, hanno una giusta causa d'ignorare, se si » debba ciò che loro si domanda — Anche i fidejussori al pari degli eredi possono le» gittimamente allegare ignoranza — Relativamente all'erede, tuttociò è da osservarsi » quante volte si agisca contro di lui, non già se egli sia attore — Dapoichè colui che » si fa attore in giudizio dev'esser certo di ciò che fa, mentre è in sua facoltà di esperire » l'azione quando a lui piace, e deve decidersi a procedere in giudizio dopo aver dili» gentemente esaminato l'affare. »

Questa regola viene a triplicarsi laddove vi si ponga riguardo —

La prima regola è quella riprodotta pel caso della scrittura nell'art. 1321 Cod. Civ. — I soli successori possono dire di non conoscere i fatti del proprio autore, ed è ammessa per essi una legittima ignoranza. Non si potrebbe dire cosa somigliante pel fatto proprio o del proprio officio, poichè non è possibile la ignoranza del fatto proprio, e la ignoranza di ciò che rientra nel proprio officio costituisce colpa art. 1151 Cod. Civ.

La seconda regola è pe' fidejussori pe' quali è pur legittima la ignoranza — Così se un fidejussore à pagato, non sapendo che il debitore avea ottenuto dilazione dal creditore, può ripetere la cosa data in pagamento — Se ne trae un argomento dall'art. 1900 Cod. Civ. —

La terza regola poi tiene all'ordine de' giudizii non nella parte delle forme, ma nella parte del diritto — L'attore deve sempre andarvi apparecchiato, e non potrebbe, dopo istituito il giudizio, scusarsi con la ignoranza — In altri termini la ignoranza de' fatti del proprio autore è ammessa come scusa legittima quante volte alcuno sia convenuto, ma non è ammessa quante volte sia attore.

Regola 43. Ulpiano

43. Nemo ex his qui negant se debere, prohibetur etiam alia defensione uti, nisi lex impedit - § *1. Quotiens concurrunt plures actiones ejusdem rei nomine, una quis experiri debet.*

» Non è vietato a' convenuti in giudizio di negare il loro debito e di proporre anche » altre eccezioni, purchè la legge non lo proibisca. »

» § 1. Quante volte concorrono più azioni comprese nello stesso genere, ciascuno » deve sperimentarle unitamente. »

La prima parte contiene una regola generale per la teoria delle eccezioni — Se il convenuto neghi, sembra contradittorio che possa presentare altre ragioni in sua difesa — Ciò non ostante, per la posizione del convenuto, al quale bisogna dare tutta la libertà quando si tratti di respingere l' azione, si osserva il principio che egli possa avvalersi di tutte le eccezioni, a meno che la legge non ne faccia un espresso divieto, quale ad esempio, sarebbe quello del capoverso dell' art. 187 Cod. proc. Civ.

Per riguardo poi al §. I. è da avvertire che esso è della massima importanza per la teoria della cosa giudicata — Quante volte si tratti di azioni comprese nello stesso genere (come per es. le azioni di dolo, di errore e di violenza, le quali sono comprese nello stesso genere di vizii del consenso) se alcuno istituisca una lite deve comprendere tutte e tre le azioni nella citazione che fa — Che se ve ne comprenda una sola, o anche due, ma non tutte e tre, non potrebbe dopo il giudicato istituire una lite novella a base di quella delle tre azioni che non vi à compresa — Così se alcuno possa domandare la nullità e rescissione di un contratto per errore, dolo, violenza, e lesione, ed istituisca la lite soltanto per la lesione e la perda, non è vietato a lui dopo il giudicato d' istituire un' altra lite per l' errore, per la violenza e pel dolo — Ma se egli abbia istituito la lite per l' errore e per la lesione e la perda, non potrebbe poi istituire un' altra lite per la violenza e pel dolo — Per la cosa giudicata veggasi l'art. 1351 Cod. Civ. — Pe' vizii del consenso e per la lesione veggansi gli art. 1108. 1300. 1038. 1529 Cod. Civ. —

Regola 44. Ulpiano

44. Totiens in heredem damus de eo quod ad eum pervenit, quotiens ex dolo defuncti convenitur: non quotiens ex suo.

» Allora noi diamo azione contro l' erede soltanto per ciò che a lui pervenne quante volte egli sia convenuto pel dolo del defunto, non già pel dolo proprio. »

Il Diritto Romano permetteva la persecuzione dell' erede per l' indennizzo derivante da' delitti del defunto soltanto limitatamente a ciò di cui l' erede fosse divenuto più ricco, non già per tutta la somma di cui sarebbe stato responsabile l' autore, se mai fosse stato in vita. (Vedi Serafini Istituzioni di Diritto Romano § 45). Che se l' erede avesse per proprio dolo arrecato danno a quello contro cui si era commesso un de-

litto dal suo autore, egli dovea risponderne. — Così, se Tizio avesse rubato un cavallo a Cajo, e Tizio fosse morto lasciando Mario per suo erede, questi niente avrebbe dovuto dare a Cajo, se il cavallo fosse morto di morte naturale; ma se Mario per non restituire il cavallo a Cajo, lo avesse ucciso, avrebbe dovuto pagarlo.

Per altro non si avea più la medesima regola se mai si fosse trattato di dolo dell' autore defunto, il quale dolo non derivasse da delitto ma da contratto, perchè in quest' ultimo caso l' erede era tenuto per l' intero. — Veggansi le altre regole 38, 86, 87, 111, 127, 164, 152 § 3 e 157 § 2.

Per diritto vigente l' erede deve rispondere delle obbligazioni del defunto sia che derivino da delitti o da contratti dolosi, e sia che si tratti di dolo civile o di dolo penale. — Articolo 133 cod. pen. 3 e 5 proc. pen. 693, 925, 1027, 1127, 1301 cod. civ.

—

Regola 45. Ulpiano

45. Neque pignus, neque depositum, neque precarium, neque emptio, neque locatio rei suae consistere potest — § 1. Privatorum conventio juri publico non derogat.

» Non può esistere nè deposito, nè precario, nè compra, nè locazione della cosa propria. »
« § 1. La convenzione privata non può derogare al diritto pubblico. »

La proprietà è esclusiva. Ciò che è nostro non può divenir nostro per altro titolo, nè possiamo possederlo a nome altrui, art. 436 2115 codice civile. Veggasi regola 159 — Segue da ciò che se alcuno per errore à comprato ciò che è suo, non deve pagarne il prezzo, e se lo à pagato à diritto a ripeterlo, articolo 1145 codice civile — Segue inoltre che se mai corre la prescrizione di cosa stabile a vantaggio di alcuno il quale la dia in affitto al proprietario, questi possedendola per più di un anno interrompe la prescrizione, articolo 2124 codice civile — poichè il locatore non potrebbe possedere per mezzo del proprietario, articolo 2115, mentre niuno può tenere in affitto la cosa propria.

Il § 1 risponde all' articolo 1122 codice civile.

—

Regola 46. Gajo

46. Quod a quoquo poenae nomine exactum est, id eidem restituere nemo cogitur.

» Ciò che alcuno à esatto a titolo di penale da chiunque, non può essere obbligato
» a fargliene la restituzione. »

La penale o clausola penale può accompagnare un contratto e qualunque singolo patto di esso. — Or il giureconsulto dice che quel che si è esatto a titolo di penale, di regola non deve restituirsi per una qualche vicenda posteriore — Così se un contratto per una condizione

viene in definitiva ad esser dannoso ad uno de' contraenti, ma questi a titolo di penale abbia esatto qualche somma per contravvenzione ad un patto prima che la condizione si verificasse, egli non può essere obbligato alla restituzione. —

Per codice civile tale regola è bene applicabile, perchè la clausola penale consiste nella compensazione de' danni che il creditore soffre per l'inadempimento della obbligazione — art. 1212 cod. civ. —

Regola 47. Ulpiano

47. Consilii non fraudolenti nulla obligatio est: caeterum si dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit. § 1. Socii mei socius, meus socius non est.

» Non mena a responsabilità il consiglio non fraudolento. Ma vi è azione di dolo » quantevolte sia intervenuto dolo o malizia. »

» § 1. Non è mio socio il socio del mio socio. »

Il dolo richiede due elementi cioè — animo malvagio — e proposito di arrecare un danno L. 1 § 2 ff. de dolo malo — Per lo che un consiglio dato in buona fede non può menare a responsabilità di chi lo abbia dato, anche quando riesca dannoso a chi lo abbia messo in esecuzione — La regola è generale sia per diritto civile che penale, e pel civile à relazione agli articoli 1115 e 1151 cod. civ.

Il § 1 poi è stato riprodotto nell'articolo 1725 codice civile — Se un socio per la sua porzione sociale entri in società con altri, questi non si rendono per ciò socii di quelli co' quali fu stabilita la società cui tal porzione si riferisce.

Regola 48. Paolo

48. Quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est quam si perseverantia apparuit judicium animi fuisse: ideoque brevi reversa uxor, nec divertisse videtur.

» Ciò che si dice o si fa nel calore dell'ira non deve ritenersi come fermo se non » apparisca esservi il proposito dell'animo — Onde segue che la moglie allontanatasi » dal marito, se mai presto vi torni, non sembra che voglia fare divorzio. »

Questa regola trova applicazione più nelle materie penali che nelle civili, alle quali ultime però non è punto estranea — Così una qualche parola sfuggita nel calore dell'ira non potrebbe ritenersi per confessione stragiudiziale, articolo 1357 codice civile — Se una lieve ingiuria si è detta tra coniugi nel calore dell'ira, non sarebbe causa valida per la separazione, articolo 150 codice civile.

Regola 49. Ulpiano

49. Alterius circumventio alii non praebet actionem.

» Il dolo di una persona non offre azione contro una persona diversa. »

È principio di diritto che il dolo è personale, cioè si deve risponderne dalla persona che lo adopera, articolo 1115; ma ciò non è della violenza la quale nuoce ancorchè sia stata usata da persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la convenzione, art. 1111 Cod. civ. Così se un tutore commetta azione dolosa per favorire il minore, questi non deve rispondere del danno derivatone all' ingannato, sebbene il minore debba restituire tutto ciò che siasi convertito in suo vantaggio, poichè niuno deve farsi più ricco a spese altrui — articolo 1145 codice civile. —

—

Regola 50. Paolo

50. Culpa caret qui scit sed prohibere non potest.

» Non è in colpa colui il quale sappia il fatto che arreca danno ad altri, ma non può impedirlo. »

La colpa suppone sempre il *factum inconsultum*, come una inavvertenza, una imprudenza, per le quali avviene un danno ad altri. L. 31 ff. ad legem aquil'am, art. 1151. Cod. civ. Or se alcuno non può impedire il fatto che arrechi danno, è certo che non può essere rimproverato di colpa, perchè la necessità per la quale egli non può evitare il danno, rientra nel caso fortuito.

—

Regola 51 Gajo

51. Non videtur quisquam id capere quod ei necesse est alii restituere.

» Non sembra che alcuno prenda ciò che deve restituire ad altri. »

Sia qualunque la sembianza che presenti il titolo di acquisto, se alcuno deve restituire i beni avuti, non si può ritenerlo come proprietario di essi, e si considera perciò come non li avesse presi in qualità di proprietario — Così i beni donati dall' ascendente al discendente senza dispensa dalla collazione, debbono da questo esser conferiti alla massa ereditaria, art. 1001 codice civile, e tali beni perciò se sono conferiti in natura, non s' intendono entrati nel patrimonio del discendente.

—

Regola 52. Ulpiano

52. Non defendere videtur non tantum qui latitat, sed et is qui praesens negat se defendere aut non vult suscipere actionem.

» Sembra che non si difenda non solamente colui il quale si tiene nascosto, ma anche » quegli che trovandosi presente si rifiuti a difendersi o non voglia assumere l'azione. »

Questa regola, presa nel suo semplice e naturale significato, rivela nettamente il concetto della volontaria mancanza di difesa, la quale si à in tre casi, cioè — 1 o quando uno chiamato non comparisca art. 380 codice proc. civile — 2 o quando comparisce bensì, ma non si difende articolo 173 codice proc. civile — 3 o quando pur difendendosi con eccezioni, non si avvalga di qualche azione la quale annienterebbe l'azione avversaria, come se ad esempio egli potesse proporre un'azione riconvenzionale e non la facesse valere, articolo 100 Num. 3. codice proc. civile.

—

Regola 53. Paolo

53. Cujus per errorem dati ripetitio est, ejus consulto dati donatio est.

» Di tutto ciò che si è dato per errore, vi è luogo a ripetizione, ma tutto ciò che » si è dato scientemente si sitiene come donato. »

Questa regola à riscontro all'articolo 1145 codice civile. Sembra a prima vista che tale articolo sia in opposizione con questa Legge Romana, e qualche scrittore, come il Marcadè all'articolo 1376 codice civile francese, sostiene che la dottrina è variata — Ma sembra che egli s'inganni, perciocchè l'art. 1145 codice civile fa la ipotesi di colui che *riceve* per errore o scientemente e s'obbliga alla restituzione, e questa regola 53 invece fa il caso di colui che *dà* per errore o scientemente, e decide che chi dà per errore à il diritto alla ripetizione, e chi dà scientemente ciò che non deve, fa una donazione — Or essendo così diverse le ipotesi, perquanto è diverso il ricevere dal dare, non si sa comprendere come la dottrina sia variata — Invece apparisce che la regola resta ferma perchè quando alcuno scientemente dà ciò che a lui non spetta di dare, sorge spontanea la presunzione ch'egli doni, se pure non dimostri di aver dato ad altro titolo — Se poi alcuno abbia dato per errore, il diritto alla ripetizione non è dubbio.

—

Regola 54. Ulpiano

54. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse haberet.

» Nessuno può ad altri trasferire diritti maggiori di quelli che egli abbia. »

La regola è vera, ed è generalmente applicata, come ad esempio nell'art 1964 capoverso ultimo Cod. Civ., e nell'articolo 686 Cod. proc. civ. — Ma à qualche eccezione, quale ad esempio si troverebbe nel diritto chè à il compratore di non rispettare in alcuni casi l'affitto pattuito dal venditore art. 1597 Cod. Civ.

Regola 55. Gajo

55. Nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur.

» Non commette azione dolosa colui il quale esercita il suo diritto. »

In generale chi à un diritto può esercitarlo anche quando altri ne risenta danno — E' questa una norma direttiva da tenersi presente per la intelligenza ed applicazione degli articoli 1151 e 1152 Cod. Civ. — Veggansi le altre regole 61, 151 e 155 § 1.

—

Regola 56 Gajo

56. Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt.

» Nel dubbio bisogna sempre preferire il partito più benigno. »

E' questa una regola generale nella interpretazione della Legge e de' contratti, e ad essa si riferisce l' art· 1137 Cod. Civ.

—

Regola 57. Gajo

57. Bona fides non patitur ut bis idem exigatur.

» La buona fede non soffre che si esiga due volte una medesima cosa. »

Oltre all' applicazione comune della regola specialmente ne' casi ne' quali dolosamente si voglia esigere il doppio, vi sono de' casi diversi e non dolosi, regolati da quel principio, come per esempio è per l' art. 843 Codice Civile.

—

Regola 58. Ulpiano

58. Ex penalibus causis non solet in patrem de peculio actio dari.

» Nelle cause penali non suole darsi contro il padre azione di peculio. »

Il peculio dei figli di famiglia avea tra le sue distinzioni in Diritto Romano quella di profettizio ed avventizio — Profettizio era quello costituito dal padre il quale d' ordinario ne forniva il figliuolo per causa di negozii — Avventizio era quello costituito da ogni altra persona, ovvero raccolto dal figlio con lavori di arti illiberali, o per beneficio di fortuna.

Or se il figlio di famiglia avesse commesso un delitto, e fosse perciò responsabile civilmente verso l' offeso, questi poteva agire con azione civile contro il padre, se mai il figlio avesse avuto peculio avventizio — Ma era dubbio se l' offeso potesse agire contro il padre quante volte si fosse trattato di peculio profettizio, per la ragione che il padre avea dato danari od altri beni al figlio per farne negozio o per altri onesti fini, non già per commettervi delinquenze — Ed il Giureconsulto pel caso del peculio profettizio risponde di no —

Vero è che in questa regola non si fa restrizione al peculio che provveniva dal padre, ma la cosa non ammette dubbio, perchè il figlio era proprietario del peculio avventizio, onde lo si potea ben perseguitare ma non era ordinariamente proprietario del peculio profettizio —

Oggi se il figlio è maggiore di età risponde direttamente art. 323 1151 Cod. Civ. Se poi è minore ed abbia beni, l' azione civile derivante dal reato si rivolge contro il padre come rappresentante ed amministratore de beni di lui, senza che si faccia più distinzione tra peculio profettizio ed avventizio — Art. 224 228 1151 e 1152 Cod. Civ·

Regola 59. Ulpiano

59. Heredem ejusdem potestatis jurisque esse cujus fuit defunctus constat.

» È manifesto che l'erede à le medesime facoltà e i medesimi diritti che avea il defunto. »

Questo principio si mantiene identico nel Codice Civile, e sebbene non vi sia un articolo tassativo che lo dica, pure lo si raccoglie dagli articoli 693, 925, 1027 —

Regola 60. Ulpiano

60. Semper qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur. Sed et si quis ratum habuerit quod gestum est, obstringitur mandati actione.

» Sempre si ritiene come mandante colui il quale non si opponea che altri intervenga » in sua vece. E se alcuno abbia rattificato ciò che altri à fatto per lui, può esser co- » stretto con azione di mandato. »

Per principio di diritto chi tace non dice nè si, nè no — L. 142 ff. de reg. jur — Per altro ciò è vero sino a quando non intervenga un fatto per il quale avesse ad opporsi colui che tace, dapoichè in tal caso il silenzio s' interpreta per l' affermativa — L. 28 ff. comm. divid. L. 110 § 2 de reg. jur. — e si à perciò un consenso tacito art. 1098, 1104 — Che se alcuno fa una cosa che porta al vantaggio di altro, il quale è presente, e questi tace, allora il silenzio di lui s' interpretra per mandato — Questo dice la prima parte della regola 60. —

È del pari mandato la ratiabizione del fatto altrui — Questo dice la seconda parte della medesima regola 60 — art. 1241 1752 capov. cod. civ. — Vedi Regola 110 §. 2, e 142 e 152 §. 2. —

Regola 61. Ulpiano

61. Domum suam reficere unicuique licet, dum non officiat invito alteri in quo jus non habet.

» A ciascuno è lecito di fare riparazioni alla propria casa, purchè non rechi danno » alla proprietà di altri senza avervi diritto. »

La regola è generale, ed è per le riparazioni alle case un' applicazione del principio di poter ciascuno esercitare i proprii diritti anche

quando altri ne risenta danno. — Veggasi regola 55. — Così le servitù si estinguono, quante volte non se ne possa fare uso art. 662; ma risorgono se le cose sono ristabilite in modo che si possa fare uso della servitù che pria esisteva. — articolo 663 — Or se alcuno faccia riparazioni ad una casa resa inabitabile ad es. per un terremoto, e tale casa godeva per prima di una servitù, egli à il diritto di farle non ostante che il padrone del fondo servente vi si opponga. Così ancora se alcuno ha bisogno di fare riparazioni alla sua casa à il diritto di entrare nel fondo del vicino laddove ve ne sia necessità, e il vicino non potrebbe opporvisi — articolo 592 codice civile.

Regola 62. Giuliano

62. Hereditas nihil aliud est, quam successio in omne jus quod defunctus habuerit.

» La eredità non è altro che la successione in ogni diritto del defunto. »

Sebbene nel codice civile non sia riprodotto questo principio, pure lo si raccoglie chiaramente dagli articoli 693, 925 e 1027.

Regola 63. Giuliano

63. Qui sine dolo malo ad judicium provocat, non videtur moram facere.

» Colui il quale senza dolo malo chiami altri in giudizio, non sembra che sia in mora. »

La regola vuol dire che colui il quale ignora se debba o quanto debba ad un altro, e chiami costui in giudizio, non è in mora se abbia agito in buona fede —

Fingasi che un debitore istituisca giudizio contro il creditore perchè si dichiari non essere egli obbligato a pagarlo e che l'obbligo sussista — Se il creditore dice che il debitore lo fa unicamente per cavillare e prender dilazione, in tal caso bisogna vedere se quanto asserisce il debitore si appoggi in qualche modo al diritto, o almeno a ciò che di solito si fa — La quistione si riduce allora ad esaminare se il debitore abbia agito in buona o mala fede — Se in buona fede non deve sopportare, pel fatto della lite da lui istituita, conseguenze più gravi di quelle che son proprie di qualunque altro debitore, e così non può esser per esempio condannato a' danni come temerario litigante, articolo 370 codice procedura civile, nè a' danni pel ritardo nell'adempimento della sua obbligazione, articolo 1225 cod. civ. — Se poi è in mala fede deve sopportarne le conseguenze. —

Questa regola trova frequente applicazione quando si tratti di resoconti o di computi da farsi, articolo 319 e seguenti cod. proced. civ. —

Regola 64. Giuliano

64. Ea quae raro accidunt, non temere in agendis negotiis computantur.

» Tutto ciò che accade di raro non viene temerariamente compreso nella trattazione degli affari. »

Questa è una regola d'interpretazione la quale à rapporto agli articoli 1138, 1139 codice civile.

Regola 65 Giuliano

65. Ea est natura cavillationis, quam Graeci acervalem syllogismum appellant, ut ab evidenter veris per brevissimas mutationes disputatio ad ea quae evidenter falsa sunt perducatur.

» Tale è la natura del cavillo, chiamato dai Greci sillogismo acervale, che da prin-
» cipii evidentemente veri per sottili mutazioni la disputa è condotta a ciò che è evi-
» dentemente falso. »

Il giureconsulto dà la vera idea pratica del cavillo, il quale mena alla conseguenza di spostare le quistioni, e di far disputare sopra ciò che è falso per aver ragione dove si ha torto — Il sillogismo acervale è quello in cui non sono ben distinte le proposizioni maggiore e minore, e la conseguenza; ma è costituito da sottigliezze ammassate in modo che non vi sarebbe molto a distinguere per le proposizioni onde qualunque discorso ridotto a sillogismo è composto —

Regola 66. Giuliano

66. Marcellus: desinit debitor esse is qui nactus est exceptionem justam nec ab aequitate naturali abhorrentem

» Marcello disse, che non è più debitore colui il quale abbia una giusta eccezione
» non aborrente dalla equità naturale. »

Certamente il debitore, il quale a base della legge, come per esempio con una eccezione di prescrizione, può respingere l'azione che si dirigesse contro di lui, non si può più considerare come tale, perchè manca il debito.

Regola 67 Giuliano

67. Quotiens idem sermo duas sententias exprimit: ea potissimum excipiatur quae rei gerendae aptior est.

» Quando una proposizione abbia due sensi, deve ritenersi quello che meglio ri-
» sponda alla materia del contratto. »

L'articolo 1133 codice civile è una riproduzione di questa regola —

Regola 68. Paolo.

68. In omnibus causis id observatur: ut, ubi personae conditio locum facit beneficio, ibi deficiente ea, beneficium quoque deficiat: ubi vero genus actionum id desiderat, ibi ad quemvis persecutio ejus devenerit, non deficiat ratio auxilii.

» In tutte le cause si osservi, che là dove il beneficio à luogo per riguardo alla con-
» dizione della persona, mancando questa, viene anche a mancare il beneficio — Però
» quando il beneficio non è dato per la persona ma per qualunque genere di azione, al-
» lora a chiunque questa ricada, à sempre vigore. »

Questa regola era principalmente dettata per riguardo a' privilegii, i quali, dati alla persona finivano con essa, dati alla cosa sussistevano sempre —

Ma il Giureconsulto à generalizzato tale regola per gli altri casi sicchè riesce anche oggi applicabile — Così se alcuno à pattuito una presa d'acqua per suo uso, vi sarà un diritto irregolare di uso, fino a tutta la sua vita, articolo 521 e 529 codice civile — Invece egli à pattuita una presa d'acqua per uso del suo palazzo, si avrà una servitù la quale dura oltre la vita di chi l'à costituita, art. 531 cod. civ.

Così del pari è ritenuta la restituzione in intero pe' minori, articolo 1303 codice civile, di modo che non può il minore fatto maggiore e contrattando in maggiore età aver quella restituzione — Ed è prescritto che i fondi inferiori deggiono soffrire lo scolo naturale de fondi più elevati — articolo 536 codice civile — Nel primo caso si à un vantaggio alla persona e nel secondo alla cosa —

Regola 69. Paolo

69. Invito beneficium non datur.

» Non si dà beneficio a chi non lo vuole. »

Questa regola è di frequente applicazione, ed à un riscontro alle diverse leggi cui si voglia applicarla — Così per codice civile non è valida la donazione se non è accettata, articolo 1057 — Si può rinunziare alla eredità e al legato articolo 891. —

Ma vi è pure qualche eccezione, come ad esempio, si può pagare per un terzo debitore anche quando questi non voglia, articolo 1238.

Veggasi la regola 156 §. 4.

Regola 70. Ulpiano

70. Nemo potest gladii potestatem sibi datam vel cujus alterius coercitionis ad alium transferre.

» Nessuno può trasferire ad altri la giurisdizione che abbia nelle materie penali. »

Questa regola si riattacca al principio giurisdizionale del Diritto Romano — Nelle materie penali era vietata qualunque delegazione, ma non così nelle civili specialmente al tempo del sistema formolario —

Oggi la giurisdizione è data dalla legge, ed è vietata la delegazione anche delle materie civili, art. 68 procedura civile, meno quando la delegazione è espressamente permessa dalla legge medesima, come accade per esempio negli esami testimoniali, articolo 208 procedura civile —

Veggansi le altre regole 17 e 105 —

Regola 71. Ulpiano

71. Omnia quaecumque causae cognitionem desiderant, per libellum expediri non possunt.

» Tutto ciò che richiede una cognizione di causa, non può esser fatto per libello. »

Questa regola si riferisce, come la precedente regola 70, al principio giurisdizionale di diritto Romano. Dapoichè tutto ciò che richiedeva una cognizione della causa, non poteva dal Magistrato competente delegarsi, e si poteva invece far delegazione (per libellum) di quanto non toccava il merito della lite.

Anche oggi regge e con maggior vigore il medesimo principio — La gîurisdizione data dalla legge non può esser delegata art. 68 proc. civ., meno quando la delegazione è dalla legge permessa, come per esempio avviene negli esami testimoniali art. 208 proc. civ.

Veggansi le altre regole 70 e 105.

Regola 72. Giavoleno

72. *Fructus rei est vel pignori dare licere.*

» È un frutto della cosa il poterla dare in pegno. »

Il pegno si dà non solo per vantaggio del creditore il quale à con esso una guarentigia reale per esser pagato, ma anche per vantaggio del debitore perchè questi più facilmente può, dando un pegno, trovare il danaro che gli bisogni — Così dicesi nel §. ultimo delle Istituzioni al titolo — *quibus modis re contrahitur obligatio.*

Or codesta facilità di trovar danaro dando in pegno una cosa, provviene dalla cosa stessa, e perciò costituisce in certo modo un prodotto, un frutto di essa. Come dandosi a nolo una cosa mobile si à il prezzo del nolo, che è un frutto civile, così dando una cosa in pegno si à pure un frutto qual' è quello di procacciarsi con facilità il danaro in prestito art. 1878 Cod. Civ.

È un vantaggio precuniario che nell' uno e nell' altro caso appresta la cosa al proprietario. —

Regola 73. Quinto Muzio Scevola

73. *Quo tutela redit, eo hereditas pervenit, nisi cum foeminae heredes intercedunt* — § *1. Nemo potest tutorem dare cuiquam, nisi ei, quem in suis heredibus, cum moritur, habuit, habiturusve esset si vixisset* — § *2. Vi factum id videtur esse qua de re quis cum prohibetur fecit. Clam, quod quisque, cum controversiam haberet, habiturumve se putaret, fecit* — § *3. Quae in testamento ita sunt scripta ut intelligi non possint, perinde sunt ac si scripta non essent* — § *4. Nec paciscendo, nec legem dicendo, nec stipulando quisquam alteri cavere potest.*

» Colà dove cade la tutela, perviene anche la eredità, purchè non accada che sia » erede una donna. »

» § 1. Niuno può dare tutore ad altri se non a quello che al tempo di sua morte » à tra i suoi eredi, o che ve lo avrebbe se mai fosse sopravvissuto. »

» § 2. Sembra fatto con violenza ciò che si è fatto contro una proibizione avuta — » E sembra fatto clandestinamente ciò che alcuno fece avendo controversia con altro o » ritenendo che con lui avrebbe avuta controversia. »

» § 3. Tutto ciò che è scritto nel testamento in modo che non possa intendersi, si » à come non scritto. »

» § 4. Nè facendo un patto o una stipulazione, nè imponendo condizioni in un » contratto, può alcuno stipulare per altri. »

Ad intendere la prima parte e il §. 1 di questa regola convien ricordare che per D. R. la successione era la base della tutela e valeva il principio — *Ubi successionis emolumentum, ibi et onus tutelae esse debet.* — La ragione di tale principio era che sperando il tutore di poter succedere, bada alla conservazione de' beni del pupillo, i quali un giorno potrebbero esser suoi — Onde accade di vedere in D. R. non solo la distinzione della tutela in testamentaria, legittima e dativa, ma ancora quattro specie di tutela legittima — L' analogia tra la successione e la tutela per D. R. era perfetta, per lo che la prima parte di questa regola dice che cade la tutela colà dove perviene la successione, meno il caso in cui una femina sia erede, perchè le femine non potevano esser tutrici dal momento che esse stavano sotto perpetua tutela — S' intende anche bene il §. 1. il quale dice che può dare un tutore testamentario colui che à il figlio in sua potestà, allo stesso modo che ciascuno dispone per testamento de' beni suoi e non de' beni altrui —

Ma per Cod. Civile la successione non è più base della tutela, e se tra la successione e la tutela vi è qualche analogia, entrambi prendendo capo da' diritti di famiglia, non vi è però quell' analogia perfetta che si riscontrava in Diritto Romano — Ciò è tanto vero per quanto, sebbene anche oggi si distingua la tutela in testamentaria, legittima, e dativa, pure la tutela legittima (che formava tanta parte del sistema di D. R. e che era corrispondente al sistema successorio), oggi si restringe al solo Avo paterno e in mancanza di lui all' Avo materno art. 244 Cod. Civ. —

In quanto al §. 2. è da avvertire che in Diritto Romano la violenza era pubblica o privata; pubblica quando vi era via di fatto, privata quando si facea qualche cosa contro una proibizione avuta — Veggansi i titoli del Digesto — *Unde vi* — *Quod vi, aut clam* — *Ad Legem juliam de vi pubblica* — *Ad Legem juliam de vi privata* — Qui la violenza è ricordata nel solo secondo senso.

La clandestinità poi richiedeva sempre la intenzione di nascondere il fatto all' avversario, come è chiaro per la Legge 3 §, 7 ed 8, e per la Legge 5 §. 3 ff *quod vi aut clam* — Ond' è che tale intenzione è supposta nel principio qui dettato dal giureconsulto —

Per Codice Civile si à la violenza soltanto nel caso di vie di fatto, poichè non vi è esempio nei Codici Civili e penali vigenti che per violenza s' intenda la semplice contravvenzione ad una inibizione avuta, sempre oggi richiedendosi l' elemento della persona alla quale con vie di fatto si faccia violenza — In altri termini la violenza è personale —

Per la clandestinità si richiede come per D. R. la intenzione di nascondere il fatto all'avversario. Veggasi, tra gli altri, Scialoja proc. civ. pag. 371. 628 e 634 vol. 1. parte 2.

A tal modo deve intendersi l' art. 695 Cod. Civ.

Riguardo poi al §, 3. è certo che se taluno parla e non si lascia intendere, fa cosa oziosa, e vale come se non parlasse, e perciò si à come non esistente la sua volontà nella parte inintelligibile per la quale non varrebbe il testamento, art. 759 Cod. Civ. — Veggasi pure quanto è detto nella Regola 188.

Rimane a parlare del §. 4 — Con esso non si fa che dire in altre parole il principio contenuto nella prima parte dell' art. 1128 Cod. Civ. —

Niuno può stipulare per altri fuorchè per se medesimo, o come dice Giustiniano nelle Istituzioni — *nemo alii quam sibi potest stipulari* — La ragione della nullità della stipulazione che si facesse per un terzo, è che lo stipulante mancherebbe d' interesse, e quando manca l' interesse non solo non vi è azione, ma non vi può esser contratto, il quale mancherebbe di oggetto per lo stipulante — Il Giureconsulto à adoperato le parole diverse *paciscend* , *legem dicendo*, *e stipulando*, perchè per Diritto Romano i patti erano cose diverse da' contratti, e il *legem dicendo* è una condizione che lo stipulante impone all' obbligato —

Ma si avverta che tale principio à una eccezione che qui il Giureconsulto non ricorda, e che è ricordata nelle Istituzioni al Tit. *De Inutilibus stipulationibus* §. 18, con le parole — *nisi interest sua*, — tradotte nell' art. 1128 Cod. Civ. con le altre — *Tuttavia può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se stesso o di una donazione che fa ad altri.*

—

Regola 74. Papiniano

74. Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.

» Non si deve per colpa di alcuno recar danno ad un altro. »

La regola è generale, ed è più di morale che di legge — Volendone trovar qualche caso di applicazione, lo si avrebbe nel caso fortuito a cui alcuno avesse dato colpa od occasione — Un esempio del Giureconsulto è del furto di posate di argento prestate ad uno il quale imprudentemente si azzardò a portarle sulla persona in luoghi sospetti e ne fu derubato. Il furto sarebbe un caso fortuito, ma vi avrebbe dato occasione quegli a cui le posate furon prestate — Ond' egli dovrebbe pagarle a senso dell' art. 1151 Cod. Civ.

Regola 75. Papiniano

75. Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam.

» Niuno può mutare il suo proposito col danno altrui. »

La regola è generale e si applica con frequenza a' casi ne' quali alcuno à due azioni derivanti dalla stessa causa, e ne esercita una — Allora è applicabile la massima — *Electa una via, non datur recursus ad alteram* — Così un venditore di effetti mobili cui si è negato la revindica che egli aveva intentato per non essersi pagato il prezzo, non potrebbe sperimentare l' altra azione per far risolvere la vendita per lo stesso motivo perchè si avrebbe lo stesso oggetto e la stessa causa, cioè la pretesa vendita — Ma se la causa è diversa, e l' oggetto è il medesimo, sarebbe applicabile la massima contraria — *electa una via, altera non tollatur* - Veggasi Marcadè all' art. 1351 Cod. franc. num. IX —

Si applica pure questa regola pe' diritti di scelta che alcuno abbia Così per l' azione di rescissione, il compratore convenuto à la scelta o di restituire la cosa o di ritenerla pagando il supplemento del giusto prezzo, art. 1534 Cod. Civ. Ma fatta la scelta, egli non potrebbe poi variarla —

Regola 76. Papiniano

76. In totum omnia quae animi destinatione agenda sunt, nonnisi vera et certa scientia perfici possunt.

» In ogni materia di diritto, tutto ciò che deve farsi con deliberazione di animo,
» non può farsi se non con vera e certa scienza. »

Questa regola è generale ed applicabile a qualunque materia di diritto, e si riferisce principalmente al consenso — Quante volte si tratti di prestare assenso ad un determinato obbietto, ci bisogna una scienza vera e certa, altrimenti si avrebbe l' errore, articolo 1098. 1108. Codice Civile —

Regola 77. Papiniano

77. Actus legitimi qui recipiunt diem vel conditionem, veluti mancipatio, acceptilatio, hereditatis aditio, servi optio, datio tutoris, in totum vitiantur per temporis vel conditionis adjectionem: nonnunquam tamen actus suprascripti tacite recipiunt, quae aperte comprehensa vitium adferunt: nam si acceptum feratur ei qui sub conditione promisit, ita demum egisse aliquid acceptilatio intelligitur, si obligationis conditio extiterit: quae si verbis nominatim acceptitationis comprehendatur, nullius momenti faciet actum.

» Gli atti legittimi che racchiudono un termine o una condizione, come ad esempio
» la vendita fatta con forme quiritarie, la ricevuta fatta con le forme solenni verbali,
» l'adizione della eredità, la scelta del servo, la nomina del tutore, restano viziati all' in
» tutto per l'aggiunta di un termine o di una condizione — Per altro alcune volte tali
» atti ammettono tacitamente ciò che li vizierebbe se mai fosse espresso — Dapoichè,
» se ad esempio si faccia una solenne ricevuta verbale a colui che promise sotto con-
» dizione, la ricevuta, avrà valore quando la condizione sia esistita — Ma se questa vi
» fosse nominatamente espressa, l'atto non avrebbe efficacia. »

Ad intendere questa regola conviene ricordare che le azioni di legge erano quelle che si sperimentavano innanzi al Magistrato, sia in giudizio contenzioso, sia per giurisdizione volontaria; ed atti legittimi quelli che richiedevano determinate sollennità, senza che si facessero innanzi al Magistrato —

Or tanto le azioni di legge, quanto gli atti legittimi non potevano comprendere termine o condizione sotto pena di nullità, e soltanto si permetteva che gli atti legittimi lasciassero presumere (senza però esprimerlo) che si fosse verificata una condizione, o vi fosse stato e fosse decorso un termine —

Per leggi vigenti non si riconoscono con tale rigore le azioni e gli atti legittimi - Ma volendo trovarvi un riscòntro, si à che l' azione di legge corrisponde alle azioni contenziose o alle procedure in camera di consiglio — articolo 36, 70 778, codice proc. civ. — e l' atto legittimo corrisponde a quell' atto che si deve fare in forma solenne sotto pena di nullità e non innanzi al magistrato, come sarebbe il matrimonio — articolo 93 codice civile — Tale anche sarebbe l' atto pubblico per i contratti matrimoniali e per le donazioni — art. 1056, 1382, cod. civ. —

Una traccia del divieto romano del termine e della condizione è rimasta per alcuni atti — Così il matrimonio non può esser sottoposto a termine o condizione — articolo 95 codice civile.

Regola 78. Papiniano

78. Generaliter cum de fraude disputatur, non quid habeat actor, sed quid per adversarium habere non potuerit considerandum est.

» In generale allorquando si disputa di frode è da considerarsi non ciò che l'attore » à, ma ciò che non abbia potuto avere per causa dell'avversario. »

Questa legge stabilisce il principio, che quando si tratta di frode si deve restituire non solo la cosa frodata ma ancora i frutti ed emolumenti di essa — Così applicandola al caso dell' azione Paulliana, qualora venga a risolversi la vendita fraudolenta fatta dal debitore, si deve restituire e la cosa venduta e i frutti di essa. — articolo 1235 codice civile —

Ma si avverta che il giureconsulto dice *generaliter*, onde ammette che vi possa essere qualche caso di eccezione — Ed in effetti stando al medesimo articolo 1235, se mai con l' azione Paulliana si venga ad attaccare un atto a titolo gratuito, basta la prova della frode in persona del solo debitore, ond' è che l' altro contraente cioè il donatario non dovrebbe restituire i frutti a termini dell' articolo 703.

***

Regola 79. Papiniano

79. Fraudis interpretatio semper in jure civili non ex eventu duntaxat, sed ex consilio quoque desideratur.

» In diritto civile la interpretazione della frode vien fatta sempre non per riguardo » al solo danno, ma anche per riguardo al dolo. »

Quando si tratta di frode, sempre dev' esservi il dolo, altrimenti frode non può esistere — Questo è il concetto della legge corrispondente a' principii di diritto civile e di diritto penale — Applicando questa legge al caso dell' azione Paulliana, cioè all' articolo 1235 codice civile, si troverà che se il debitore è divenuto insolvibile senza suo dolo, i creditori non possono far annullare le alienazioni fatte da lui.

Si avverta che il giureconsulto qui dice *semper* per la ragione che non vi può esser eccezione, mentre nella regola precedente dice *generaliter* perchè qualche eccezione vi potea essere.

Regola 80. Papiniano

80. In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est.

» In qualunque materia di diritto al genere si deroga dalla specie, e si osserva » principalmente ciò che è sanzionato per la specie. »

Le leggi sono generali e speciali — Or queste ultime ànno la loro osservanza senza riguardo alle prime — Così, non ostante la pubblicazione di un nuovo codice penale, si mantengono in vigore le leggi speciali sulla caccia e simili — E non ostante la pubblicazione di un nuovo codice civile, si mantengono in osservanza le leggi speciali de' lavori pubblici e simili.

Il principio è identico quante volte non si tratti di vera e propria legge speciale, ma di un diritto singolare compreso nel codice comune, come ad esempio tutti gli articoli di legge che favoriscono i minori, le donne maritate e simili — articoli 1303, 1405 ecc. —

Or sia che si abbia una legge speciale, sia che si abbia un diritto singolare, la interpretazione non può essere mai estensiva da caso a caso ma dev' essere restrittiva, articolo 4 disp. prel. del codice civile. —

Regola 81. Papiniano

81. Quae dubitationis tollendae causa contractibus inseruntur jus comune non laedunt.

» Tutto ciò che s' inserisce ne' contratti per rimuovere dubbiezze non mena a lesione » di altri diritti che spettano a' contraenti per disposizioni di legge. »

Alle volte accade che facendo un contratto chi abbia un diritto assicuratogli da un articolo tassativo di legge, ne formi oggetto di un patto

corrispondente a tale articolo — Or egli non viene con ciò a rinunciare agli altri diritti che per legge gli spettano — Così per es. se si pattuisca un usufrutto e si dica nel contratto che spettano all' usufruttuario gli alberi che periscono e quelli che sono svelti o spezzati per accidente coll' obbligo di surrogarne altri, i contraenti riporteranno ciò che è detto nell' articolo 490 codice civile — Ma codesto patto non importa menomamente che non reggano gli altri diritti che per legge spettano all' usufruttuario — In altri termini il diritto espressamente pattuito non importa rinuncia tacita agli altri diritti — E così del pari quando in un contratto si è espresso un caso nel fine di spiegare un patto, non si presume che siensi voluti escludere i casi non espressi, a' quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto — articolo 1139 codice civile. —

Regola 82. Papiniano

82. Donari videtur quod nullo jure cogente conceditur.

» Sembra che si doni ciò che vien dato senza alcun obbligo. »

Il precipuo carattere delle donazioni è quello che non vi sia obbligo — E la stessa donazione rimuneratoria si à quando l' obbligo corrispondente non è tale che possa menare a coercizione giuridica di colui che dona, articolo 1050, 1051, codice civile. —

Regola 83. Papiniano

83. Non videtur rem amittere quibus propria non fuit.

» Non sembra che perdano la cosa coloro i quali non l'aveano in proprietà.

Il giureconsulto si riferisce specialmente a quei casi ne' quali alcuno potrebbe acquistare e ne fa a meno — Così, per esempio, se alcuno chiamato ad una eredità vi rinunzia, egli in realtà non perde i beni che gli sarebbero spettati, perchè non li à mai avuti — articolo 944 e seg. codice civile. —

Regola 84. Paolo

84. Cum ampliùs solutum est quam debeatur, cujus pars non invenitur quae repeti possit, totum esse indebitum intelligitur, manente pristina obligatione — § 1. Is natura debet, quem jure gentium dare opertet, cujus fidem secuti sumus.

» Allorchè siasi pagato più di quanto si dovea, e non possa ripetersi in parte quanto si » è dato in più, v' è luogo a ripetizione dell' intero, e resta ferma la prima obbligazione.

» § 1. È obbligato soltanto naturalmente quegli che à contro di se il diritto di natura » non sanzionato del diritto civile, e la cui fede è stata seguita dal creditore. »

Per riguardo alla prima parte di questa regola v' è un esempio nella leg. 26 § 4 ff. de condictione indebiti — In essa il giureconsulto dice che se alcuno debitore di 100 si fosse invece creduto debitore di 200 ed

avesse dato in pagamento al creditore un fondo di somma corrispondente a' 200, egli avrebbe il diritto di ripetere tutto il fondo, *quia nemo invitus compellitur ad comunionem*. Dovrebbe perciò pagare i 100 al creditore, il quale potrebbe ritenersi il fondo fino al pagamento.

Generalizzato codesto esempio ne sorge la regola espressa nella prima parte di questa legge 84 — Ma si vede che tale regola è applicabile quando la cosa data in pagamento non sia fungibile, cioè non costi di peso, numero, o misura. — Tale regola à relazione agli articoli 1146 a 1148 codice civile. —

In quanto poi al § 1 è da ricordare che i giureconsulti romani con la frase jus gentium indicavano l' odierno diritto di natura — Perlochè è chiaro il concetto di quel §, il quale dice che allora si à l'obbligazione naturale quando non vi è sanzione civile e il creditore à seguito la fede del debitore — Onde se mai vi fosse sanzione civile la obbligazione sarebbe civile, e se il creditore non avesse creduto seguire la fede del debitore ma avesse voluto invece esser pagato, non vi sarebbe più luogo a ripetizione — Ciò è consentaneo alle disposizioni del codice civile negli articoli 1237 e 1802.

Regola 85. Paolo

85. In ambiguis pro dotibus respondere melius est — § 1. Non est novum ut quae semel utiliter constituta sunt, durent, licet ille casus extiterit, a quo initium capere non potuerunt — § 2. Quotiens aequitas, desiderii naturalis ratio, aut dubitatio juris moratur, justis decretis res temperanda est.

« Ne' casi ambigui è meglio rispondere a favore della dote. »

» § 1. Non è nuovo che ciò, che una volta fu utilmente stabilito, sussista, benchè » avvenga quel caso da cui non avrebbe potuto trarre principio. »

» § 2. Quante volte la equità, la ragion naturale, o il dubbio del diritto facciano » impedimento ad una domanda, la cosa è da temperarsi con giusti decreti.

La prima parte di questa legge contiene una regola d' interpetrazione a proposito della dote — La quale regola aveva più rigorosa osservanza in diritto romano in cui la dote si considerava sotto l' aspetto dell' ordine pubblico, mentre per codice civile se ne permette l' alienazione quando questa siesi stipulata nel contratto nuziale, articolo 1404 codice civile — Comechessia però, la dote, articolo 1399 codice civile, è sempre degna di favore. —

Il primo §. di questa legge, per essere bene inteso, deve riunirsi al precetto della leg. 98 ff, de verborum obligationibus, nella quale si legge così — *Etiam ea quae recte constiterunt, resolvi putant quum in eum casum reciderunt, a quo non potuissent consistere.* — Or tale legge 98 dice precisamente l'opposto di questa legge 85 §, 1. Come combinarle entrambi? Gl' interpreti ritengono che la legge 98 formi la regola, e la legge 85 §, 1 la eccezione. —

È regola in fatti che quando un determinato obbietto di diritto cada in un caso da cui non avrebbe potuto cominciare, tale obbietto non ha più valore — Cosi pervenendo al legatario a titolo gratuito e in vita del testatore la cosa legatagli, il legato è nullo — articolo 843 —

Ma tale regola ammette eccezione quando l' obbietto del diritto è già perfetto ed acquisito — Cosi, l' impotenza è un impedimento del matrimonio quando sia precedente ad esso, ma se l' impotenza sopragiunga dopo il matrimonio, non reca nullità del matrimonio contratto, articolo 107.

Col §. 2 il giureconsulto dà una norma pe' casi in cui venga in conflitto una domanda con la equità, con la ragione naturale, o col dubbio del diritto, e raccomanda di temperar la cosa con giusti decreti — Così domandandosi un sequestro conservativo, se il pretore trova una qualche ragione di dubbio, può imporre la cauzione a colui che lo domanda — articolo. 928 cod. proc. civ. —

Regole 86. 87. Paolo

86. Non solet deterior conditio fieri eorum, qui litem contestati sunt, quam si non, sed plerumque melior.

87. Nemo enim in persequendo deteriorem causam sed meliorem facit. Denique post litem contestatam heredi quoque prospiceretur, et heres tenetur ex omnibus causis.

» Non suole divenir deteriore la condizione di coloro che ànno contestata la lite a » fronte di quelli che non l'ànno contestata, anzi spesse volte diviene migliore. Dapoichè » niuno che agisce in giudizio fa peggiore, ma fa invece migliore la sua causa. Inoltre » dopo contestata la lite, l'azione passa all'erede, e questi è tenuto per qualunque causa. »

La contestazione della lite, la quale consiste nel fissare lo stato vero della questione che il giudice è chiamato a dirimere, si à ne' giudizii formali con lo scambio delle comparse, articolo 176 cod. pr. civ. — e ne' giudizii sommarii in udienza, articolo 350 e 390 codice procedura civile. —

Or la contestazione della lite è un quasi contratto e come tale dà il vantaggio de' contratti senza far risentire i danni della novazione — Così le annualità delle rendite si prescrivono in 5 anni art. 2144, ma se per esse si è istituita e contestata la lite la prescrizione è di 30 anni, articolo 2135 — Così del pari se nel titolo costitutivo della rendita si fosse pattuito che decorrerebbero gl' interessi sulla somma non pagata e dal giorno del non fatto pagamento, e se vi fosse una ipoteca, la contestazione delle lite non à effetto di novazione che potesse togliere tali diritti —

La contestazione della lite poi opera pure il passaggio delle azioni negli eredi, sia in pro, sia contro di essi. —

A proposito di tale passaggio, in generale tutti i diritti e gli obblighi passano agli eredi — art. 693, 925, 1027. — Ma vi sono delle azioni che

non passano senza la contestazione della lite, o almeno senza che essa sia istituita — Così l'azione per reclamo di stato passa all' erede se fu istituita dal suo autore, articolo 178 — La rivocazione della donazione per ingratitudine non può esser proposta dagli eredi del donante, decorso l' anno dal fatto avvenuto se, non sia stata proposta dal donante stesso art. 1082 —

In un solo caso non passa l' azione all' erede dopo contestata la lite, cioè in quello della separazione conjugale per ottener l' effetto della privazione del conjuge superstite da' diritti di successione art. 757 —

Riguardo alle materie penali per diritto romano l' azione civile derivante da' reati e per tutto ciò che non fosse pervenuto all' erede dell' imputato, non passava contro l' erede medesimo se la lite non si fosse contestata — Oggi però passa indipendentemente da tale contestazione, articolo 133 codice penale 3, 5 pr. pen. Veggansi le regole 38, 44, 111, 127, e 164. —

Regola 88. Scevola

88. Nulla intelligitur mora ibi fieri ubi nulla petitio est.

» Non vi è mora quando non vi è domanda. »

La mora significa ritardo, e questo non esiste legalmente senza richiesta. — Ma se vi è un termine stabilito per l' adempimento, in tal caso non è necessaria la domanda perchè *dies interpellat pro homine* — L' articolo 1223 codice civile ripete gl' identici principii. —

Questa regola à la sua spiegazione nell' altra regola 99. —

Regola 89. Paolo

89. Quamdiu possit valere testamentum, tamdiu legitimus heres non admittitur.

» Fino a quando può avere efficacia il testamento, non si ammette l'erede legittimo. »

Per diritto Romano valeva il principio *nemo potest pro parte testatus, pro parte intestatus decedere*, e non era compatibile l' erede legittimo con l' erede testamentario — Per codice civile la regola è variata, e ben possono coesistere l' erede testamentario per una parte dell' eredità, e l' erede legittimo per la parte rimante — art. 759 cod. civ. —

Veggansi regole 7, e 181.

Regola 90. Paolo

90. In omnibus quidem, maxime tamen in jure aequitas spectanda est.

» In tutte cose, ma specialmente nelle materie di diritto, deve aversi riguardo » alla equità. »

In quanto a' contratti, la equità va fino a un certo segno confusa con la buona fede, perchè questa eminentemente si poggia sopra di quella — Or la buona fede dev'esser la regola nella esecuzione de' contratti — articolo 1124 codice civile — e sotto tale aspetto la equità va raccomandata a' giudici —

Ma per quanto à riguardo alla interpetrazione ed applicazione della legge, non si deve ricorrere alla equità in mancanza di disposizioni tassative o di casi simili e materie analoghe, ma invece a' principii generali di diritto — articolo 3 disposizioni preliminari del codice civile — Deve il giudice decidere secondo la equità quando la legge ne lo faculti espressamente, come ad esempio accade per l' art. 463 cod. civile.

Regola 91. Paolo

91. Quotiens duplici jure defertur alicui successio, repudiato novo jure quod ante defertur, supererit vetus.

» Quante volte la successione sia deferita ad alcuno per doppio diritto, se mai egli ab-
» bia ripudiato il diritto nuovo che gli era stato deferito già prima, resta intatto l'antico. »

Per codice civile la rinuncia deve essere espressa e non si presume art. 941, e ciò contrariamente al diritto romano — Per lo che non possono suscitarsi tanti dubbii, de' quali parla il Voet al titolo *De adquirenda vel omittenda hereditate* Num. 37, ed è da ritenere con certezza che se taluno à diritto alla successione per due titoli, non si può dalla rinuncia ch'egli faccia pel secondo titolo presumere che abbia rinunciato anche al primo.

Regola 92. Scevola

92. Si librarius in transcribendis stipulationis verbis errasset: nihil nocere quominus et reus et fidejussor teneatur.

» Se lo scrivano copiando un contratto abbia errato, codesto errore non porta no-
» cumento alla obbligazione del reo e del fidejussore. »

La ragione è che l'errore materiale è sempre emendabile e non à la forza di viziare il consenso, il quale perciò resta fermo — Art. 1098 cod. civ. — Se ne à anche un argomento nell' art. 473 Codice procedura civile — Tutt' altro sarebbe se non si trattasse di errore materiale, ma di errore nel consenso — art. 1108 codice civile —

Regola 93. Meciano

93. Filius familias neque retinere, neque recuperare, neque adipisci possessionem rei peculiaris videtur.

» Sembra che il figlio di famiglia non possa spiegare azione in giudizio per ritenere,
» ricuperare, o acquistare il possesso della cosa che fa parte del peculio. »

Era cosa certa in Diritto Romano, ed è certo per codice civile che il figlio di famiglia non à facoltà di stare in giudizio — Anticamente era finchè vivesse il padre, ed oggi è fino a' 21 anno — Ma il dubbio sorgeva quando si fosse trattato di azione possessoria, la quale risente molto di procedimento conservativo, specialmente allora che tale azione avesse versato su' peculii, pe' quali i figli di famiglia avevano privilegii. Il giureconsulto decide che il figlio di famiglia non ha mai veste per stare in giudizio, ciò che sarebbe uniforme all' art. 224 codice civile pe' figli minori.

Regola 94. Ulpiano

94. Non solent quae abundant vitiare scripturas.

» Non suole ciò che abbonda viziare l'atto. »

Questa regola è generale e si applica a qualunque materia di diritto, e non solo per la parte estrinseca — Così, le disposizioni testamentarie reggono anche quando la causa sia erronea purchè non sia la sola che abbia determinato il testatore art. 828 codice civile — Che se non abbia essa sola determinato il testatore, viene evidentemente ad applicarsi questa regola.

Regola 95. Ulpiano

95. Nemo dubitat solvendo videri eum qui defenditur.

» Niuno dubita che sia solvibile colui il quale abbia fidejussori solvibili. »

È Gotofredo quegli che dà la idea de' fidejussori per la parola *defenditur,* perchè i fideiussori in senso allegorico difendono i debitori — Dovrebbe però trattarsi di fideiussori solvibili, ond' è che questa regola avrebbe riferimento più all' art. 1904, che all' art. 1898 cod. civ.

Se non che in Diritto Romano si chiamava *defensor* quel Procuratore il quale straordinariamente dava pel suo cliente cauzione *de rato o judicatum solvi.* In tal caso il cliente era certamente solvibile perchè l' Avvocato avea data cauzione — Sicchè questa regola potrebbe essere anche intesa nel senso che è solvibile quel litigante per lo quale abbia dato cauzione il suo Avvocato.

Regola 96. Meciano

96. In ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est ejus qui eas protulisset.

» Nelle proposizioni ambigue, deve aversi principale riguardo a ciò che à inteso » dire colui che le pronunziò. »

La regola è generale e comprende qualunque specie di scritto o di parola, e perciò abbraccia non solo i contratti ma anche i testamenti — Certo è che quando si tratti di proposizione ambigua, miglior consiglio è

quello di ricercar la mente di colui che la pronunziò, dovendosi appunto indagare quale fu la sua volontà, determinando la forza delle parole specialmente dietro l'uso comune o volgare adatto alla persona che parla (Romagnosi Diritto filosofico positivo § 427.) A questa regola, e per riguardo a' contratti hanno relazione gli articoli 1131 e 1133.

Regola 97. Ermogeniano

97. Ea sola deportationis sententia aufert quae ad fiscum perveniunt.

» La sentenza di deportazione toglie soltanto quelle cose che passano nel dominio » del fisco. »

La deportazione era una specie di esilio, e menava alla confisca de' beni — Or era dubbio se restassero anche confiscate quelle altre cose che si assomigliano a' beni, come ad esempio i titoli di nobiltà — E il Giureconsulto risponde che la confisca colpisce i soli beni pecuniarii.

Regola 98. Ermogeniano

98. Quotiens utriusque causa lucri ratio vertitur, is praeferendus est cujus in lucrum causa tempore praecedit.

« Quando una ragione di lucro formi il titolo di controversia fra due litiganti, deve » preferirsi quello il cui titolo precede, per rispetto al luero, il titolo dell'altro. »

Risponde alla massima — *prior in tempore, potior in jure* — Specialmente questa regola à relazione all'azione pubbliciana per la quale colui che avesse comprato in buona fede la cosa da chi non ne era padrone, poteva revindicarla da chi la teneva con un titolo meno fermo del suo — Oggi tale azione non è ammessa — Ma essendo questa regola rispondente al principio — *prior in tempore potior in jure* — può avere una facile applicazione nella materia ipotecaria e specialmente per gli art. 1942 2007 2008.

Regola 99. Venulejo

99. Non potest improbus videri qui ignorat quantum solvere debeat.

» Non può dirsi che manchi di probità colui che ignora quanto debba pagare. »

Questa regola forma la ragione della regola 88 relativa alla mora, la quale non può ritenersi senza domanda, perchè si suppone che il convenuto non sappia quanto deve dare — art. 1223 —

Regola 100. Gajo

100. Omnia quae jure contrahuntur, contrario jure pereunt.

» L'obbligazione derivante dalla legge finisce per legge contraria. »

Per diritto Romano i contratti erano reali, verbali, letterali, e consensuali. Ora allo stesso modo col quale i contratti si facevano, venivano

disciolti. Oggi i ontcratti essendo consensuali, si disciolgono per mutuo dissenso art. 1098 e 1123 cod. civ. Veggasi quanto è detto alle regole 35 e 153.

Ma è da ricordare che una delle fonti delle obbligazioni è la legge, sicchè se mai una obbligazione è stata imposta direttamente dalla legge, art. 1097 cod. civile, finisce con una legge contraria.

Regola 101. Paolo

101. Ubi lex duorum mensium fecit mentionem, et qui sexagesimo et primo die venerit audiendus est: ita enim et Imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit.

» Quando la legge ha parlato di due mesi, ciascuno ha diritto di presentarsi anche » nel sessantesimo primo giorno. Dappoichè così rescrissero l'imperatore Antonino e il » suo Divo padre. »

La ragione che in Diritto Romano si dava per codesto giorno in più oltre i sessanta che costituiscono i due mesi, era quella della differenza del numero de' giorni ne' mesi, alcuni de quali erano di trenta, ed altri di trentuno. Il Codice Civile adotta una regola diversa, perchè dispone nell' art. 2133 che quando la Legge parla di mesi questi s' intendano di trenta giorni. Codesto precetto almeno è da osservarsi per riguardo alla prescrizione. In quanto alle altre materie, e specialmente a quelle di procedura, si parla sempre di giorni. Art. 43, 147, 150, 229. 232, 485, 518 Codice di procedura civile.

Regola 102. Ulpiano

102. Qui vetante Praetore fecit, hic adversus edictum fecisse proprie dicitur — § 1. Ejus est actionem denegare qui possit et dare.

» Colui che non ostante il divieto del Pretore fece qualche cosa, è da ritenere che » abbia agito contro l'editto di lui.

» § 1. Può denegare l'azione quegli che può darla. »

Ad intendere la prima parte di questa regola, conviene tener presente la Legge 7 §. 3 ff *de rebus eorum qui sub tutela sunt.* In ess il medesimo Giureconsulto Ulpiano dice — *Mea fert opinio eum qui a liud fecit quod a Praetore decretum est, nihil egisse.* — Per lo che chi fa qualche cosa non ostante il divieto del Pretote, fa contro il divieto di lui; e chi fa contro il divieto di lui nihil agit, cioè fa cosa giuridicamente nulla, onde sorge il principio della nullità. L' editto del pretore era legge, e perciò segue che chi fa cosa contraria alla legge fa cosa nulla, val dire è nullo tuttociò che è in contravven zione alla legge. Questo principio generale però va soggetto a parecchie gravi eccezioni, delle quali non è qui luogo discorrere.

In quanto poi al § 1. è da ricordare che in Diritto Romano il Pretore concedeva l' azione, ed egli perciò potea negarla. Oggi l' Autorità giudiziaria può soltanto ammettere o respingere l' azione che ciascuno è in libertà di proporre in giudizio, art. 36 Codice procedura civile.

Regola 103. Paolo

103. Nemo de domo sua extrahi debet.

» Nessuno deve esser cacciato fuori di sua casa. »

Questa regola tiene alla santità del ricetto domestico, per lo quale parecchie disposizioni stanno nel Codice penale specialmente negli art. 205 e 206. Anche nelle materie civili tale principio si osserva. Così è sanzionato nell' art. 753 n. 6 Cod. proc. civ. che il debitore non può essere arrestato in casa senza permesso in iscritto del Presidente o del Pretore. Anche a quel principio può riferirsi in alcuni casi lo spoglio, art. 695 Codice Civile.

Regola 104. Ulpiano

104. Si in duabus actionibus alibi summa major, alibi infamia est, praeponenda est causa existimationis. Ubi autem aequiparant famosa judicia, etsi summam imparem habent, pro paribus accipienda sunt.

» Se di due azioni una è di somma maggiore e l'altra è infamante, deve preferirsi
» quella che salva la stima. Qualora poi tutte e due le azioni sieno infamanti, in tal caso,
» anche quando la somma sia disuguale, può esercitarsi qualunque delle due. »

Per Diritto Romano v' erano azioni infamanti. Or con questa regola si stabiliva che quante volte per uno stesso fatto vi fossero state due azioni l' una infamante di somma minore e l' altra non infamante di somma maggiore, si dovea far salvo l' interesse dell' attore dandogli anche la maggior somma, evitandosi la infamia del convenuto —

Vi era poi speciale applicazione nella imputazione de' pagamenti, i quali andavano in isconto de' debiti per cause infamanti a preferenza di qualunque altro —

Oggi azioni infamanti non vi sono, per lo che la regola non à vigore.

Regola 105. Paolo

105. Ubicunque causae cognitio est, ibi Praetor desideratur.

» Quando vi è cognizione di causa, deve intervenire il Pretore. »

Questa regola, che à intima relazione con le regole 70 e 71, si riferisce al sistema della competenza — Tutto ciò che riguarda il merito della causa *(causae cognitio)* non può essere dal Pretore competente delegato ad altri ma dev' essere fatto da lui —

Oggi si à la medesima teoria essendo vietata la delegazione in fatto di giurisdizione, art. 68 Cod. proc. civ, e soltanto la delegazione è permessa quando la legge ne dà la facoltà, detto art. 68, come accade ad esempio per la prova testimoniale, art. 208 Cod. proc civ.

Veggansi le altre regole 70 e 71 —

Regola 106. Paolo

106. Libertas inaestimabilis res est.

» La libertà è cosa inestimabile. »

È un principio che s' intende chiaramente — La libertà non si può ridurre a stima per saper quanto costi. Se mai alcuno sia stato offeso nella sua libertà, si dovranno valutare i danni che egli ha risentito a base degli art. 1151 1227 1228 1229 Cod. civ. ma che si possa valutare la libertà in se stessa è impossibile — Anche il corpo umano non era pe' Giureconsulti Romani capace di stima come pel dolore, per le deformità ecc. così leggendosi nel Titolo ad Legem aquiliam —

Veggasi Regola 176 —

Regola 107. Gajo

107. Cum servo nulla actio est.

» Non vi è azione contro i servi. »

I servi erano cosa, e perciò non era possibile convenirli in giudizio — Se mai avessero dovuto rispondere di reato, per la conseguente azione civile v' era l' azione nossale contro i padroni — Nè i servi potevano contrattare, e se fossero stati adibiti come istitori cioè per commessi di negozio da' padroni, questi erano convenuti con l' azione istitoria —

Regola 108. Paolo

108. Fere in omnibus poenalibus judiciis et aetati et imprudentiae succurritur.

» In quasi tutti i giudizi penali si soccorre alla età ed alla imprudenza. »

L' età e l' imprudenza attenuano i delitti, e perciò le pene sono minori — Onde si à un riscontro agli art. 87 e seg. 554 e seguenti Codice penale —

Veggasi la regola 111 —

Regola 109. Paolo

109. Nullum crimen patitur is qui non prohibet cum prohibere non potest.

» Non commette delitto colui che non proibisce mentre non può proibire. »

Viceversa commette delitto almeno civile colui che non proibisce quando dovea e potea proibire — Nelle materie civili questa regola è specialmente applicabile alla responsabilità de' genitori, de' tutori, de padroni ecc. pe' fatti commessi da' figli, da' minori, da' servi, ed a' termini dell' art. 1153 Cod. civ. —

Regola 110. Paolo

110. In eo quod plus sit semper inest et minus — § 1. Nemo alienae rei expromissor idoneus videtur, nisi si cum satisdatione — § 2. Pupillus pati posse non intelligitur — § 3. Ubi verba conjuncta non sint, sufficit alterutrum esse factum — § 4. Mulieribus tunc succurrendum est cum defendantur, non ut facilius calumnientur.

» Nel più si comprende sempre il meno.

» § 1. Non sembra che sia idoneo espromissore della cosa altrui chi non à dato » guarentigia. »

» § 2. Non s' intende che il pupillo possa soffrire. »

» § 3. Quando le parole non sono congiunte, basta che sia adempiuto uno degli » obblighi. »

» § 4. È da prestare soccorso alle donne quando siano difese, affinchè non siano » più facilmente calunniate. »

La prima parte della regola è molto generale e di facile intelligenza — Così se alcuno abbia domandato in giudizio 1000, il Giudice può accogliere la domanda per minor somma, perchè nel più si comprende il meno.

Riguardo al §. 1. è da avvertire che espromissore è colui che fa suo il debito di un altro, liberando costui — art, 1267 n. 2 e 1270 cod. civ. — Or poichè il creditore perde il credito se l' espromissore non si trovi solvibile, il Giureconsulto dice che non sembra idoneo espromissore di cosa altrui quegli che non abbia fidejussori, o che non abbia dato valida sicurezza al creditore di poterlo pagare —

Pel §. 2. è da ricordare ciò che si è detto nella regola 60, che cioè alcuno può contrarre una obbligazione tacitamente quantevolte intervenga un fatto per lo quale nel suo interesse avrebbe dovuto opporsi — Or se il pupillo non si può obbligare con consenso espresso, a maggior ragione non si può obbligare con consenso tacito art. 1098 1104 1106 — Il verbo *pati*, che qui si adopera, significa sofferenza, e tolleranza tali che importano un consenso in un fatto che rechi aggravio — Veggansi le regole 60 e 142.

Il §. 3. è una regola d' interpretazione a proposito delle obbligazioni semplici e alternative —

Quantevolte alcuno si sia chiaramente obbligato a più cose, la obbligazione è semplice; tale certezza di obbligazione semplice si à più di tutto dalla congiunzione *e* — Se poi si sia obbligato ad una fra più cose si à la obbligazione alternativa, la quale d' ordinario è distinta con la

congiunzione *o* — Or che sarà quando nella obbligazione di più cose non vi sia nè la congiunzione *e* nè quella *o*, cioè quando le parole non sono congiunte? In tal caso deve intendersi per alternativa la obbligazione contratta, se vi sia una ragione di dubbio, perchè nel dubbio bisogna sempre ritenere *quod minimum est* — Per altro, ciò che si è detto or ora a proposito della congiunzione *e*, e della congiunzione *o*, si è detto per far intendere bene la regola, la quale è applicabile soltanto al caso di dubbio. — Il Giureconsulto quì alla fin fine vuol dire che quando vi ê dubbio se una obbligazione sia semplice o alternativa, bisogna ritenere l'alternativa — art. 1137 e 1177 Cod. Civ.

Il §. 4 poi è una di quelle Leggi Romane di difficile intelligenza, e che non ànno applicazione pratica odierna —

Parecchi interpreti vorrebbero che non dovess' esservi la parola *defendantur* ma *defraudantur* — Pare però che si adatti meglio *defendantur* =

Defensor era quegli che imprendeva la difesa di alcuno in giudizio senza mandato dando cauzione *de rato et judicatum solvi* — Si chiamava pure cosi chi dava cauzione cioè un garante —

Or per Diritto Romano non solo le femine per Senato Consulto Vellejano non potevano dar cauzione, ma si guardava con occhio sospettoso quando altri facesse cauzione in loro vantaggio, al segno che era vietato al marito di dare garanti per la restituzione della dote —

Per lo che sembra che il Giureconsulto in questo §. 4 voglia dire che è da restituire in intero con una certa facilità la donna quando abbia quel difensore il quale à dato cauzione *de rato o judicatum solvi*, o quando abbia un garante in suo favore, affinchè ella non sia esposta ad una facile calunnia di relazione disonesta con essi, perciocchè dà facilmente a ridire di se quella donna che trova que' garanti — E questa idea è in certo modo confermata dal § 1 di questa stessa Legge, nel quale pur si parla di guarentigia —

Se mai fosse errata la parola *defendantur*, non avrebbero alcun senso le parole *non ut facilius calumnientur*, perchè se alcuno è frodato non perciò è calunniato —

Comunque ciò sia, la regola oggi non à applicazione —

Regola 111. Gajo

111. Pupillum qui proximus pubertati sit capacem esse et furandi et injuriae faciendae — § 1. In heredem non solent actiones transire quae paenales sunt ex maleficio: veluti furti, damni injuriae, vi bonorum raptorum, injuriarum.

» Il pupillo che è prossimo alla pubertà é capace ci rubare e di recare ingiuria. »

» § 1. Non sogliono passare contro l'erede le azioni penali per maleficio, come per » furto violento e non violento, per ingiurie, e per danno recato senza averne diritto. »

Per Diritto romano si distingueva l' infanzia dalla pubertà — L' infanzia era fino a' sette anni: la pubertà era a' quattordici anni pe' maschi e a' dodici per le femine — L' intervallo di tempo da' sette a' quattordici o a' dodici anni era distinto in età prossima all' infanzia da' sette a' dieci anni e mezzo pe' maschi e da' sette a' nove anni e mezzo per le femmine; e in età prossima alla pubertà pel tempo posteriore.

Per lo che il Giureconsulto qui vuol dire che quando il fanciullo maschio sia giunto all' età di dieci anni e mezzo, e la fanciulla a quella di nove anni e mezzo debbono rispondere di reati che avessero commesso — Veggasi pure la regola 108.

Per Codice penale il minore degli anni quattordici, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena — art. 88 Cod. pen.

In quanto poi al §, 1 è da ricordare che per Diritto romano i delitti si distinguevano in pubblici e privati, e i privati erano — 1. il furto non violento — 2. il furto violento — 3. il danno — 4. l' ingiuria — Per essi si agiva ad istanza di parte, e questa avea diritto non solo a' danni interessi, ma anche ad una pena pecuniaria in suo favore, la quale variava secondo i casi, poichè poteva essere del doppio, triplo, quadruplo del valore del danno — Ora codesta azione di pena pecuniaria si chiamava azione penale, e ad essa vuol riferirsi il giureconsulto quando dice che non suole passare contro l' erede del reo — Il dubbio stava in ciò che per principii di diritto la pena non passava mai all' erede, e per lo stesso risarcimento di danni l' erede del reo dovea rispondere soltanto di ciò che era a lui pervenuto, non già della intera obbligazione delittuosa del defunto (veggansi regole 38, 44, 86, 87, 152 §. 3 157 §. 2 e 164 — Or quella pena del doppio, triplo, quadruplo era più civile che penale, e il Giureconsulto dice che non si suole accordare il passaggio di essa contro gli eredi —

Oggi quelle pene del doppio, triplo, quadruplo non sono riconosciute, e la regola è che o si tratta di azione penale e questa non passa all' erede del reo, o si tratta di azione civile derivante da reato e questa passa — Art. 3 e 5 Cod. pr. pen., 133 Cod. pen.

Regola 112. Paolo

112. Nihil interest ipso jure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur.

» Non vi è differenza d' interesse tra il caso in cui uno non abbia azione per legge, » e quello in cui l'azione possa essere infirmata con una eccezione. »

La regola è chiara, e per renderla più manifesta, giova darvi degli esempii — Se uno à credito di giuoco con un altro, manca di azione per legge art. 1802 Cod. Civ. Ma se uno abbia un credito con un altro, il

quale possa opporre la prescrizione, il credito si à come inesistente nell' interesse del creditore art. 2105 Codice Civile. Sia perciò l'un caso, sia l'altro, l'interesse del creditore riesce sempre allo stesso risultato ch' è negativo.

V. Regola 13 e 115.

Regola 113. Gajo

113. In toto et pars continetur.

» Nel tutto si comprende la parte. »

Questa regola ripete presso a poco la regola 110, nella quale si dice che nel più si comprende il meno — E quì pure convien ricordare che cotesto principio è generalissimo, e si può applicare in molte guise — Così, se alcuno domanda in giudizio un fondo ovvero una somma, niente impedisce che si dia a lui la metà del fondo, o la metà della somma, se mai gliene spetti la metà.

Regola 114. Paolo

114. In obscuris inspici solet quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet.

» Quando il punto è oscuro, bisogna riguardare a ciò che è più verosimile o a ciò
» che si fa più di frequente. »

È questa una regola d' interpetrazione che spesso si applica — Conviene sempre tener presente la più probabile verità, e la usanza comune, poichè quella accerta la volontà delle parti, e la usanza comune si tiene sempre di mira da' contraenti — A tal principio si riferiscono gli art. 1131, 1133, 1134, Codice Civile.

Regola 115. Paolo

115. Si quis obligatione liberatus sit, potest videri cepisse. 1. Non potest videri accepisse, qui stipulatus potest exceptione summoveri.

» Se alcuno sia stato liberato da un obbligazione, può considerarsi che abbia fatto
» un acquisto. »

» § 1. Non si può considerare come avesse fatto un acquisto colui, il quale abbia
» stipulato una convenzione, ma possa essere rimosso da una eccezione. »

La liberazione da un obbligo è sempre un vantaggio per l' obbligato - Or è chiaro che se alcuno dovea dare qualche cosa, e ne è liberato, fa un acquisto di ciò che non dà. Cosi i creditori, interessati a far valere la prescrizione, fanno un acquisto eccependo la prescrizione medesima cui abbia rinunciato il loro debitore, art. 2112.

In quanto poi al §. 1. è facile intenderlo laddove si ponga il caso di uno il quale abbia fatto una convenzione con altri, ma ne possa essere rimosso con una eccezione per esempio di dolo, art. 1108, 1300, Codice Civile. Niuno acquisto egli à potuto fare con quella convenzione, se mai questa viena a cadere con la eccezione.

Vedi regola 13 e 112.

Regola 116. Ulpiano

116. Nihil consensui tam contrarium est, qui et bonae fidei judicia sustinet, quam vis atque metus: quem comprobare, contra bonos mores est — § 1. Non capitur qui jus publicum sequitur — § 2. Non videntur qui errant consentire.

» Niente è più contrario al consenso, il quale sostiene i giudizi di buona fede, quanto » la violenza e il timore, la cui approvazione va contro i buoni costumi. »

» § 1. Non è ingannato colui il quale segue il diritto comune. »

» § 2. Non sembra che consentono coloro che errano. »

In quanto alla prima parte di questa legge bisogna ricordare che per Diritto Romano i giudizii erano di stretto diritto e di buona fede, specialmente per la materia contrattuale, e che d'ordinario erano di stretto dritto, cioè di rigorosa interpetrazione, ed applicazione, i giudizii riferentisi a contratti unilaterali, e di buona fede, cioè d'interpretazione ed applicazione più larga e benigna, i giudizii riferentisi a contratti bilaterali.

Oggi però i contratti sono tutti di buona fede, art. 1124 Cod. Civ.

Or il Giureconsulto dice che il consenso è il sostegno principale de' giudizii di buona fede, e che niente è più contrario al consenso quanto la violenza e il timore, assecondando i quali si fa cosa contraria a' buoni costumi — Tale principio regge e si riferisce agli art. 1108 1111 a 1114.

Per riguardo al §. 1. la Legge ultima Codice de in integrum restitutione dice — *Non videtur circumscriptus esse minor qui jure sit usus communi* — E la Legge 11. §. 4. ff. de minoribus parla dello schiavo necessario comprato dal minore, il quale schiavo fosse morto, e vi si dichiara che non dev'essere restituito in intero dal momento che à comprato cosa necessaria — Or le restituzioni in intero si davano quando vi fosse stata lesione, cioè danno — Per lo che ben s'intende che con questo §. 1. il Giureconsulto vuol dire che non è ingannato, e perciò non à diritto ad essere restituito in intero, colui il quale à ricevuto seguendo le norme del diritto pubblico o comune che sia — Così, volendone fare applicazione al Codice Civile, si vede che i minori non sono oggi restituiti in intero quante volte pe' loro atti siensi osservati tutti i precetti di legge stabiliti nel loro interesse art. 1304 — Così, non si ammette rescissione per lesione per riguardo alle vendite seguite dietro pubblici incanti articolo 1536.

Il §. 2, poi à un riscontro all'errore che vizia il consenso — art. 1108, 1109, 1110.

—

Regola 117. Paolo

117. Praetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa habet.

» Sempre il Pretore ritiene come erede il possessore de' beni. »

****

La successione era per diritto Romano legittima e pretoria, secondochè provveniva dalla legge o dall' editto del pretore — Or il pretore, per non urtare la santità del diritto, non diceva che conferiva la eredità, ma diceva di conferire il possesso de' beni — La differenza era di parole, ma in sostanza erano eredi tanto quelli chiamati dalla legge, quanto gli altri chiamati dal Pretore.

Oggi la successione, legittima o testamentaria che sia, va regolata dalla sola legge — art. 720 Cod. Civ.

Regola 118. Ulpiano

118. Qui in servitute est, usucapere non potest: nam cum possideatur, possidere non videtur.

» Il servo non può prescrivere, perchè se egli sta nel possesso altrui, non può avere » cose nel suo possesso. »

La teoria è propria de' servi, onde oggi non è applicabile. Soltanto qui si manifesta il principio che il possesso è la base della prescrizione. Art. 685. 686. 2105 Cod. Civ.

Regola 119. Ulpiano

119. Non alienat qui duntaxat omittit possessionem.

» Non aliena colui il quale soltanto omette il possesso. »

Questa regola si riferisce al caso in cui alcuno ometta di prendere un possesso, non già al caso in cui perda il possesso che à. —

Così, ad esempio, chi non vuole adire una eredità art. 944, la omette, ma non perciò ne fa un alienazione agli altri coeredi — E ciò è così vero per quanto il Codice Civile à creduto dover dichiarare espressamente nell' articolo .949, che i creditori di colui che rinunzia ad un eredità possono farsi antorizzare ad accettare la eredità in luogo di lui, non avendo il Legislatore creduto bastante il generico precetto dell' articolo 1234. —

Chi poi tollera che altri acquisti per prescrizione, fa un alienazione, poichè la prescrizione, articolo 2105, si poggia sopra il consenso tacito — *Alienationis verbum etiam usucapionem continet* — *Vix est ut non videtur alienare qui patitur usucapi* — L. 28 ff. de verbor, signif. —

Regola 120. Paolo

120. Nemo plus commodi heredi suo relinquit, quam ipse habuit.

» Nessuno lascia al suo erede maggiori diritti di quelli che egli ebbe. »

Questa regola è conseguenza del principio che l'erede è successore di tutti i diritti del defunto, che egli rappresenta — articolo 693, 925, 1027 Cod. Civ. — L' erede à tutti i diritti, ma non ne può avere maggiori.

Vedi Regole 143, 160, §. 2. 175, §. 1. 177.

Regola 121. Paolo

121. Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit. Et qui facit quod facere non debet, non videtur facere id quod facere jussus est.

» Chi non fa ciò che deve fare sembra che faccia il contrario di ciò che deve, ap-
» punto perchè non fa — E chi fa ciò che non deve fare, sembra che non faccia ciò
» che gli è stato ordinato di fare. »

In questa regola il Giureconsulto vuole indicare il rapporto che passa tra la obbligazione di fare e di non fare, e dichiara che chi contravviene all' obbligo di fare si trova alla condizione di chi non fa, e chi contravviene all' obbligo di non fare si trova alla stessa condizione di chi fa — In altri termini la idea del Giureconsulto è che fa quegli che non fa ciò che deve fare, e non fa quegli che fa ciò che non deve fare.

Non si ritenga questa regola come un qualche indovinello, ma piuttosto vi si mediti sopra.

Chi non fa ciò che deve fare incorre in una omessione tale che costituisce per la volontà dell' obbligato un fatto negativo, il quale produce un danno allo stipulante. — Quando vi è volontà e danno, siano pur relativi ad un fatto negativo, il fatto si à sempre.

Viceversa chi fa ciò che non deve fare, non adempie all' obbligo contratto, e perciò non fa ciò che dovrebbe.

Codeste viste piuttosto acute del Giureconsulto formano la vera base della responsabilità derivante dalle obbligazioni di fare e di non fare, di cui si discorre negli articoli 1218, 1220, 1221, codice civile.

Regola 122. Gajo

122. Libertas omnibus rebus favorabilior est.

» La libertà è la più degna di favore fra tutte le cose. »

Questo principio vale non solo per le persone, ma anche per le cose — Così, per riguardo alle cose, non si presume mai la servitù de' fondi, ma si presume sempre la libertà — argomento articolo 531 codice civile.

Regola 123. Ulpiano

123. Nemo alieno nomine lege agere potest — § 1. *Temporaria permutatio jus provinciae non innovat.*

» Nessuno può agire in giudizio a nome altrui. »
» § 1. Un mutamento temporaneo non innova il diritto provinciale. »

Per la prima parte di questa legge è da ricordare che per antico diritto romano niuno potea farsi rappresentare da altri in giudizio — Si

permise poi che i procuratori rappresentassero le parti, divenendo però d'ordinario responsabili della lite. — Oggi la regola non à alcun vigore, anzi vale la regola opposta, art. 156 codice procedura civile.

Riguardo al § 1, è da osservare che il diritto provinciale s'interpetra generalmente per consuetudine propria di ciascuna provincia; onde accade che se mai una consuetudine è stabilita, qualche atto difforme non à la forza di variarla — Per la consuetudine veggansi gli articoli 580, 1576, 1604, 1607 a 1610, 1613, 1625.

Regola 124. Paolo

124. *Ubi non voce sed praesentia opus est, mutus, si intellectum habet, potest videri respondere. Idem in surdo: hic quidem et respondere potest* — § 1. *Furiosus absentis loco est, et ita Pomponius scribit.*

» Quando non vi è bisogno di voce ma di presenza, il muto che abbia intelligenza » può sembrare che risponda — La stessa cosa è pel sordo, anzi questi può rispondere. »

» § 1. Il furioso si considera come un assente, e così Pomponio scrive. »

Il consenso è espresso e tacito — Il tacito precisamente si à quando alcuno tace in presenza di un fatto che si opera da altri e che lo interessa — Veggansi regole 60 e 110: § 2. —

Or se mai il sordo o il muto, i quali abbiano buona intelligenza, s'incontrino in cosiffatto caso, essi danno pure tacitamente il consenso, sempre però per gli atti limitati alla capacità loro riconosciuta dalla legge. — In altri termini il muto e il sordo possono anch' essi dare un consenso tacito = articolo 1104 codice civile =

Il § 1. è spiegato dalla nota fatta alla regola 5.

Regola 125. Gajo

125. *Favorabiliores rei potius quam actores habentur.*

» Bisogna favorire piuttosto il reo che l'attore. »

Quante volte si tratti di giudizio di merito, bisogna esser favorevoli al reo piuttosto che all' attore perchè nel dubbio la interpetrazione de' contratti va fatta contro lo stipulante — articolo 1137 codice civile. —

Si avverta però che deve trattarsi di giudizio di merito, perchè se si tratta di domanda, la interpetrazione dev'esser fatta in favore dell' attore e contro il reo leg. 172 § 1, ff. de regulis juris, per la ragione che deve cercarsi il sostegno anzichè la caduta dell' atto, articolo 1132 codice civile — Così, per esempio, se fattasi una domanda per nullità di una convenzione per violenza e per errore, e perdutasi la causa dall'attore, questi ne istituisca un' altra per dolo e per lesione, e riesca dubbio se nel secondo giudizio abbia compreso o no la lesione, il dubbio deve risolversi a favore dell' attore. — La ragione è che i vizii del consenso deg-

giono essere opposti congiuntamente, sicchè l'attore non avrebbe potuto dopo il primo giudizio per la violenza e per l'errore istituire l'altro pel dolo — L'atto perciò, cioè la sua domanda, non potrebbe accogliersi se non fosse appoggiata alla lesione, e deve inclinarsi piuttosto a ritenere contestata la lite nel secondo giudizio anche per la lesione, piuttostochè non contestata su tal punto.

Vedi le regole 33 e 172 § 1.

Regola 126. Ulpiano

126. *Nemo praedo est qui pretium numeravit* — § 1. *Locupletior non est factus qui libertum adquisierit* — § 2. *Cum de lucro duorum quaeratur, melior est causa possidentis.*

» Non è possessore di mala fede colui che numerò il danaro. »

» § 1. Non diviene più ricco colui che abbia acquistato un liberto. »

» § 2. Quante volte si tratti di lucro disputato fra due è migliore la condizione » di colui che possiede. »

Il danaro numerato dà una presunzione assai grave della buona fede di colui che lo numera — Per lo che non si può considerare possessore di mala fede quegli il quale abbia fatto un acquisto pagando a contanti, e gode perciò tutti i vantaggi del possesso di buona fede — art. 701 e seguenti cod. civ. — Ciò per altro è sempre quando l'avversario non provi che il danaro fu numerato per sola mostra.

In quanto al § 1. la spiegazione è facile perciocchè il liberto non era cosa ma era persona, e sebbene il padrone avesse avuto speranza di succedere a lui in determinati casi, pure acquisto non vi era.

Il principio contenuto nel § 2 a proposito del lucro è una delle conseguenze per le quali nel dubbio chi sta in possesso dev'essere preferito — art. 685 e seguenti codice civile — perchè il possesso dà la presunzione di proprietà —

Vedi Regola 33.

Regola 127. Paolo

127. *Cum Praetor in heredem dat actionem, quatenus ad eum pervenit: sufficit, si vel momento ad eum pervenit ex dolo defuncti.*

» Quando il Pretore dà l'azione contro l'erede per tutto ciò che a lui è pervenuto, » basta che anche per un momento i beni avuti pel dolo del defunto siano pervenuti » all'erede. »

Per Diritto Romano l'erede non era tenuto per l'indennizzo derivante dal delitto del suo autore se non di quanto fosse egli divenuto più ricco, cioè per quanto fosse a lui pervenuto, di modo che se l'autore di lui avesse sciupato tutto quello che avea acquistato mediante quel delitto, l'erede non ne dovea rispondere — V. Serafini Istituzioni di Diritto Romano § 45. —

Or si facea dubbio se dovesse risponder l'erede quante volte egli stesso avesse sciupato la cosa avuta per dolo del defunto; e si facea dubbio più grave pel caso in cui il defunto avesse avuto una cosa per delitto e l'avesse lasciata all'erede, il quale l'avesse sciupata e fosse morto, ed avesse questi lasciato un erede che fosse convenuto in giudizio pel dolo non del suo autore, ma dell'autore di costui — Il Giureconsulto con questa Legge risponde affermativamente — Il concetto si rende più chiaro tenendo sott'occhio la Legge 17 ff. quod metus caussa.

Si avverta intanto che l'erede era invece tenuto per l'intero, quando si fosse trattato di dolo che il defunto avesse adoperato in qualche contratto — Veggansi Leggi 152 § 3 e 157 § 2 ff. de regulis juris —

Il codice civile non à ritenuto il principio che l'erede debba rispondere per l'indennizzo derivante dal delitto del defunto limitatamente a ciò che sia a lui pervenuto — L'erede dovrà risponder dell'intero sia che si tratti di delitto, sia che si tratti di dolo contrattuale, anche quando il defunto avesse sciupato la cosa avuta con dolo — arg. art. 693 925 1027 1123 1301 cod. civ. e art. 133 cod. pen. 3 e 5 pr. pen.

Veggansi le altre regole 44 86 87 152 § 3 157 § 2 e 164.

Regola 128. Paolo

128, *In pari causa possessor potior haberi debet* — § 1. *Hi qui in universum jus succedunt, heredis loco habentur.*

» In pari cause à maggior diritto il possessore. »

» § 1. Coloro che succedono nell'universo diritto del defunto prendono il luogo di eredi. »

La prima parte della regola si riferisce al possesso — Quante volte i litiganti si trovino in eguali condizioni, dev'esser preferito il possessore perchè il possesso è guardato sempre di buon occhio dalla Legge avendo con se la presunzione di proprietà — articolo 685 e seguenti codice civile —

Riguardo poi al § 1 è da ricordare che per Diritto Romano v'erano anche delle successioni non derivanti dalla morte — Così la donna libera la quale avesse avuto commercio con un servo, e non si fosse emendata dopo la triplice ammonizione fattale, diveniva serva del padrone del servo, il quale padrone si prendeva tutti i beni di lei — Si considerava perciò il padrone come un erede —

Veggansi Istituzioni Giustinianee al Libro 3 Tit. 13.

Ciò non è per codice civile — Per altro questa regola rivela il principio che l'erede è succeesore di tutti i diritti e di tutti gli obblighi del defunto — articolo 693 925 1027 codice civile —

Regola 129. Paolo

129. *Nihil dolo creditor facit, qui suum recipit* — § 1. *Cum principalis causa non consistit, ne ea quidem, quae sequuntur, locum habent.*

» Quando il creditore riceve ciò che gli è dovuto non commette mai azione dolosa. »
» § 1. Quando manca la cosa principale, non ànno più luogo le cose accessorie. »

Chi riceve il suo, esercita il proprio diritto, e perciò a nulla rileva che faccia danno ad altri = Così, se un debitore prossimo a divenire povero a segno da non poter soddisfare tutti i suoi creditori, paghi interamente un solo di essi, il quale sappia che, pel pagamento fatto a lui, rimane poco o nulla agli altri, il creditore, che à esatto, à bene esatto, perchè à esercitato il suo diritto, nè potrebbero gli altri creditori spiegare contro di lui l' azione paulliana art. 1235.

In quanto poi al § 1 è certo che mancando la cosa principale manca l' accessorio, perchè questo segue sempre la sorte di quella — art. 443 446 515 662 2029 codice civile —

Regola 130. Ulpiano

130, *Nunquam actiones, praesertim poenales, de eadem re concurrentes, alia aliam consumit.*

» Non mai più azioni, specialmente penali, le quali concorrono pel medesimo oggetto, » si consumano l' una con l' altra. »

Innanzi tutto è da avvertire che le azioni penali di cui qui si parla sono le azioni del doppio, triplo, quadruplo del valore del danno, le quali andavano a vantaggio del danneggiato secondo il sistema del Diritto Romano — Veggasi nota alla regola 111 —

È vero poi che se si abbiano più azioni pel medesimo oggetto, niuna di esse consuma e assorbe l' altra, ma ciò accade sempre quando si abbiano cause, ossia titoli diversi per ciascuna azione.

Così, se mai alcuno abbia istituito azione di lesione art. 1300 1529, potrebbe poi istituire azione di dolo, di violenza, o di errore per lo stesso oggetto dimandato con l' azione di lesione, perchè le cause cioè i titoli son diversi.

Ma se alcuno à istituito azione di dolo, e poi voglia istituire azione di errore o di violenza, la sua seconda istanza dev' essere respinta perchè tutte e tre tali mezzi si fondano nell' unica causa del vizio del consenso, ond' era d' uopo istituirle unitamente — articolo 1108 1300 —

Regola 131. Paolo

131. *Qui dolo desierit possidere pro possidente damnatur: quia pro possessione dolus est.*

» Colui che dolosamente abbia lasciato di possedere è condannato come possessore, » perchè il dolo sta nel luogo del possesso. »

Questa regola 131, la quale viene in certo qual modo ripetuta e completata dall'altra regola 150 e dal §. 1. della regola 157 à la sua spiegazione nel Titolo del Digesto — *de alienatione judicii mutandi caussa facta* — e negli art. 439 e 1151 Cod. civ.

Se alcuno à la cosa altrui e dolosamente la venda ad un terzo, manca il diritto di entrambi quando il proprietario la rivendichi. Ma la vendita dolosamente fatta dal possessore à potuto facilmente recar disturbi e danni al proprietario obbligato a dirigersi al terzo. Per lo che il Giureconsulto decide che quegli il quale dolosamente à lasciato di possedere, si considera come possessore, nel senso che deve rispondere al proprietario de' danni e delle maggiori spese. Veggansi L. 1. pr. e L. 3. § 4. Dig. de alienatione mutandi judicii caussa facta. —

Il Codice Civile nell'art. 439 dice che se il possessore o detentore, dopo che gli fu intimata la domanda giudiziale avrà cessato per fatto fatto proprio di possedere la cosa, è tenuto a ricuperarla per l'attore a proprie spese, e non potendo, a risarcirgliene il valore senza che l'attore sia pregiudicato nel diritto di proporre invece la sua azione contro il nuovo possessere o detentore. —

Ma anche quando il possessore abbia dolosamente lasciato di possedere prima della citazione, egli se non sarà obbligato a ricuperar la cosa dal terzo, dovrà rispondere di tutti i danni al proprietario in forza dello art. 1151.

Lo stesso risarcimento, e sempre a base dell'art. 1151, il possessore che dolosamente à venduto dovrebbe al proprietario, quante volte la cosa mobile non potesse più riaversi dal terzo di buona fede — art. 707 Cod. Civile —

Regola 132. Gajo

132. *Imperitia culpae adnumeratur.*

» L'imperizia si novera fra le cause di colpa. »

Alla dizione generica dell'art. 1151, si può bene come una delle cause speciali noverare l'imperizia, ad esempio di un Chirurgo che non sapendo bene la sua arte e procedendo ad una operazione, cagioni la morte del malato —

Regola 133. Gajo

133. *Melior conditio nostra per servos fieri potest, deterior fieri non potest.*

» Per mezzo de' servi si può migliorare non deteriorare la nostra condizione.

La ragione era che il servo, che veniva riguardato come cosa, acquistava pel padrone, e non poteva alienare, nè obbligare le cose di lui — Oggi la regola non à alcuna applicazione.

Regola 134. Ulpiano

134. *Non fraudantur creditores, cum quid non adquiritur a debitore: sed cum quid de bonis diminuitur* — § 1. *Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest.*

» Non sono frodati i creditori quando i debitori non acquistino qualche cosa, ma » quando questi diminuiscono i loro beni »

» § 1. Niuno può render migliore la sua condizione col proprio delitto. »

La ragione della prima parte di questa regola è che quando alcuno fa credito ad un altro, calcola sulla guarentigia che gli offrono i beni del debitore, art. 1949 Cod. Civ., e tale calcolo non si fonda sugli acquisti futuri — Ond'è che in forza dell'art. 1235, il quale riproduce l'azione paulliana, non si potrebbe agire contro coloro che avessero avuto un vantaggio dal debitore per non avere costui fatto acquisto di cosa che gli sarebbe spettata — Ed è perciò che s'intende la ragione per la quale il Codice Civile à dovuto con disposizione tassativa dichiarare nell'art. 949 che i creditori possono essere autorizzati ad accettare la eredità rinunciata dal debitore, e nell'art. 2112 che i creditori possono opporre la prescrizione non ostante che il debitore vi rinunzii.

Riguardo poi al § 1. è troppo chiara la intelligenza pe' delitti art. 1151 Cod. Civ. ed anche per qualche altro caso come sarebbe l'incapacità a succedere per colui che avesse ucciso o tentato di uccidere la persona della cui eredità si tratta — Art. 725 Cod. Civ.

Regola 135. Ulpiano

135. *Ea, quae dari impossibilia sunt, vel quae in rerum natura non sunt, pro non adjectis habentur.*

» Tutto ciò che è impossibile a dare o non esiste in natura, si à come non aggiunto. »

Bisogna distinguere tra le condizioni impossibili, ed un oggetto impossibile, relativamente alle convenzioni e a' testamenti —

Se si tratta di condizione impossibile, questa annulla la obbligazione dipendente — art. 1160 — ma non annulla il testamento per lo quale una somigliante condizione si avrebbe come non scritta art. 849 —

Se poi si tratti di un oggetto impossibile, tanto i contratti quanto i testamenti reggono per tutti gli altri obbietti possibili che contenessero — A ciò vuol riferirsi il Giureconsulto con questa Legge — Così se alcuno si sia obbligato di dare più cose, una delle quali sia fuori commercio, la obbligazione non varrà per quest'ultima, ma varrà per le altre - Così del pari se alcuno si sia obbligato di dare più cose ed una di queste perisca, la obbligazione non varrà per essa, ma varrà per le cose che esistono = art. 1104 1116 1117 1298 1461 —

Regola 136. Paolo

136. *Bona fides tantundem possidenti praestat, quantum veritas, quotiens lex impedimento non est.*

» La buona fede conferisce tanto al possessore per quanto può conferirgli la verità,
» purchè non sia d' impedimento la legge. »

Con questa regola si stabilisce il principio che il possessore di buona fede è uguagliato al vero proprietario — Veritas qui significa verità di dominio — art. 701. 702, 703‘ 2137.

Un caso di eccezione vi sarebbe nella proprietà di uso pubblico come sono le strade — Art. 430 2113.

Regola 137. Ulpiano

137. *Qui auctore judice comparavit, bonae fidei possessor est.*

» Quegli che fece un acquisto per l' intermezzo dell' autorità giudiziaria è possessore
» di buona fede. »

La ragione è che quando si fa una vendita, e vi è l' intervento e l'Autorità del Magistrato, si dà al pubblico una certa impronta di buona fede, la quale deve recar qualche vantaggio a chi compra —

Or tale vantaggio per lo meno dev' essere quello de' frutti, considerandosi sempre chi compra come possessore di buona fede = Art. 703 Codice Civile.

Il Codice di procedura Civile per riguardo alla compra de' mobili all' asta pubblica non ammette dopo la vendita reclamo di proprietà da parte del terzo che fosse proprietario, ma invece gli permette la semplice opposizione sul prezzo — Art. 648 — Onde il compratore resta vero proprietario —

Per riguardo agli stabili, l' art. 686 dice che la vendita non trasferisce nel compratore altri diritti oltre quelli che avea il debitore espropriato; per lo che si ammetterebbe la rivendica da parte del terzo, ma il compratore guadagnerebbe sempre i frutti.

Regola 138 Paolo

138. *Ominis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur* — § 1. *Nunquam crescit ex post facto praeteriti delicti aestimatio.*

» Ogni eredità, quantunque venga adita di poi, pure continua dal giorno della morte. »
» § 1. La gravità di un delitto passato, non si aumenta mai per un fatto posteriore. »

L' accettazione della eredità in qualunque tempo sia fatta risale al giorno dell' apertura della successione cioè al tempo della morte del defunto — Art. 923 e 933 Codice Civile — V. Regola 193.

Relativamente al § 1. il principio resta identico anche per Codice Penale — Così se mai si fosse rubato un cavallo, il quale si trovava in mezzo la strada, e si fosse poi chiuso dal ladro in una stalla, dalla quale un altro ladro lo avesse rubato a sua volta, il primo sarebbe reo di furto semplice, ed il secondo di furto qualificato pel tempo. Art. 609. Cod. pen. La circostanza posteriore del furto commesso alla stalla, onde viene ad esser qualificato il furto, non potrebbe aggravare la condizione del primo ladro —

Regola 139. Gajo

139. *Omnes actiones quae morte aut tempore pereunt, semel inclusae judicio salvae manent* — § 1. *Non videtur perfecte cujusque id esse, quod ex causa auferri potest.*

» Tutte le azioni, le quali finiscono per morte o per decorrimento di tempo, se sono » attivate in giudizio restano salve. »

» § 1. Non sembra che sia in proprietà irrevocabile di alcuno, ciò che gli può » esser tolto per qualche causa. »

La ragione della prima parte di questa regola è, che quando un azione è portata in giudizio, e specialmente quando è avvenuta la contestazione della lite, tale azione quale essa sia, prende sempre la forma ed à la forza di azione personale, della durata di trenta anni — art. 2135 Cod. Civ — Sicchè, se non vi è stata perenzione art. 338 Cod. pr. Civ. il giudizio può durar secoli e l' azione resta in vita e passa agli eredi benchè in origine fosse soggetta alla prescrizione di pochi mesi, come ad esempio è pe' medici art. 2140 Cod. Civ., e non ostante che l' azione si fosse potuta istituire da una sola persona determinata e non dagli eredi come ad es. è l' azione per reclamare lo stato di figlio legittimo art. 178 Cod. Civ.

In quanto poi al §. 1. ben s' intende con l' esempio della evizione — Chi à comprato cosa che non era del venditore è soggetto all' azione vendicatoria del proprietario art. 439 Cod. Civ.; e non ostante che il compratore sia proprietario della cosa fino a che non venga spogliato, ed abbia il diritto di esser guarentito dal venditore laddove accada la evizione art. 1482, pure il compratore non potrebbe dirsi proprietario irrevocabile.

Regola 140. Ulpiano

140. *Absentia ejus qui reipublicae causa abest, neque ei, neque alii, damnosa esse debet.*

» L'assenza di colui il quale è lontano per causa pubblica non può riuscir dannosa » nè a lui nè ad altro. «

Il principio non è in Dritto civile così generale ed assoluto com' era

in diritto Romano — Oggi l' assenza per causa pubblica non è causa d' impedimento per la prescrizione, meno pe' militari i quali si trovano in servizio attivo in tempo di guerra, art. 2120 Cod. Civ. Si à pure un riguardo all' assenza per causa pubblica nella materia tutelare, dapoichè chi per tal ragione è assente è dispensato dalla tutela, anche quando avesse cominciato ad esercitarla, art. 273 Cod. Civile —

Non può poi l'assenza per causa pubblica riuscir dannosa ad altri, perchè chi si trova assente deve rispondere delle sue obbligazioni e sarà citato nel luogo dove sta — Art. 141 a 143 pr. Civ.

Regola 141. Paolo

141. *Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias* — § 1. *Uni duo pro solido heredes esse non possunt.*

» Ciò che è sanzionato nella legge contro la ragione del diritto non si estende ad » altri casi. »

» § 1. Due persone non possono essere per l' intero eredi ad un solo. »

Nella Legge bisogna distinguere il diritto comune dal diritto singolare. Il comune è governato dal principio assoluto del vero, del giusto, della ragione giuridica primitiva — Il singolare dal principio di utilità, di considerazioni delle convenienze civili e sociali, politiche, economiche, e morali — Così ad esempio la vendita e la permuta sono di diritto comune: la dote e la prescrizione sono di diritto singolare al quale evidentemente rientrano le leggi penali, e quelle che restringono il libero esercizio de' diritti o formano eccezione ad altre leggi.

Or il diritto comune ammette interpretazione estensiva da caso a caso: il diritto singolare richiede interpetrazione restrittiva al caso determinato. Art. 3 e 4. Disposizioni preliminari del Codice Civile — Veggasi Pescatore logica del diritto pag. 38 e seguenti.

Per riguardo al § 1. è chiaro che sebbene gli eredi rappresentino il defunto ed abbiano diritto su tutta la eredità cioè sull' omne jus del loro autore art. 693, 925, 1027, pure è sempre certo che se sieno più gli eredi, niuno di essi è erede per l' intera sostanza, ma per la propria quota —

Regola 142 Paolo

142. Qui tacet, non utique fatetur: tamen verum est, cum non negare.

» Chi tace non dice nè sì nè no. »

Per la spiegazione di questa regola, la quale non è così semplice come si presenta, veggasi quanto si è detto alla Regola 60 ed alla Regola 110, §. 2 per riguardo agli art. 1098 e 1104 Cod. Civ.

Regola 143 Ulpiano

143. Quod ipsis qui contraxerunt, obstat: et successoribus eorum obstabit.

» Ciò che fa ostacolo a coloro che contrattarono, lo farà del pari a' loro successori. »

Questa regola trova un riscontro nell'art. 1127 Codice Civile poichè si presume che ciascuno abbia contrattato per se, pe' suoi eredi, ed aventi causa — D' altronde specialmente per gli eredi, si à che essi rappresentano l'omne jus del defunto art. 693, 925, 1027 — Or tutto ciò che fa ostacolo all'autore, si ripresenta come ostacolo al successore — V. regola 156 § 2 e 3. 120. 160 § 2. 175. § 1. 177.

Regola 144 Paolo

144. Non omne quod licet, honestum est — § 1. In stipulationibus id tempus spectatur, quo contrahimus.

» Non è onesto tutto ciò che è lecito. »

» § 1. Ne' contratti si à riguardo al tempo nel quale contrattiamo. »

La prima parte di questa legge potrebbe avere parecchie applicazioni, poichè sovente il Legislatore per ragioni di ordine sociale, e per evitare mali maggiori, ritiene come lecito ciò che non è onesto. Ma basti cennare l'applicazione alla teoria della prescrizione, per la quale si ammette che alcuno possa profittare a danno altrui, lasciando sussistere la obbligazione soltanto in linea di morale — art. 2105.

In quanto poi al § 1. se ne vegga la spiegazione nella regola 18 per rapporto agli art. 1170 e 1127 Cod. Civ.

Regola 145 Ulpiano

145. Nemo videtur fraudare eos qui sciunt et consentiunt.

» Sembra che nessuno voglia far frode a quelli che ànno scienza e che danno » consenso. »

Da questa regola si è trátta la massima — *sciens non defraudatur*. È certo che colui il quale à dato il consenso dopo aver saputo di che si tratta, non può poi dolersi che l'altra parte contraente abbia agito in mala fede e lo abbia frodato — Così se uno à comprato un fondo che è gravato di una servitù apparente, non potrebbe poi rivolgersi contro il venditore con azione di garanzia per evizione parziale, sol perchè di tale servitù non si è parlato nel contratto — Art. 1494 Cod. Civ.

Regola 146. Paolo

146. Quod quis, dum servus est, egit, proficere libero facto non potest.

» Ciò che alcuno fece quando era servo, non gli può tornare a giovamento dopo » che è fatto libero. »

Questa regola non ha applicazione, e trova in Diritto Romano la sua spiegazione in ciò che il servo era considerato come cosa.

Regola 147. Gajo

147. Semper specialia generalibus insunt.

» Sempre le cose speciali si comprendono nelle generali »

Con questa regola è dichiarato che la specie si contiene nel genere, come la parte è contenuta nel tutto. Or applicando questa regola alla teoria de' privilegii si à che in essi stanno privilegii generali e privilegii speciali sopra i mobili, e perchè la cosa colpita da privilegio speciale è pure abbracciata dal privilegio generale, si vede che lo speciale è compreso nel generale — art. 1959 1960 — Cod. Civ.

Ma si avverta che il Giureconsulto dice *sempre*, e perciò questa regola à una estesa applicazione.

Regola 148. Paolo

148. Cujus effectus omnibus prodest, ejus et partes ad omnes pertinent.

» Se l'effetto di una cosa giova a tutti, anche le parti di questa cosa appartengono a tutti. »

Questa regola è di facile intelligenza e si applica specialmente pel caso di una espropriazione forzosa — Per legge il creditore espropriante non fa il solo suo vantaggio, ma anche quello di tutti i creditori, ond' è che i frutti dell' immobile espropriato si dividono insieme col prezzo degli stabili. L' espropriazione à un effetto che giova a tutti i creditori, e perciò le parti della cosa espropriata ricadono a tutti — art. 2085. Cod. Civ, — se pure non vi siano cause di prelazione.

Potrebbe anche applicarsi la regola al caso della comunione art. 674, al caso della divisione de' beni ereditarii art. 990 — ecc.

Regola 149. Ulpiano

149. Ex qua persona quis lucrum capit, ejus factum praestare debet.

» Chi trae vantaggio da una persona deve per tal vantaggio rispondere del relativo » fatto di lei. »

Questa regola va intesa generalmente nel senso che se alcuno fa un lucro da altri, deve per quel lucro sottostare agli obblighi del suo autore. Tale principio trova il suo riscontro e la sua spiegazione specialmente nell' art. 1127 Cod. Civ. il quale dice che si presume che ciascuno abbia contratto per se, pe' suoi eredi, ed aventi causa.

Così se ad alcuno si donasse un fondo sul quale il donante avesse costituito una servitù a vantaggio altrui, cotesto peso si mantiene anche nel donatario —

Più specialmente poi la regola versa sull' eredità. Per essa, quante volte sia adita puramente e semplicemente, art. 968 Cod. Civ. si à un lucro, e si debbono prestare i fatti del defunto, perché si trasportano nello erede tutti i vantaggi e tutti gli oneri del suo autore art. 693, 925, 1027. Cod. Civ.

Regola 150. Ulpiano.

150. Parem esse conditionem oportet ejus qui quid possideat vel habeat, atque ejus cujus dolo malo factum sit quo minus possideret vel haberet.

» Conviene che la condizione di colui il quale abbia o possegga qualche cosa, sia
» uguale a quella di chi dolosamente abbia lasciato di avere o di possedere. »

Questa regola à intima relazione con la regola 131, e col § 1. della regola 157, ed è sufficientemente spiegata da quanto si è esposto in esse per rapporto agli art. 439, e 1121. Cod. Civ.

Regola 151. Paolo

151. Nemo damnum facit nisi qui id facit quod facere jus non habet.

» Niuno arreca danno ad altri se non quando fa ciò che non à diritto di fare. »

Leggasi quanto è detto alla Regola 55 — per rapporto agli articoli 1151 e 1152 Cod. Civ.

Regola 152. Gajo

152. Hoc jure utimur: ut quid quid omnino per vim fiat, aut in vis publicae aut in vis privatae crimen incidat — § 1. Dejicit et qui mandat — § 2. In maleficio ratihabitio mandato comparatur — § 3. In contractibus, quibus doli praestatio vel bona fides inest, heres in solidum tenetur.

» È legge che ciò che si fa per violenza, si fa o per violenza pubblica o per
» violenza privata. »

» § 1. Colui che dà il mandato di scacciare, scaccia anche egli. »

» § 2. Ne' delitti la ratiabizione si uguaglia al mandato. »

» § 3. Ne' contratti ne' quali è inerente la prestazione del dolo o la buona fede,
» l'erede è tenuto per l'intero. »

Per la violenza pubblica e privata, di cui si parla nella prima parte di questa regola, veggasi quanto è detto a proposito della Regola 73. §. 2.

Riguardo al §. 1. è da osservare che pe' principii del mandato e del quasi delitto contenuti negli art. 1737, 1752, 1151 e 1156 Cod. Civ. colui che dà incarico ad altri di scacciare un terzo è tenuto pel fatto di quello —

Pel § 2. la regola è da ritenersi in generale soltanto per le conseguenze civili, e il delitto è da considerarsi non come delitto penale ma come delitto civile — Così se alcuno si presenta a scacciare violentemente un'altro a nome di un terzo; e questi poi ratiabisca il fatto di quello, è obbligato per le conseguenze civili come mandatario — La ragione è che la ratiabizione si uguaglia al mandato = Arg, art. 1241, 1752 capoverso Cod. Civ, Veggasi la regola 60.

In quanto poi al §. 3. è da osservare che per Diritto Romano l'erede non era tenuto pe' dilitti del defunto se non in quanto fosse a lui pervenuto, siccome è detto nelle regole 38, 44, 111 e 127 ma doveva

però rispondere dell' intero quante volte non si fosse trattato di delitto commesso dal defunto ma di dolo da costui adoperato in un contratto — Veggasi anche la regola 157 § 2. = Oggi l' erede deve rispondere della obbligazione del defunto sia per delitti che questi avesse commesso, sia per dolo contrattuale = art. 133 Cod. pen. 3 e 5 proc. pen. arg. art. 693, 925, 1027, 1301, 1127 Cod. Civ.

—

Regola 153 Paolo

153. Fere quibuscumque modis obligamur, iisdem in contrarium actis liberamur: cum quibus modis adquirimus, iisdem in contrarium actis amittimus. Ut igitur nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur nisi in qua utrumque in contrarium actum.

» D' ordinario in quegli stessi modi pe' quali ci siamo obbligati, noi veniamo con » atti contrarii ad esser liberati — Come del pari in quegli stessi modi co' quali ac- » quistiamo, perdiamo con atti contrarii ciò che abbiamo acquistato — Laonde se non » si può acquistare il possesso senza il fatto e la intenzione, non si può perderlo senza » un atto contrario a queste due condizioni. »

Per Diritto Romano i contratti dividevansi in reali, verbali, letterali e consensuali, ond' era importante il modo di obbligarsi, e il modo di sciogliersi, e tali modalità aveano tra loro un riscontro — Per Cod. Civ. i contratti sono consensuali, e perciò col consenso si contraggono e si disciolgono — art. 1098, 1123. Vedi regole 100 e 35.

Pel possesso poi, è vero ciò che si dice in questa regola tanto in Diritto Romano che per Codice Civile, ma la cosa dev' essere chiarita.

Gli scrittori di Diritto Romano e di Diritto civile dicono che il possesso, pel cui acquisto è necessario l' animo e il fatto, art. 685 Cod. Civ. si perde col solo animo, col solo fatto, e con l' animo e col fatto = Col solo animo, quando uno ritiene la cosa ad altro titolo art. 1465, 2115 — Col solo fatto quando senza il consenso del proprietario, un terzo si metta in possesso della cosa art. 689, 2105 — Con l' animo e col fatto, quando alcuno abbandoni la sua cosa, art. 711.

Or tutte e tre tali ipotesi si possono ridurre ad una sola, cioè a quella cennata nella presente regola, val dire che il possesso si può perdere soltanto con l' animo e col fatto — Perciocchè se uno ritiene la cosa ad altro titolo, il consenso tiene il luogo del fatto cioè della tradizione; se un terzo si metta arbitrariamente nel possesso di una cosa, e vi resti con condizioni tali da acquistarne un possesso legittimo per prescrizione art. 686, 689, 2105, in tal caso si ha il consenso presunto del proprietario nella tradizione effettiva, poichè l' istituto della prescrizione si poggia sul consenso presunto; se poi vi è l' abbandono, in tal caso concorre e il fatto e l' animo —

Regola 154. Ulpiano

154. Cum par delictum est duorum, semper oneratur petitor, et melior habetur possessoris causa, sicut fit cum de dolo excipitur petitoris: neque enim datur talis replicatio petitori — aut si rei quoque in ea re dolo actum sit — § *1. Illi debet permitti poenam petere qui in ipsam non incidit.*

» Quando è pari il delitto commesso da due, e si fa eccezione di dolo contro quello » di essi che si renda attore, sempre costui si tiene aggravato, ed è migliore la causa » del convenuto possessore. Nè si ammette che l'attore possa replicare che anche per » parte del convenuto si agì con dolo nell'affare. »

» § 1. Deve permettersi di domandar la pena soltanto a quello che non è incorso » in essa. »

La prima parte di questa regola si riferisce alla ripetizione d'indebito che voglia fare colui il quale à comune col convenuto una causa immorale o dolosa, come ad esempio quando alcuno abbia dato danaro ad altri per uccidere un terzo, e dopo ucciso costui, ripeta il suo danaro — Or questa regola stabilisce che quando il dolo è comune all'attore e al convenuto, si favorisce il possessore, e così nell'esempio ora riportato non dovrebbe il convenuto, omicida materiale, restituire il danaro all'omicida per mandato —

Gli scrittori di Dritto Francese e quelli di Dritto Italiano disputano se tale regola abbia vigore perchè l'art. 1237 Cod. Civ. Italiano, rispondente all'art. 1235 Cod. Francese, ammette sempre la ripetizione, e non fa la distinzione pel caso in cui il dolo o la immoralità siano comuni a' due litiganti.

Per verità, stando al testo della Legge, la ripetizione dovrebbe ammettersi, anche quando fossero comuni il dolo e la immoralità —

Ma si avverta che quel medesimo art. 1237 non ammette la ripetizione quando vi sia un'obbligo naturale — Quest'obbligo dev'essere inteso in un senso alquanto lato allora che si tratti di ripetizione — Così specialmente per riguardo a' compensi che si danno per unioni riprovate dalla legge, non potrebbe un uomo che à goduto una donna per più anni obbligarla a restituirgli quanto le ha dato per tale godimento —

Il §. 1. si riferisce alle obbligazioni con clausole penali, art. 1209 e seg., per le quali vale il principio che chi è incorso in una pena non può obbligare l'altra parte a soddisfare in suo vantaggio la pena cui questa fosse pure incorsa —

Regola 155. Paolo

155. Factum cuique suum non adversario nocere debet — § *1. Non videtur vim facere qui jure suo utitur, et ordinaria actione experitur* — § *2. In poenalibus caussis benignius interpetrandum.*

*****

» Il fatto proprio deve nuocere a se stesso non all' avversario. »

§ 1. Non sembra che faccia violenza colui il quale usa del suo diritto, e sperimenta » l'azione ne' modi ordinarii. »

» § 2. Nelle cause penali la interpetrazione dev'esser fatta nel modo più benigno. »

Che il fatto proprio non possa nuocere all' avversario s' intende facilmente, ma l' applicazione di tale principio non sempre riesce facile. Così se alcuno incaricato di trasporti, per accorciar camino batta una via che si sappia frequentata da' briganti, e questi lo derubino, dovrà egli che sta in colpa, e non il proprietario degli oggetti, sopportare le conseguenze del furto — articolo 1151 Codice Civile — Cosi del pari se alcuno à l' usufrutto sopra di un edificio il quale venga a perire, l' usufruttuario avrà diritto di godere dell' area e de' materiali, ma il proprietario può in quell' area costruire un altro edifizio e valersi de' materiali pagando all' usufruttuario durante l' usufrutto gl' interessi del valore dell' area e de' materiali medesimi, art. 520 Codice Civile. Ma se il proprietario abbia fatto egli cader la casa, per esempio con una mina, avrà egli allora la facoltà di costruire per conto suo sull'area della casa caduta un altro edificio e profittare così del diritto che gli provviene da quell'articolo? Certamente no, perchè egli deve risentir le conseguenze del fatto proprio, articolo 1151 Codice Civile.

Il §. 1. si rannoda al principio generale ricordato nelle regole 55 e 151, cioè che chi esercita il suo diritto non reca mai danno ad altri, per lo che giova riportarsi a quanto in esse è scritto per rapporto agli articoli 1151 e 1152 — Per altro qui à vigore il principio della legittima difesa, dal momento che è ricordata la violenza, onde sarebbero anche applicabili gli articoli 559 e 560 Codice penale —

Che nelle materie penali poi si debba essere benigni nella interpretazione, come si dice nel §. 2, si trae per argomento dall' articolo 4 delle disposizioni preliminari del Codice Civile.

Regola 156. Ulpiano

156. Invitus nemo rem cogitur defendere — § 1. Cui damus actiones, eidem et exceptiones competere multo magis quis dixerit — § 2. Cum quis in alii locum successerit, non est aequum ei nocere hoc quod adversus eum nocuit in cujus locum successit — § 3. Plerumque emptoris eadem caussa esse debet circa petendum ac defendendum quae fuit auctoris — § 4. Quod cuique pro eo praestatur, invito non tribuitur.

» Niuno suo malgrado può esser costretto a difendere la cosa. »

» §. 1. A quello, cui si concede l'azione, è concessa a maggior diritto la eccezione. »

» § 2. Quando alcuno è successo in luogo altrui, non è equo che a lui nuoccia ciò » che già nocque a quello nel cui luogo è succeduto. »

» § 3. Quasi sempre il compratore à la stessa ragione del venditore per riguardo » alle azioni ed alle eccezioni. »

» § 4. Ciò che deve darsi ad alcuno per suo vantaggio, non gli si può attribuire » suo malgrado. »

La prima parte di questa regola è generalmente intesa dagl' interpetri per riguardo a' difensori, o procuratori — Ma il principio che niuno è costretto a difendere, sebbene sia vero, essendo arte liberale quella del difensore, il quale può non accettare il mandato che gli si conferisce art. 156. 158 e seg. Cod. pr. civ. 1737 Cod. Civile, pure v' à eccezione per le materie civili nell' art. 24 della Legge sul gratuito patrocinio, e per le materie penali negli art. 635 e seguenti Cod. pr. pen. Per altro quella regola può bene riferirsi alla difesa della propria cosa. E sotto tale aspetto la regola è anche vera, perchè ognuno può non difendersi e può farsi contumace art. 380 e seg. Cod. proc. civ. ma vi è obbligo di difesa quando alcuno deve garantire la cosa che à venduto o che à locato ad altri art. 1482, 1575. 1581, 1582.

Il § 1. contiene la regola che si può far valere per eccezione ciò che si sarebbe potuto far valere per via di azione — La eccezione è difesa, la quale è sempre più protetta dell' azione, ch' è offesa, onde la massima — *temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum* — Il Codice Civile parla qualche volta dell' azione che si può far valere per eccezione, come per esempio nell' art. 1302 —

Pel § 2. è da ritenere il principio che nuoce al successore ciò che nuocerebbe all' autore; ma quando già l' autore à risentito il nocumento, non è giusto che il successore lo risenta una seconda volta — Così se alcuno aveva diritto ad una servitù e l' abbia avuta dal padrone del fondo servente, non è giusto che, morti entrambi, gli eredi dell' uno affaccino diritti maggiori contro gli eredi dell' altro — art. 644 Cod. Civ. Veggasi la regola 143 e quanto in essa è notato.

Il §. 3 applica a proposito della compravendita il principio che il successore gode de' diritti del suo autore — Così, il compratore à diritto agli accessorii ed a tutto ciò ch' era destinato al perpetuo uso della cosa venduta art. 1471 — In generale poi il compratore divenuto proprietario à le azioni ed eccezioni che avea il venditore arg. art. 1448 e 1497 — Ma il compratore non succede sempre in tutti i diritti del venditore — Così applicando l' esempio che si trova nella L. 2. §. 17 ff. pro emptore, se uno à comprato con giusto titolo e buona fede, la prescrizione corre a suo vantaggio, anche quando dopo sopragiunga in lui la mala fede art. 702, e 2137 — Ma se egli, mentre correva la prescrizione in suo pro, abbia rivenduto ad altri, il quale abbia acquistato in mala fede, questi non prescrive, e non potrebbe vantaggiarsi dello stato di buona fede in cui si era trovato il suo autore — arg. art. 702 e 2137 Cod. Civ.

Veggasi la regola 143 e quanto in essa è notato.

Il §. 4. è spiegato nella regola 69 la quale contiene lo stesso principio.

Regola 157. Ulpiano

157. Ad ea quae non habent atrocitatem facinoris vel sceleris, ignoscitur servis, si vel dominis, vel his qui vice dominorum sunt, veluti tutoribus et curatoribus, obtemperaverint — § 1. Semper qui dolo fecit, quominus haberet, pro eo habendus est ac si haberet — § 2. In contractibus successores ex dolo eorum quibus successerunt, non tantum in id quod pervenit, verum etiam in solidum tenentur, hoc est unusquisque pro ea parte qua heres est.

» Per tutto ciò che non è doloso in se stesso, deve perdonarsi a' servi se abbiano » obbedito a' padroni o a coloro che ne tengono le veci, quali sarebbero i tutori e i » curatori. »

» § 1. Colui che dolosamente abbia lasciato di possedere, deve sempre ritenersi come se possedesse. »

» § 2. I successori per riguardo al dolo contrattuale di coloro a' quali succedettero, » sono tenuti non solo per ciò che loro pervenne, ma per l'intero, ripartito questo in » quelle parti nelle quali ciascuno è erede. »

Può un fatto aver dolo in se, come ad esempio la uccisione di un uomo, ma, può anch' esservi un fatto che non abbia dolo in se, e che sia illecito sol perchè si manchi di diritto, come ad esempio un' abbattimento di alberi altrui fatto per incarico del padrone da un dipendente il quale ignori che gli alberi non siano di colui — Or se un servo d'ordine del padrone avesse commesso qualche reato somigliante a quest' ultima specie era da perdonarsi a lui, poichè in tal caso manca la ragione dell' imputabilità — Lo stesso sarebbe anche per Codice Civile art. 1151, 1752 Cod. Civ.

Vedi anche regola 4 —

Il § 1. è spiegato da quanto è detto in nota alle Leggi 131 e 150.

Il § 2 è spiegato da quanto è detto in nota alla legge 152. § 3 —

—

Regola 158. Gajo

158. Creditor qui permittit rem venire, pignus demittit.

» Il creditore, il quale permette la vendita della cosa datagli in pegno, perde il pegno. »

Questa regola vuol esser guardata sotto l' aspetto del privilegio derivante dal pegno, e sotto l' aspetto della ipoteca la quale si riduce ad un pegno di cosa stabile —

Se il creditore permetta la vendita della cosa mobile datagli in pegno, perde il privilegio, sia perchè il privilegio si mantiene sino a quando la cosa stia nelle mani del creditore o di un terzo scelto dalle parti art. 1882 Cod. Civile, sia perchè ne' mobili il possesso vale per titolo, art. 707 Cod. Civ., e con la vendita il possesso sarebbe del compratore.

Ma che accadrebbe della ipoteca quando il creditore ipotecario permettesse al debitore di vendere lo stabile ipotecato? Certo è che la ipo-

teca finisce con la rinunzia espressa o tacita art. 2029 n. 3 Cod. Civ. Si ritiene generalmente dagli scrittori che il consenso del creditore ipotecario alla vendita dell' immobile importa rinunzia al diritto di agire con l' azione ipotecaria contro l' acquirente, ma non al diritto di esser preferito agli altri creditori, salve sempre le diverse circostanze del fatto — Veggansi Pacifici Mazzoni ed autori da lui ricordati nelle Istituzioni pag. 467 e 468 vol 6.

Vedi Regola 160 e 165.

Regola 159. Paolo

159. Non ut ex pluribus caussis deberi nobis idem potest, ita ex pluribus caussis idem possit nostrum esse.

» Non può accadere che per più titoli una cosa sia nostra, siccome può accadere » che una cosa per più titoli ci sia dovuta. »

È certo che una cosa che è nostra non può per altro titolo divenir nostra del pari — La proprietà è esclusiva — Ond' è che non può esistere precario, compra, e locazione della cosa propria — Vedi art. 436 Cod. Civ.

Vedi Regola 45.

Ma una cosa può esserci dovuta per più titoli. Così se ci fosse legata una cosa che alcuno ci deve in forza di contratto, avremmo doppio titolo per dimandarla art. 837 845 1098 Cod. Civ.

Regola 160. Ulpiano

160. Aliud est vendere, aliud vendenti consentire — § 1. Refertur ad universos quod publice fit per majorem partem — § 2. Absurdum est plus juris habere eum cui legatus sit fundus, quam heredem, aut ipsum testatorem si viveret.

» Altro è vendere, altro è consentire alla vendita. »

» § 1. Si riferisce a tutti ciò che pubblicamente si fa dalla maggior parte. »

» § 2. È un assurdo che colui al quale fu legato un fondo abbia maggiore diritto » dell'erede e dello stesso testatore se vivesse. »

La prima parte di questa regola à intima relazione con la regola 158, la quale ne forma un caso di applicazione. Altro è vendere la cosa propria, altro è consentire alla vendita che altri faccia della cosa, sulla quale si abbia un diritto. Chi vende la cosa propria deve prestare la evizione al compratore pel fatto di chiunque art. 1462 1482 Cod. Civ. Chi acconsente alla vendita che un altro fa della sua cosa e sulla quale il consensiente à un diritto, promette soltanto che quanto a se non evincerà il suo diritto verso il suo compratore — Sarebbe perciò applicabile l' art. 1483 Cod. Civ., come pure il caso di cui si discorre nella regola 158.

Vedi anche Regola 165.

Col § 1. si stabilisce il principio della maggioranza assoluta richiesta nella costituzione de' corpi collettivi e che à servito di norma a' Legislatori moderni — Pe' Corpi collettivi vedi art. 2. Cod. Civile.

Col § 2. si applica pel legatario il principio generale che il successore non à maggiori diritti del suo autore — V. Regole 120 143 175 § 1. 177 — art. 693 925 1027 Cod. Civ.

Regola 161 Ulpiano

161. In jure civili receptum est, quotiens per eum, cujus interest conditionem non impleri, fiat quominus impleatur, perinde haberi ac si impleta conditio fuisset, quod ad libertatem et legata, et ad heredum institutiones perducitur: quibus exemplis stipulationes quoque committuntur cum per promissorem factum esset quominus stipulator conditioni pareret.

» È ricevuto come regola in diritto civile che quante volte per causa di colui, al » quale preme che la condizione non sia adempiuta, si faccia in modo che non venga » ad adempirsi, la condizione si à come adempiuta per ciò che si attiene al conseguimento » della libertà, de' legati, e della istituzione di erede — A' quali esempi fanno seguito » anche le stipulazioni, le quali si ànno come perfette quante volte accada per opera » del promissore che lo stipulante non adempia alla condizione. »

Questa regola contiene il principio che la condizione si à per adempiuta quante volte non si possa adempirla per opera di colui al quale preme che non si verifichi l'adempimento — Tale regola è comune alle successioni ed a' contratti, e dipende dal principio più generale contenuto nella regola 39 alle cui note bisogna ricorrere per una piena intelligenza — Leggasi art. 1169 Cod. Civ.

Regola 162. Paolo

162. Quae propter necessitatem recepta sunt, non debent in argumentum trahi.

» Tutto ciò che è disposto dalla legge per causa di necessità, non può trasportarsi » per argomento da caso a caso. »

Questa regola è spiegata con le note fatte alla Regola 141 — ed à relazione agli articoli 3 e 4 Disposizioni preliminari del Codice Civile.

Regola 163. Ulpiano

163. Cujus est donandi eidem et vendendi et concedendi jus est.

» Chi à facoltà di donare à anche la facoltà di vendere e di conceder dritti sulla cosa. »

Il Giureconsulto qui stabilisce che, fra i diversi atti di alienazione, il più gravoso è la donazione art. 1050 Cod. Civ., perchè in essa manca il corrispettivo che giovi all'alienante — E poichè nel più si comprende il meno, chi à facoltà di donare à pur quella di vendere e di concedere diritti sulla cosa — Veggasi art. 1101 Cod. Civile.

Regola 164. Paolo

164. *Poenalia judicia semel accepta in heredes transmitti possunt.*

» I giudizii penali possono avere effetto contro gli eredi dopo che sieno stati istituiti. »

Per Diritto Romano le azioni civili derivanti da reato non passavano contro l' erede se questi non ne fosse divenuto più ricco — Contestato però il giudizio, e morto il reo inter moras, l' azione civile che provveniva dal reato passava intera contro l' erede sia che questi fosse, sia che non fosse divenuto più ricco pel reato commesso dal suo autore — Contestata la lite passavano pure contro l' erede le azioni penali propriamente dette, cioè quelle che contenevano la pena pecuriaria dei doppio, triplo, quadruplo del valore del danno in favore del danneggiato — Veggansi le regole 38 44 86 87 111 e 127.

Oggi l' azione civile derivante da reato passa contro gli eredi del reo, sia che questi non ne fossero divenuti più ricchi, sia che il giudizio penale non si fosse contestato — Art. 133 Cod. pen. 3 e 5 procedimento penale.

Regola 165. Ulpiano

165. Cum quis possit alienare, poterit et consentire alienationi. Cui autem donare non conceditur, probandum erit, nec si donationis caussa consenserit, ratam ejus voluntatem habendam.

» Quando alcuno può alienare, potrà anche consentire alla alienazione — È da ritener
» poi che quegli, il quale non à la facoltà di donare, non farà atto valido nè anche allora
» che abbia consentito ad una donazione «

Tra l' alienare e il consentire all' alienazione passa questa differenza, cioè che si aliena la cosa propria, e si consente all' alienazione di cosa altrui sulla quale si abbia un diritto, come ad esempio il creditore ipotecario può consentire all' alienazione che faccia il debitore proprietario del fondo ipotecato. Or questa regola stabilisce il principio che soltanto allora può ciascuno consentire all' alienazione e alla donazione di cosa altrui sulla quale abbia un diritto, quando abbia la facoltà di alienare o di donare.

Da ciò segue che il creditore ipotecario o altri che avesse un diritto reale sulla cosa altrui, non può consentire alla vendita o alla donazione che il proprietario della cosa ne facesse, se quegli fosse incapace di vendere o di donare art. 1052 e seguenti 1456 2085 Cod. Civile.

Vedi regole 158 e 160.

Regola 166. Paolo

166. Qui rem alienam defendit, nunquam locuples habetur.

» Quegli che difende la cosa altrui non è mai reputato ricco. »

Per Diritto Romano i Procuratori che difendeveno le parti in causa molte volte doveano dar cauzione — Or la regola vuol dire che, per quanto ricco fosse un Difensore obbligato a dar cauzione, non potea mai esserne dispensato.

Oggi non v' è tale obbligo — Art. 158 e seguenti Codice di procedura Civile.

—

Regola 167. Paolo

167. Non videtur data quae eo tempore quo dantur, accipientis non fiunt — § 1. Qui jussu judicis aliquid facit, non videtur dolo malo facere, qui parere necesse habet.

» Non sembra che siensi date quelle cose, le quali nel momento in cui si danno » non divengono di colui che le riceve. »

» § 1. Chi fa qualche cosa d'ordine del Giudice non sembra che la faccia con dolo, » perchè si trova nella necessità di obbedire. »

Per Diritto Romano il dominio passava con la tradizione preceduta dal titolo — Il solo titolo concedeva un azione personale, onde la massima — *traditionibus dominia rerum non nudis pactis transferuntur* — Per lo che il Giureconsulto quì vuol dire che la cosa non è veramente entrata nel dominio di colui che deve ricevere, quando non gli si è ancor consegnata.

Oggi il principio è diverso, perchè la proprietà passa dall' uno all'altro contraente col solo consenso, senza che sia seguita la tradizione art. 1125 Cod. Civ. — Ciò per altro è limitato a' contraenti, perchè pe' terzi è pur necessaria la trascrizione in quanto agl' immobili art. 1942 Cod. Civ. e pe' mobili è necessaria la tradizione art. 707 e 1126 Cod. Civ.

Il § 1 è poi della massima chiarezza, poichè quegli che obbedisce a chi ha il diritto di comandare, agisce sempre giustamente — Così se alcuno à pagato per sentenza di Giudice, ad uno tra più creditori non può esser costretto a pagar novellamente ad altro creditore arg. art. 1241 Cod. Civile.

—

Regola 168. Paolo

168. Rapienda occasio est, quae praebet benignius responsum — § 1. Quod factum est, cum in obscuro sit, ex affectione cujusque capit interpretationem.

» É da cogliersi l'occasione la quale offra un più benigno responso. »

» § 1. Quando resti oscuro ciò che è stato fatto, bisogna per la interpetrazione » seguire la intenzione di ciascuna delle parti. »

La prima parte di questa regola è specialmente da applicarsi per riguardo alla interpetrazione de' contratti e de' fatti, affinchè si abbia un benigno responso nel diritto, per il caso di dubbio, o per le diverse pieghe o sfumature che le circostanze presentano art. 1137. Cod. Civ. — Per altro regge bene il principio anche per la interpetrazione della legge, essendo il legislatore stesso animato sempre dal principio identico. Art. 4 Disposizioni preliminari del Codice Civile.

Il § 1 è stato riprodotto nell'art. 1131. Cod. Civ., là dove si dice che ne' contratti si deve indagare la intenzione delle parti anzichè stare al senso letterale delle parole.

Regola 169. Paolo

169. Is damnum dat qui jubet dare: ejus vero nulla culpa est, cui parere necesse sit — § 1. Quod pendet non est pro eo quasi sit.

» Il danno è inferito da colui che ordina di darlo, dapoichè non à colpa quegli che » à la necessità di obbedire. »

» § 1. Ciò che pende non può considerarsi come già fosse. »

Quando vi è la necessità legale di obbedire, non si assume responsabilità di danno, la quale responsabilità ricade invece sopra quello che à comandato. È una regola da aversi presente per l' art. 1151 Cod. Civile. Così se un Autorità ordina un arresto arbitrario, non ne è responsabile l' esecutore — Articolo 194. Cod. penale.

Durante la pendenza di un determinato diritto che dovrà cessare o durante il decorrimento del tempo precedente all'esercizio del diritto, non si potrebbe considerare il diritto medesimo cessato nel primo caso, e verificatosi nel secondo.

Così non si può per una obbligazione per la quale vi è dilazione, convenire in giudizio il debitore prima che il termine sia decorso — L. 35 ff. de judiciis arg. art. 1174. Cod. Civ.

Regola 170 Paolo

170. Factum a judice quod ad ufficium ejus non pertinet, ratum non est.

» Quando il Giudice fa cosa che non rientra nelle sue attribuzioni, agisce nullamente. »

Sarebbe la nullità per incompetenza per ragione di materia o per eccesso di potere — Onde la massima — *nullus major defectus quam defectus potestatis* — art 70 e seguenti e 187 Cod. pr. civ.

Regola 171 Paolo

171. Nemo ideo obligatur quia recepturus est ab alio quod praestiterit.

» Nessuno resta obbligato sol perchè possa ricevere da un altro ciò che a costui » abbia dato il creditore. »

Quando manca un fatto obbligatorio per constringere una persona a dar qualche cosa, non lo si può trovare in ciò che tale persona possa avere quella qualche cosa da altri che sarebbe il vero debitore. Cujacio arreca un esempio in due socii di un fondo, uno dei quali à eseguito un opera per cui l' acqua nuoce al vicino, e dice che non si avrà azione contro di quello che non à operato acciò a sue spese demolisca l' opera sotto il pretesto che dal socio costruttore possa ripetere le spese mediante l' azione pro socio, come dicesi nella legge 11 ff. de aqua et aquae pluviae arcendae — Lo stesso si avrebbe per Codice Civile per argomento dall' art. 1726 — Gotofredo in nota a tale legge 11 pone la massima — *nemo cogitur pro alio solvere, licet ab eo possit repetere* —

Regola 172 Paolo

172. In contrahenda venditione ambiguum pactum contra venditorem interpretandum est — § 1. Ambigua autem intentio ita accipienda est ut res salva actori sit.

» Nel contratto di compravendita il patto ambiguo s' interpetra contro il venditore. »
» § 1. La dimanda ambigua deve interpetrarsi in modo che la cosa resti salva » all' attore. »

Questa regola comprende nella prima parte un principio direttivo a proposito dell' ambiguità ne' patti della vendita, e nel §. 1. un' altro principio per l' ambiguità nella domanda dell' attore —

Quando è ambiguo il patto nella vendita, lo si deve interpetrare contro il venditore perchè nella vendita il vero obbligato è quegli che sborsa il danaro, non quegli che consegna la cosa venduta. È di assai più peso dar danaro che dar la cosa — Si può appoggiare tal principio agli articoli 1137 e 1447 Cod. Civ.

Per riguardo poi all' ambiguità nella domanda è da avvertire che sebbene per principii di diritto nel dubbio debba favorirsi il convenuto, pure quando si tratti di dubbio nella domanda deve favorirsi l' attore per la ragione che si deve cercare che i titoli reggano anzichè periscano — arg. art. 1132 — Vedi Regola 33 e 125 —

Regola 173 Paolo

173. In condemnatione personarum quae in id quod facere possunt damnantur, non totum quod habent extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est ne egeant — § 1. Cum verbum restituas *lege invenitur, etsi non specialiter de fructibus additum est, tamen etiam fructus sunt restituendi — § 2. Unicuique sua mora nocet, quod et in duobus reis promittendi observatur — § 3. Dolo facit qui petit quod redditurus est.*

» Nella condanna di quelle persone, le quali debbano rispondere soltanto di ciò che » possono fare, non deve togliersi a loro tutto ciò che ànno, ma si deve aver ragione » a non gittarle in assoluta miseria. »

» § 1. Quando la legge ordina che una cosa si debba restituire, benchè nulla vi si » dica intorno a' frutti, pure sempre debbono restituirsi anche questi. »

» § 2. La mora nuoce soltanto a quello che vi è incorso, ciò che si osserva anche » pe' debitori solidali. »

» § 3. Commette azione dolosa colui il quale domanda ciò che dovrà restituire. »

La prima parte di questa legge si riferisce all' istituto conosciuto in Diritto Romano sotto il nome di beneficio di competenza — Il quale consisteva in ciò che ad una certa classe di persone, e specialmente a' parenti più stretti, a' donanti, e a coloro che cedevano i loro beni, non si poteva toglier tutto da' creditori, ma invece si dovea lasciare a loro tanto da poter vivere meschinamente — Oggi cotesto istituto è ignoto al Codice Civile, ma gli alimenti tra parenti art. 139 e seguenti Cod. Civ., gli alimenti che il donatario deve al donante art. 1081 Cod. Civile, ne tengono in certo modo il luogo. La cessione de' beni poi non è stata ammessa dal Codice Civile — Vedi Regola 28.

Pel § 1. è certo che per principii di diritto quando si deve restituire una cosa e il possessore non è in buona fede, si debbono restituire anche i frutti, sebbene la legge non lo dica, arg. art. 703 Cod. Civ. Cosi per lo spoglio il Codice non parla di restituzione di frutti negli art. 695 696 e 697, ma essi vi sono ben compresi —

Che a ciascuno nuoccia la propria mora, come si dice nel §. 2, è cosa certa, arg. art. 1123 Codice Civile. Il dubbio era per riguardo a' debitori solidali, e per essi corre la stessa regola, sicchè se i debitori solidali sono obbligati con modalità diverse, ed uno di essi incorra nella mora, questa non può nuocere agli altri debitori, arg. art. 1187 Codice Civile.

Dal principio stabilito nel § 3. cioè che commette azione dolosa chi cerca ciò che deve restituire, sorgono molte conseguenze di applicazione, ed una delle principali è che chi deve garantire non può evincere — art. 1482 e seg. Cod. Civ.

Regola 174 Paolo

174. Qui potest facere ut possit conditioni parere, jam posse videtur — § 1. Quod quis si velit habere non potest, id repudiare non potest.

» Chi può fare in modo che la condizione sia adempiuta, sembra che già possa. »

§ 1. Non si può ripudiare ciò che volendolo non si può avere. »

Quando alcuno si trova nel grado di adempiere alla condizione per la quale verrebbe a sorgere per lui un diritto, si considera che già abbia tale diritto e può perciò rinunciarvi — art. 1157. 1159. 1236 capov. 3. 1279 e seg. Cod. Civ.

In quanto al capoverso è chiaro con l' esempio della rinunzia all'eredità di un uomo vivente — art. 954 1118. 1460 Cod. Civ.

Regola 175 Paolo

175. In his quae officium per liberas fieri personas leges desiderant, servus intervenire non potest — § 1. Non debeo melioris conditionis esse quam auctor meus a quo jus in me transit.

» Il servo non può intervenire in quegli affari che per legge si debbono eseguire » col ministero di libere persone. »

» § 1. Non debbo essere in miglior condizione di quello dal quale passò il diritto in me. »

La prima parte di questa regola non à oggi alcúna applicazione essendo relativa a' servi —

Per la intelligenza del § 1. basta aver presente quanto si è detto nelle Regole 120. 143. 160. § 2 e 177 — Vedi art, 693 925 1027 Cod. Civ.

Regola 176 Paolo

176. Non est singulis concedendum quod per magistratum publice possit fieri, ne occasio sit majoris tumultus faciendi — § 1. Infinita aestimatio est libertatis et necessitudinis.

» Non può concedersi a' privati ciò che pubblicamente può farsi per mezzo de' » Magistrati, affinchè non vi sia occasione di fare maggior tumulto. »

» § 1. É infinita la stima della libertà e della parentela, »

La prima parte di questa regola forma la base della teoria delle azioni — Chi à diritto verso un' altro, deve sperimentarlo in giudizio, senza farsi giustizia con le proprie mani — art. 35 Codice di proc. civ. — Specialmente poi si ricorda questa regola per l' azione di spoglio art. 695. 696. 697 Cod. Civ. La guarentigia si trova negli art. 286 a 288. Cod. pen.

Relativamente al §. 1 è da osservare che nè la libertà nè la parentela si possono ridurre a stima per saperne il valore — Se alcuno è stato offeso nella sua libertà, si potranno valutare i danni art. 1151. 1227. 1228. 1229. Cod., Civ. ma non si potrà mai sapere quanto costi la libertà — Del pari non à valore la parentela, la quale potrà avere un valore pecuniario nelle successioni, ma non mai considerata in se stessa, art. 48 a 52 159 e seguenti Cod. Civ.

Vedi regola 106 —

Regola 177. Paolo

177. Qui in jus, dominium vel alterius succedit, jure ejus uti debet — § 1. Nemo videtur dolo exsequi qui ignorat caussam cur non debeat petere.

» Colui che succede nella universalità de' beni del defunto o nel dominio di alcuno, » deve usare del diritto del proprio autore. »

» § 1. Non sembra che domandi dolosamente colui il quale ignora la causa per la » quale non debba domandare. »

La prima parte di questa regola adegua in generale la condizione dell' autore e del successore — Per lo che à intimo nesso con le altre regole 120 143 160 § 2 e 175 § 1. — Art. 693 925 1027 Cod. Civ.

Per altro tale principio generale non è sempre costante. Così chi acquista di male fede non può prescrivere in dieci anni art. 2137, ed il successore universale di lui, rappresentando la sua stessa personalità, trova ostacolo nella mala fede del defunto — Ma il successore particolare può prescrivere in 10 anni quante volte egli sia in buona fede, ed anche quando il suo autore fosse stato di mala fede — Detto art. 2137 Cod. Civ.

Relativamente al § 1. è da osservare che specialmente per gli eredi può bene accadere che essi facciano domanda ignorando la causa per la quale non debbano dimandare, nel qual caso non potrebbe per essi parlarsi di dolo. Così se il defunto creditore avesse rimesso il debito al suo debitore art. 1236 cap. 3, 1279 Cod. Civ. e ciò non si sapesse dall'erede, non si avrebbe per costui un fatto doloso, se mai facesse citare il debitore pel pagamento.

Regola 178. Paolo

178. Cum principalis caussa non consistat, plerumque ne ea quidem quae sequuntur locum habent.

» Quando viene a mancare la causa principale, d'ordinario non à più luogo ciò che » da essa seguiva. »

La regola è verissima in generale, e se ne hanno molte applicazioni nel Codice — Veggansi gli art. 515 662 1595 2029 Cod. Civ.

Ma vi e qualche eccezione, che riconosce lo stesso Giureconsulto con la parola *plerumque* — Tale sarebbe il diritto alle migliorie dopo esercitato il riscatto nella vendita art. 1528, e dopo che siasi per la enfiteusi devoluto il fondo al concedente — art. 1566 1567 Cod. Civ.

Regola 179. Paolo

179. In obscura voluntate manumittentis favendum est libertati.

» Quante volte sia oscura la volontà di colui che manomette un servo, conviene » favorire la libertà. »

Questa regola, la quale oggi non à applicazione, muove evidentemente dal principio di libertà che deve sempre favorirsi, siccome è detto nella Regola 20.

Regola 180. Paolo

180. Quod jussu alterius solvitur, pro eo est quasi ipsi solutum esset.

» Ciò che si paga d'ordine di alcuno in mano altrui, vale come si fosse pagato a » lui stesso. »

Il senso di questa regola è che il pagamento fatto, o ricevuto per mandato di alcuno vale come fatto o ricevuto da lui stesso — Veggansi le leg. 56 ff. de solutionibus, e 169 di questo Titolo — Art. 1241. Cod. Civ.

Regola 181. Paolo

181. Si nemo subiit hereditatem, omnis vis testamenti solvitur.

» Se niuno accetta la eredità, il testamento perde ogni forza. »

La ragione di questa regola in diritto Romano era che nessuno potea morire parte testato e parte intestato; perlochè se cadeva il testamento per riguardo alla istituzione di erede, cadeva pure pe' legati.

Ma tale principio, cioè che niuno potesse morire in parte testato ed in parte intestato non è più riconosciuto dal Cod. Civ. art. 720; onde segue che se cade la istituzione di erede, i legati restano fermi art. 945 Cod. Civ.

Veggasi la regola 89.

Regola 182. Paolo

182. Quod nullius esse potest, id, ut alicujus fierit, nulla obligatio valet efficere.

» Ciò che non può essere di alcuno, non v' è convenzione che possa farlo entrare
» nell' altrui proprietà. »

La regola si mantiene identica per Cod. Civile, specialmente per le cose che sono fuori commercio — Per esse sono nulle le convenzioni e le donazioni, e ne' testamenti si ànno come non apposte le clausole relative a tali cose — art. 849 1065 1116 1160 Cod. Civile.

Regola 183. Marcello

183. Etsi nihil facile mutandum est ex solemnibus, tamen ubi aequitas evidens poscit, subveniendum est.

» Benchè niente debba con facilità immutarsi nelle forme stabilite dalla legge, pure
» là dove concorre una evidente equità conviene prestar soccorso. »

Il principio regge anche per Cod. Civile specialmente per quelle forme dette *probationis caussa,* ma il soccorso è dato dalla Legge stessa — Così la scrittura privata con la quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro o a darle altra cosa valutata in quantità debbe essere scritta per intero di mano di chi la sottoscrive, o almeno è necessario il buono ed approvato indicante in lettere per disteso la somma o la quantità promessa art. 1325 Cod. Civile. Ma se, trascurandosi tali forme, vi sia la sola firma, la scrittura varrà per principio di prova in iscritto, e sarà ammissibile la prova testimoniale art. 1347 Cod. Civile — Del pari dev'essere scritta la convenzione quante volte l'oggetto ecceda le Lire 500 art. 1341. Cod. Civ. Ma se si è trascurata tale forma si ammette il giuramento decisorio art. 1364, Cod. Civ. siccome varrà per prova la confessione art. 1355. Cod. Civ.

Regola 184. Celso

184. Vani timoris justa excusatio non est.

» Non è giusta scusa un vano timore. »

La regola deve in generale intendersi nel senso che il timor vano non costituisce giusta causa per disciogliersi da una obbligazione o per imporre doveri ad altri — Così, se il timore è stato vano, non si può attaccare la convenzione per violenza art. 1111 a 1114. Cod. Civ. nè se il timore è vano si può agire per danno temuto art. 699 Cod. Civile.

Regola 185. Celso

185. Impossibilium nulla obligatio est.

» È nulla la obbligazione di cose impossibili. »

Tale principio è identico per Cod. Civile — Articoli 1116 e 1160 — Si ritiene che le parti abbiano voluto scherzare facendo una somigliante convenzione.

Regola 186. Celso

186. Nihil peti potest ante id tempus quo per rerum naturam persolvi possit. Et cum solvendi tempus obligationi additur, nisi eo praeterito, peti non potest.

» Niente può dimandarsi pria del tempo in cui per natura stessa delle cose possa » l'obbligato adempirvi — E quando alla obbligazione si angiunga un termine pel pa» gamento, non se ne può fare domanda se il termine non sia scaduto. »

A questa regola rispondono gli articoli 1173 e 1174 Codice Civile.

Quando non sia apposto termine, l' obbligazione deve subito eseguirsi semprechè la qualità dell' obbligazione o il modo con cui deve essere eseguita, o il luogo convenuto per la sua esecuzione non porti seco la necessità di un termine da stabilirsi dall' Autorità giudiziaria art. 1173. Così, prendendo qualche esempio dalla Legge 73 ff. de verborum obligationibus, se mai alcuno siesi obbligato a fabbricare una casa, è necessario che vi sia il tempo per la fabbrica. Lo stesso dicasi per la obbligazione de' frutti futuri, per la consegna di una cosa in luogo lontano ecc.

L' art. 1174 Cod. Civile dice poi chiaramente che ciò che si deve a tempo determinato non si può esigere prima dalla scadenza del termine.

Regola 187. Celso

187. Si quis praegnantem uxorem reliquit, non videtur sine liberis decessisse.

» Se alcuno morendo abbia lasciato la moglie incinta, non sembra che sia morto » senza figliuoli. »

Questa regola è relativa al caso in cui si fosse fatto un legato sotto condizione che il legatario abbia figliuoli — Se questi morendo lasci la moglie incinta, si ritiene che li abbia, poichè quando si tratta del bene del postumo, lo si considera come nato.

Tali principii si mantengono identici per gli articoli 848 853 724 Codice Civile.

Regola 188. Celso

188. Ubi pugnantia inter se in testamento juberentur, neutrum ratum est — § *1. Quae rerum natura prohibentur, nulla lege confirmata sunt.*

» Quando nel testamento vengono ordinate cose pugnanti tra loro, non è rata nè » l'una cosa nè l'altra. »

» § 1. Tutto ciò che è proibito per natura, non può esser confermato da alcuna legge. »

Quì è da ripetere quanto si è detto nella Regola 73 § 3, cioè che quando taluno parla per non farsi intendere, è lo stesso che non parlasse, e perciò si à come non esistente la sua volontà nella parte non intelligibile per la quale non varrebbe il testamento, articolo 759 Cod. Civile — Se le disposizioni fatte in un testamento sono così ripugnanti e contradittorie tra loro, che non riesce possibile conciliarle, esse non varranno.

Il § 1. è di una chiarezza evidente — La legge civile si basa sulla naturale, e ciò che ripugna a questa deve ripugnare anche a quella — Così la natura aborre il commercio carnale tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, e non potrebbe alcuna legge che sia civile permettere tali unioni — articolo 58, 59. Codice Civile.

Regola 189. Celso

189. Pupillus nec velle nec nolle in ea aetate, nisi adposita tutoris auctoritate creditur: nam quod animi judicio fit, in eo tutoris auctoritas necessaria est.

» È da ritenere che il pupillo non può nè volere nè non volere durante la impubertà » se non vi sia anche l'autorità del tutore, dappoichè per tutto ciò che si fa con giu- » dizio dell'animo è necessaria l'autorità del tutore. »

Per questa regola è da ricordare che i Romani davano alla minore età ed a' minori diversi nomi — Chiamavano infanzia la età fino a' 7 anni, ed infanti i minori che erano in tale età — Chiamavano impubertà il tempo da' 7 a 12 anni per le femine, e da 7 a 14 anni pe' maschi, distinguendo gli anni prossimi all'infanzia e quelli prossimi alla pubertà, e codesti minori eran detti pupulli — Chiamavano in fine pubertà da' 12, o da' 14 a' 25 anni, e davano il nome di minori a chi vi si trovasse — Per gl'infanti tutto faceva il tutore; i pupilli intervenivano ne' negozii, ma questi non erano validi senza l'autorità tutoria; i minori erano assistiti da un curatore.

Or quì il Giureconsulto ricorda la seconda di tali tre regole, cioè quella relativa a' pupilli e dice che il minore è incapace di agire senza che vi sia l'autorità del tutore.

Oggi si chiamano minorì tutti quelli che non ànno compito i 21 anno ed il tutore li rappresenta sempre — art. 240 277 Cod. Civile —

Regola 190. Celso

190. Quod evincitur in bonis non est.

» Non è ne' beni ciò che si evince. »

Per diritto Romano si distingueva la proprietà quiritaria dalla bonitaria — La prima era quella che si fosse acquistata ne' modi solenni di legge — La seconda era quella per la quale tali solennità mancavano, ovvero si trattava di cose meno pregiate e per le quali non v'era proprietà quiritaria — Comechessia però anche la proprietà bonitaria era proprietà, ma era proprietà naturale più che civile.

Or il Giureconsulto qui vuol dire che quando una cosa è evitta, non più restare nè anche la proprietà bonitaria.

L'esempio che si porta per chiarire questa regola è di una cosa consegnata come dazione in pagamento, la qual cosa fosse evitta dallo stesso creditore che l'avea avuta pel pagamento medesimo — Così Tizio debitore di Cajo di 1000 lire, gli dà in pagamento un fondo, ma Cajo viene poi a conoscere che quel fondo era suo e lo evince a base del titolo che lo assiste — Il debitore Tizio deve pagare una seconda volta, perchè quel fondo è assolutamente uscito da qualunque dominio di lui, dal quale poi aveva avuto causa il creditore Cajo.

Per tale caso sarebbe identico il Codice Civile — articolo 1929 1548 num. 2 — Codice Civile —

Che in generale poi ciò che si evince non è ne' beni è cosa chiara, e può rapportarsi agli articoli 1482 e seguenti Codice Civile.

Regola 191. Celso

191. Neratius consultus, an, quod beneficium dare se, quasi viventi, Caesar rescripserat, jam defuncto dedisse existimaretur? Respondit, non videri sibi, Principem, quod ei, quem vivere existimabat, concessisset, defuncto concessisse; quem tamen modum esse beneficii sui vellet, ipsius aestimationem esse.

» Il giureconsulto Nerazio, consultato sulla quistione se il benefizio che l'Imperatore
» aveva concesso ad uno che credeva in vita, debba reputarsi concesso nel caso che egli
» fosse già morto, rispose non sembrargli che il principe avesse accordato ad uno già
» morto ciò che accordò a quello che credeva ancora in vita, ma che per altro era
» rimessa alla discrezione del Principe la designazione degli effetti del suo beneficio. »

Questa regola, come l'altra 196, si ricongiunge alla teoria de' privilegii, la quale per la onnipotenza Imperatoria avea molto valore in diritto Romano, e non ne ha in diritto vigente, il quale non riconosce privilegii — Comechessia, se pur ve ne fosse alcuno, il principio contenuto in questa regola sarebbe applicabile a base dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari del Cod. Civile, poichè non si può estendere al vantaggio di chi rappresenta uno già morto un privilegio dato all'autore di lui che si credeva in vita — I privilegii personali non possono andar oltre la vita della persona.

******

Regola 192 Marcello

192. Ea quae in partes dividi non possunt, solida a singulis heredibus debentur — § 1. In re dubia benigniorem interpretationem sequi, non minus justius est quam tutius.

» Tutto ciò che non si può dividere in parti, va dovuto per l'intero da ciascuno » erede. »

» § 1. Quando vi sia dubbio, è partito più giusto e più sicuro l'attenersi alla in- » terpetrazione più benigna. »

La prima parte della regola contiene il principio ricordato nell' articolo 1206 Cod. Civile, cioè che la obbligazione indivisibile ancorchè non sia solidale va dovuta per l'intero da ciascuno degli eredi — Così la servitù è indivisibile, e per l'articolo 644 Codice Civile ed argomento da tale articolo, essa si mantiene ferma ed intera non ostante la morte del padrone del fondo dominante o del fondo serviente.

Che poi, come si dice nel capoverso, debba nel dubbio seguirsi la più benigna sentenza, si raccoglie dall'articolo 1137 Cod. Civile.

Regola 193. Celso.

193. Omnia fere jura heredum perinde habentur ac si continuo sub tempus mortis heredes extitissent.

» Quasi tutti i diritti degli eredi si considerano come se gli eredi fossero esistiti » subito dopo la morte del testatore. «

È questa una regola che à intima relazione con l'altra 138 dapoichè in entrambi vale il principio che l'effetto dell'aceettazione dell'eredità risale al giorno in cui si è aperta la successione, articolo 933 Cod. Civile — Ma il Giureconsulto mette dubbio sulla esattezza del principio in tutti i casi, e in prova della verità di codesto dubbio risponde oggi quel medesimo articolo 933 Cod. Civile nel quale si fanno salvi i diritti acquistati da' terzi.

Regola 194. Modestino

194. Qui per successionem, quamvis longissimam, defuncto heredes constiterunt, non minus heredes intelliguntur, quam qui principaliter heredes existunt.

» Coloro a' quali ricadde la eredità di un defunto dopo molti gradi, si reputano » eredi come quelli che lo sono in grado immediato. »

Il principio contenuto in questa regola è che i diritti e le obbligazioni del defunto in generale non variano sol perchè al primo erede immediato ne sieno succeduti altri, arg. articolo 693, 925 1027 Codice Civile — Così l'erede dell'erede mantiene il possesso vizioso del defunto, anche quando egli fosse in buona fede, art. 693 Cod. Civile, ciò che non sarebbe del successore a titolo particolare, art. 2137 Cod. Civile.

Regola 195. Modestino

195. Expressa nocent, non expressa non nocent.

» Nuoce ciò che è espresso, non nuoce ciò che non è espresso. »

Questa regola si riattacca alla teoria dell'espresso e del tacito, e forma una eccezione al principio dominante nella teoria medesima.

Il principio è che la volontà espressa e la tacita hanno la medesima forza giuridica — Così un contratto è sempre tale anche quando il consenso sia tacito — art. 1098 Cod. Civile.

Ma per eccezione si verifica che regga qualche cosa se non è espressa e non regga se è espressa — Codesto effetto suole accadere qualche volta, com'è detto nella Legge 52 ff. de conditionibus ed demostrationibus, la quale Legge tempera la generalilità troppo assoluta di questa Regola 195. Un esempio si trova nelle disposizioni fiduciarie. È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona incerta da nominarsi dá un terzo art. 834; ma se la disposizione è fatta regolarmente a qualcuno, al quale fiduciariamente abbia il testatore dichiarato di volere che i beni passino a persona incerta da nominarsi da lui, non si ammette la prova di codesta fiducia art. 829, e intanto se l'erede istituito faccia ciò ch'era nel volere del testatore, sarà ben fatto — Sicchè se il testatore esprimesse nel testamento quella sua volontà, l'atto sarebbe nullo, e se non ve la esprimesse l'atto sarebbe valido.

Regola 196. Modestino

196. Privilegia quaedam causae sunt, quaedam personae: et ideo quaedam ad heredem transmittuntur quae causae sunt: quae personae sunt ad heredem non transeunt.

» Alcuni privilegi sono inerenti al titolo, ed altri alla persona, per lo che i soli
» primi si trasmettono agli eredi, e non già i secondi. »

Per riguardo a' privilegi il Diritto Romano avea regole tassative e teoria precisa, perchè gl'Imperatori aveano la facoltà di conferirne — Ma oggi il principio dell'eguaglianza à fatto allontanare i privilegii — Se qualcuno pur ne esiste, come per esempio per i gradi di nobiltà, il principio contenuto in questa regola è applicabile — Così, se ad un tale è dato il titolo di Conte o Principe trasmessibile a' primogeniti, il privilegio passa a costoro — Ma se si dà a tal altro il titolo di Cavaliere, non passa all'erede — Veggansi le regole 68 e 191.

Regola 197. Modestino

197. Semper in conjunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed quid honestum sit.

» Sempre ne' matrimoni è da considerarsi non solo ciò che è lecito ma anche ciò
» che è onesto. »

Questa regola forma la base delle disposizioni legislative a proposito degl' impedimenti del matrimonio dei quali il Cod. Civ. parla negli art. 58 59 e 60. Vi sono stati sempre degl' impedimenti di matrimonio per un riguardo al pudor naturale e alla santità della famiglia, non ostante che alcuna volta le persone così impedite non fossero strette da vincolo nè di sangue nè civile — Leggendo l' art. 60 Cod. Civ. se ne vede l' applicazione.

—

Regola 198. Giavoleno

198. Neque in interdicto, neque in caeteris caussis pupillo nocere oportet dolum tutoris, sive solvendo est, sive non est.

» Nè per le azioni possessorie nè per le altre cause è conveniente che noccia al » pupillo il dolo del tutore sia o non sia questi solvibile. »

Il dolo mena sempre a responsabilità sia principale art. 1115, sia incidente art. 1151 Cod. Civile. Non vi sarebbe ragione per la quale dovesse dispensarsene il tutore, obbligato per soprapiù alla resa di conto art. 309 Cod. Civile.

—

Regola 199. Giavoleno

199. Non potest dolo carere, qui imperio magistratus non paruit.

» Non può mancar di dolo chi non obbedisce all'ordine del Magistrato. »

Da questa regola si desume il principio che la disobbedienza alla Legge o agli ordini del Magistrato è sempre colposa e dà luogo a responsabilità civile art. 1151 Codice Civile, ed anche penale qualora vi sia sanzione apposita.

—

Regola 200. Giavoleno

200. Quoties nihil sine captione investigari potest, eligendum est quod minimum habeat iniquitatis.

» Quante volte non si possa far qualche cosa senza danno, deve scegliersi ciò che » ne à di meno. »

È in altri termini precetto morale più che legale che de' due mali deve scegliersi il minore — Per altro, se nella interpretazione della Legge art. 3. Disposizioni preliminari del Cod. Civile, o nella interpetrazione de' contratti art. 1131 e 1137 Cod. Civile, il Magistrato si trovi in quel bivio, egli deve attenersi a questa regola.

Regola 201. Giavoleno

201. Omnia quae ex testamento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint.

» Tutto ciò che provviene dal testamento prende forza soltanto allora che in origine » non vi sia stato vizio. »

Questa regola è un' applicazione alla materia testamentaria della regola 29 che è più generica, e nella quale stanno esposti i chiarimenti di diritto che qui vanno pure applicati e che ànno relazione agli articoli 724 725 763 764 Cod. Civile — Vedi anche la regola 210.

Regola 202 Giavoleno

202. Omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim ut non subverti possit.

» Qualunque regola è pericolosa nel diritto civile, poichè è facile che sia sovvertita. »

I Giureconsulti frequentemcnte adoperavano la parola definizione in luogo di regola di diritto, e la idea del Giureconsulto è che riesce sempre pericoloso sia lo stabilire che l' applicare la regola — Dapoichè nello stabilirla è difficile che risponda a tutti i casi, e nell' applicarla è facile comprendervi qualche caso che non vi è relativo — Giova tener presente queste idee nell' art. 3. Disposizioni preliminari del Cod. Civile.

Regola 203. Pomponio

203. Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire.

» Non s' intende che risenta danno colui il quale lo soffra per propria colpa. »

Dovendo alcuno per la propria colpa imputare a se stesso il danno, non può aggravarne altri — art. 1151 Cod. Civile — La legge applica in parecchi casi tale principio — Così, il socio e il mandatario ànno diritto di essere rivalutati del danno, purchè però questo non sia avvenuto per loro colpa — articoli 1714 1716 1753 — Il compràtore à diritto ad esser garentito dal venditore della evizione che soffre, purchè la evizione non accada per colpa propria — art. 1497 Cod. Civile.

Regola 204. Pomponio

204 Minus est actionem habere quam rem.

» É meno aver l'azione che la cosa. »

La ragione è che l' azione può riuscire inefficace in più guise — Ma, per quanto si è detto alla regola 15, si vede che il giureconsulto con la frase *habere rem* si riferisce al caso in cui chi à l' azione à pure un pegno, poichè allora il creditore pignoratizio o ipotecario à un diritto reale sulla cosa — Veggasi la legge 38 § 9, ff. de verborum obligationibus — articoli 1878 1964 Cod. Civile.

Vedi la Regola 15.

Regola 205. Pomponio

205. Plerumque fit, ut etiam ea quae nobis abire possint, proinde in eodem statu sint atque si non essent ejus conditionis ut abire possent: et ideo quod fisco obligamus, et vindicare interdum, et alienare, et servitutem in praedio imponere possumus.

» Molte volte accade che anche quelle cose delle quali potremmo essere spogliati si » considerano come fossero di tal natura da non poterne essere privati — E perciò possiamo » talora rivendicare, alienare, ed imporre servitù al fondo che obblighiamo al fisco. »

La regola è certissima in diritto e trova il suo riscontro nel Cod. Civile — Così non è necessario essere proprietario irrevocabile, ma si può esserlo, ad esempio, sotto condizione risolutiva, per rivendicare il fondo art. 439, per imporvi una servitù art. 531 e 629, o una ipoteca art. 1976. Soltanto accadrà che avvenendo la risoluzione, questa opera il suo effetto anche per la servitù e per la ipoteca — Il communista può imporre una servitù al fondo comune con gli effetti designati dall' articolo 636.

Fermandosi poi all' esempio portato dal giureconsulto, è certo anche oggi che il proprietario che abbia ipotecato un fondo lo può revindicare articolo 439, lo può alienare articolo 1964, e vi può imporre una servitù articolo 531 e 629. Vero è ch' egli non à il diritto di diminuire la guarentigia data con la ipoteca al suo creditore, ma è da avvertire che se mai è salvo l' interesse di costui, non v' è ragione per la quale egli non debba riconoscere la servitù imposta dal proprietario al fondo ipotecato — Se poi l' interesse del creditore ipotecario non resta salvo, la servitù non potrà avere effetto a danno di lui perchè precedentemente alla trascrizione della servitù art. 1932 numero 2, avea già iscritta la sua ipoteca art. 1942 — Per codesto punto giova consultare il Pacifici Mazzoni e gli autori che egli ricorda nel numero 57 del suo Commento alle rervitù stabilite per fatto dell' uomo.

Regola 206 Pomponio

206. Jure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem.

» Per diritto di natura è equo che niuno possa diventare più ricco a danno altrui. »

Questo principio anima molte disposizioni di legge, e più direttamente quelle relative alla ripetizione d' indebito, articolo 1145 a 1150; ed alla utile versione, articolo 1243 1842 1307 1148 1728, Cod. Civile.

Regola 207. Ulpiano

207. Res judicata pro veritate accipitur.

» La cosa giudicata si à per una verità. »

La cosa giudicata è una delle più gravi presunzioni juris et de jure stabilite dalla legge, per lo che anche oggi la si ritiene per una verità — art. 1350 numero 3, 1351, 1352, Cod. Civile.

—

Regola 208. Paolo

208. Non potest videri desiisse habere qui nunquam habuit

» Non può sembrare che abbia perduto una cosa colui il quale non l'ebbe mai. »

Chi non à una cosa, non può perderla — Ciò è troppo chiaro — Ma come specialmente vedesi dalla legge 96 ff. de conditionibus et demonstrationibus, il giureconsulto vuole riferirsi al caso in cui alcuno abbia un diritto sospeso da condizione o da termine sopra una cosa, la quale si perda prima che la condizione o il termine si verifichino — In tal caso chi avea il diritto condizionale o a termine, non avea la cosa, e, perduta questa, non si può dire ch'egli à perduta la cosa — Così, stabilito un usufrutto da un dato termine o sotto condizione sopra uno stabile, se mai questo perisca prima che giunga il termine o si verifichi la condizione, non si può dire che quegli ch' era chiamato all'usufrutto del fondo lo abbia perduto — art. 478 e 1298 Cod. Civile.

Lo stesso dicasi a maggior ragione delle nude speranze.

—

Regola 209. Ulpiano

209. Servitutem mortalitati fere comparamus.

» La servitù si uguaglia quasi alla morte. »

I servi erano cose, e perciò il cittadino ridotto in servitù era morto civilmente — La morte civile, specialmente per le condanne di alto penale, si è quasi da per tutto mantenuta costante ne' Codici posteriori al Diritto Romano, onde la frase *servo di pena* che spesso si legge ne' libri, e che si mantiene nel linguaggio burocratico. In Italia non la si riconosce, ed i condannati alle pene più gravi sono interdetti legalmente — Art. 3. Disposizioni transitorie del Cod. Civile.

—

Regola 210. Licinnio Rufino

210. Quae ab initio inutilis fuit institutio, ex postfacto convalescere non potest.

» La instituzione di erede che era inutile nel principio non può rendersi valida con
» un fatto posteriore. »

Sia che il testamento fosse nullo per difetto di capacità del testatore o dell'erede art. 724 725 764 Cod. Civile, sia che lo fosse per difetto di forme art. 804 Cod. Civile, resta sempre nullo, e non può pren-

der forza per un fatto posteriore — Art. 1310 1311 Cod. Civile. — È vero che l'art. 1311 dice che la conferma, ratifica, o esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria per parte degli eredi dopo la morte di lui inchiude la loro rinunzia ad opporre i vizii delle forme e qualunque altra eccezione; ma è da avvertire che quel principio resta fermo, perchè il concetto dell'art. 1311 è che non ostante la nullità gli eredi ànno una obbligazione naturale a rispettare la volontà del loro autore. Ratificando o confermando, sostituiscono una obbligazione civile ad una obbligazione naturale; ed eseguendo, fanno un pagamento valido per un obbligo naturale art. 1237 Cod. Civile.

Regola 211. Paolo

211. Servus reipublicae causa abesse non potest.

» Il servo non può essere assente per causa della repubblica. »

Lo schiavo era cosa, e come tale non poteva mai considerarsi cittadino assente per causa pubblica, e goderne i vantaggi, uno de' quali è ricordato nella Regola 140.

ARTICOLI RICHIAMATI IN NOTA ALLE REGOLE

Disposizioni preliminari del Codice Civile

Art. 3 Regole 1 90 141 162 200 202
Art. 4 Regole 20 80 141 155 162 168 191

Articoli del Codice Civile

Art. 2 Regola 160
Art. 48, 49, 50, 51, 52 Regola 176
Art. 58 Regole 188 197
Art. 59 Regole 188 197
Art. 60 Regola 197
Art. 94 Regola 30
Art. 107 Regola 85
Art. 134 Regola 2
Art. 139 Regola 173
Art. 150 Regola 48
Art. 159 Regola 176
Art. 178 Regole 86 87 e 139
Art. 212 Regola 8
Art. 224 Regole 58 93
Art. 228 Regola 58
Art. 244 Regola 73
Art. 268 Regola 2
Art. 273 Regole 31 140
Art. 277 Regole 2 5 e 189
Art. 323 Regola 58
Art. 339 Regola 5
Art. 351 Regola 2
Art. 415 Regole 13 15
Art. 418 Regole 13 15
Art. 430 Regola 136
Art. 436 Regole 11 45 159
Art. 439 Regole 11 131 139 150 205
Art. 443 Regola 129
Art. 446 Regola 10
Art. 463 Regola 90
Art. 470 Regola 208
Art. 515 Regole 129 178
Art. 521 Regola 68
Art. 529 Regola 68
Art. 531 Regole 68 122 205
Art. 536 Regola 68
Art. 580 Regola 123
Art. 592 Regola 61
Art. 629 Regola 205
Art. 635 Regola 26
Art. 636 Regola 205
Art. 644 Regole 156 192
Art. 662 Regole 61 129 178
Art. 663 Regola 61
Art. 674 Regola 148
Art. 685 Regole 118 126 128 153
Art. 686 Regole 11 118 153
Art. 689 Regola 153
Art. 693 Regole 38 44 59 62 86 87 120 127 128 141 143 149 152 160 175 177 194
Art. 695 Regole 73 103 173 176
Art. 696 Regole 173 176
Art. 697 Regole 173 176
Art. 699 Regola 184
Art. 701 Regole 126 136
Art. 702 Regole 136 156
Art. 703 Regole 78 136 137 173
Art. 707 Regole 131 158 167
Art. 711 Regola 153
Art. 720 Regole 7 117 181
Art. 724 Regole 29 187 201 210
Art. 725 Regole 29 134 201 210
Art. 757 Regole 86 87
Art. 759 Regole 12 73 89 188
Art. 763 Regole 29 201
Art. 764 Regole 29 201 210
Art. 788 Regola 2
Art. 804 Regole 29 210
Art. 828 Regola 94
Art. 829 Regola 195
Art. 830 Regola 73
Art. 834 Regola 195
Art. 837 Regola 159
Art. 841 Regola 19
Art. 843 Regole 57 85

Articoli del Codice di Procedura Civile

Articoli del Codice Penale

Articoli del Codice di Procedura Penale